

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

177° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	46
3 ^a - Affari esteri	»	94
4 ^a - Difesa	»	99
5 ^a - Bilancio	»	104
6 ^a - Finanze e tesoro	»	155
7 ^a - Istruzione	»	163
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	167
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	170
10 ^a - Industria	»	177
11 ^a - Lavoro	»	181
12 ^a - Igiene e sanità	»	187
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	192

Comitato paritetico

6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	<i>Pag.</i>	195
--	-------------	-----

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	197
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	203
RAI-TV	»	206
Terrorismo in Italia	»	212
Accorpamento ministeri	»	215

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	226
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	232
4 ^a - Difesa - Pareri	»	234
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	235
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	236
RAI-TV - Accesso	»	237

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	238
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, commercio e artigianato Ladu e per l'Università e la ricerca scientifica Tognon.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore CAPONI illustra brevemente le modifiche al testo introdotte dalla Camera dei deputati, rinviando ad una disamina più concreta di esse contenuta in una relazione scritta che consegna alla Presidenza.

Si sofferma, in tale illustrazione, soprattutto sull'articolo 1, istitutivo di una Commissione parlamentare per la valutazione delle norme in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, sulla nuova formulazione dell'articolo 8 concernente i cosiddetti incentivi automatici, sull'articolo 9, che reca disposizioni sulla metanizzazione del Mezzogiorno, sulle modifiche alla legge n. 488 del 1992 previste all'articolo 17, sulla nuova disciplina della RIBS S.p.A. di cui all'articolo 23 e sulla nuova disciplina della legge n. 588 del 1962.

Dopo aver espresso alcune osservazioni critiche sulla formulazione degli articoli 13 e 26, il relatore osserva che occorrerebbe definire prioritariamente una posizione in ordine alla opportunità di modificare ulteriormente il testo pervenuto dalla Camera. Fa presente, al riguardo, che nel testo sono state inserite disposizioni di notevole rilievo che, in taluni casi, si presentano come vere e proprie nuove discipline di istituti o settori economici. Cita, a titolo di esempio l'articolo 23 sui compiti della

RIBS S.p.A.. Sarebbe, pertanto, utile che il Senato riesaminasse tali modificazioni predisponendosi anche, ove necessario, ad introdurre alcuni miglioramenti. Tuttavia, occorre tener presente che i tempi di esame del disegno di legge che concerne, non si deve dimenticarlo, interventi urgenti per l'economia si sono prolungati già in modo eccessivo. Sarebbe pertanto auspicabile giungere alla sua approvazione definitiva prima della pausa estiva, alla luce anche del contenuto di alcune disposizioni che sarebbe certamente dannoso non rendere operative in termini tempestivi.

Ritiene che i tempi per un eventuale nuovo esame da parte della Camera siano, d'altra parte, molto ristretti e in conseguenza di ciò giudica consigliabile non apportare al testo ulteriori modifiche. Su tale questione sarebbe anche utile acquisire l'avviso del Governo.

Il presidente COVIELLO ritiene che le Commissioni riunite debbano svolgere una valutazione molto approfondita delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, al fine di tener conto di ogni possibile implicazione anche di carattere costituzionale.

Il senatore VEGAS considera indispensabile che il Governo presenti un aggiornamento della relazione tecnica che tenga conto delle modifiche introdotte dalla Camera, specie se con riferimento agli articoli 3 e 11.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A007 000, R79, 0001°)

Il presidente COVIELLO dà lettura di una missiva inviata dal senatore Costa al Presidente del Senato, nonché ai Presidenti delle Commissioni giustizia, bilancio e industria nella quale si richiede che il disegno di legge n. 2556, concernente la disciplina delle società fra professionisti, sia esaminato in connessione con il disegno di legge n. 2071-B in considerazione del fatto che in esso è stato introdotto dalla Camera un articolo che abroga il divieto di esercizio collettivo delle attività professionali.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla discussione del disegno di legge n. 2071-B in tempi il più possibile brevi prevedendo lo svolgimento della discussione generale entro la seduta notturna di martedì 22 luglio e di concludere l'esame degli emendamenti entro venerdì 25 luglio.

Sulla proposta del Presidente intervengono i senatori CAPONI, FERRANTE, ASCIUTTI e MORANDO.

Le Commissioni riunite accolgono, infine, la proposta di calendario dei lavori formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 22.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

161^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e per la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda le vicende che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento d'urgenza, ne espone il contenuto e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PARDINI auspica che la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, non induca ad applicazioni differenziate in ragione del riferimento all'università, trattandosi comunque di attività sanitarie.

Secondo la senatrice DENTAMARO l'articolo 1 si riferisce a un oggetto che esige una regolamentazione per atto collegiale del Governo, piuttosto che per decreto ministeriale.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI rammenta che il decreto trae origine da una controversia interpretativa sull'applicazione dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 662 del 1996, collegata alla manovra finanziaria per l'esercizio in corso. Nel rispetto delle autonomie regionali, sono previsti meccanismi di attuazione che rendono possibile la piena applicazione del principio contenuto nella normativa citata.

Il presidente VILLONE precisa che il decreto-legge dispone gli strumenti normativi per l'adozione di provvedimenti conseguenti, senza adottare una disciplina sostanziale e osserva che il rilievo formulato dalla senatrice Dentamaro sull'articolo 1 potrebbe formare oggetto del parere da rendere ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda l'esame svolto in sede referente e illustra l'emendamento 5.1, conseguente al parere negativo della Commissione bilancio sulla copertura finanziaria, a sua volta determinato dal dissenso della Commissione esteri circa l'utilizzo in difformità degli stanziamenti in questione. Illustra anche due ipotesi alternative per la modificazione del titolo del disegno di legge, che si rende opportuna al fine di non creare confusione con l'intitolazione di un atto programmatico del Governo. A suo avviso, è preferibile l'ipotesi di riformulazione Tit.1B.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, sono approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 1 a 4.

La Commissione approva l'emendamento 5.1 e successivamente anche l'articolo 5, nel testo risultante dalla modifica.

Sulle proposte di modificare il titolo, il ministro TURCO dichiara la propria preferenza per l'emendamento Tit.1B. La RELATRICE ritira l'emendamento Tit.1A.

La Commissione approva l'emendamento Tit.1B e approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

(2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI sul disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che si colloca nell'ambito di una serie di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Si sofferma quindi sulle singole disposizioni, con particolare riferimento all'articolo 3, che descrive le finalità dei progetti finanziabili attraverso l'apposito fon-

do, nonchè sulle azioni positive di cui all'articolo 7. Ogni triennio è previsto lo svolgimento di una conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, secondo le modalità di cui all'articolo 11. Ricorda che all'articolo 1, comma 2 nonchè all'articolo 8, comma 4, sono prescritti dei pareri parlamentari, rispettivamente sul piano di riparto delle risorse e sulle modalità organizzative e di funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico. Auspica da ultimo che possano essere utilizzati i fondi stanziati per l'esercizio in corso.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che la formulazione di alcuni articoli lasci molto a desiderare e che il disegno di legge utilizzi espressioni non usuali nella terminologia legislativa, per quanto le finalità dell'iniziativa siano condivisibili.

Il senatore TIRELLI segnala a sua volta alcune perplessità rispetto a vari profili del disegno di legge, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *d)*, nonchè per il mancato coinvolgimento degli enti locali. Critica inoltre anche l'espressione «azioni positive», ricorrente nel provvedimento, e le nuove attribuzioni conferite al prefetto a norma dell'articolo 9, comma 2. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti.

La senatrice DENTAMARO concorda con le finalità assunte dall'iniziativa legislativa e come evidenziate anche dall'intitolazione della stessa, che configura gli appartenenti a questa fascia d'età come titolare di nuovi diritti soggettivi. Si ripromette tuttavia di presentare alcuni emendamenti per correggere discutibili formulazioni; ad esempio riguardo all'articolo 1, comma 1, nonchè all'articolo 3, lettera *e)*, è preferibile riferirsi alla famiglia legittima, secondo quanto indicato dall'articolo 29 della Costituzione.

Il senatore PINGGERA reputa carente l'articolato nella parte in cui non si riferisce agli obblighi e ai correlativi diritti spettanti ai genitori. Sollecita inoltre un chiarimento in merito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*.

Il senatore ROTELLI, premesso che i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono comunemente computati tra le nuove situazioni giuridiche promosse nell'ambito delle politiche sociali degli enti pubblici, sostiene che la ripartizione dei compiti tra lo Stato e le regioni, contenuta nel disegno di legge, contrasta nettamente con quanto prescritto dalla legge n. 59 del 1997 e a maggior ragione con gli orientamenti perseguiti dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Ne è un esempio l'articolo 2, il quale disciplina analiticamente gli ambiti territoriali di intervento delle regioni.

Il presidente VILLONE avverte che la discussione generale potrà proseguire in altra seduta, restando fissato il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 22 luglio, alle ore 13.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2606) Deputati CAROTTI ed altri. – Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, approvato dalla Camera dei deputati

(2487) DE LUCA Athos ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

(2521) PALOMBO ed altri. – Proroga dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi oltre il termine del 31 ottobre 1997, stabilito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 646, fino al compimento della vigente legislatura (Discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 2606 e assorbimento dei disegni di legge nn. 2487 e 2521)

Riferisce congiuntamente sui tre disegni di legge, aventi stesso argomento il senatore BESOSTRI, soffermandosi sulle ragioni che raccomandano una proroga del termine, onde consentire alla Commissione parlamentare d'inchiesta di completare la propria attività; propone quindi di prendere a base il testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione. Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PELLEGRINO fa presente che egli aveva suggerito l'opportunità di concludere sollecitamente le indagini relative alla serie di eventi che vanno dalla strage di Piazza Fontana alla vicenda del rapimento e dell'uccisione dell'onorevole Moro. Sarebbe stato in tal modo possibile procedere, successivamente, alla riattivazione di un'inchiesta parlamentare avente un oggetto più circoscritto. È invece prevalsa tra i Gruppi una diversa soluzione, di mera proroga della Commissione esistente, e pertanto egli anticipa la propria non partecipazione al voto.

Il senatore TIRELLI lamenta la mancata fissazione di un termine certo per la conclusione dell'attività della Commissione.

Il presidente VILLONE avverte che nessuna proposta di modifica è stata presentata entro la data appositamente stabilita; la Commissione comunque non ha difficoltà a fare proprio l'invito a concludere sollecitamente l'inchiesta per la parte richiamata dal senatore Pellegrino.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2606, nonchè il disegno di legge nel suo complesso, restando pertanto assorbiti gli altri, nn. 2487 e 2521.

La seduta termina alle ore 16,30.

162^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 10^a riunite: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il presidente VILLONE rileva che la Camera dei deputati ha apporato al disegno di legge molteplici modifiche, anche rilevanti: alcune di esse suscitano dubbi di conformità a precetti costituzionali e a principi generali dell'ordinamento, nonchè ad un canone di ragionevolezza quanto all'organizzazione dei lavori parlamentari. Su questo ultimo aspetto, in particolare, va osservato che l'istituzione di una nuova commissione bicamerale, cui sarebbero affidati compiti molto specifici, anche di natura eminentemente amministrativa, suscita le più gravi perplessità: d'altra parte, la Commissione affari costituzionali del Senato ha censurato più volte la proliferazione di organismi bicamerali, quale fattore di notevole perturbazione dei lavori parlamentari, che danneggia anche l'operatività delle commissioni permanenti. Sottolinea, inoltre, che la proliferazione delle commissioni bicamerali comporta anche un rilevante incremento di costi per i bilanci delle Camere.

Il senatore BESOSTRI, designato quale relatore presso la Sottocommissione pareri e concorde nell'aver rimesso alla sede plenaria la valutazione del disegno di legge, considera apprezzabile il disegno di legge nella sua impostazione complessiva, come strumento di promozione e sostegno delle attività produttive. Sulle modifiche introdotte dalla

Camera dei deputati, osserva che l'articolo 1 è censurabile in ragione della quantità abnorme delle commissioni bicamerali già istituite, che interferiscono nelle attività delle commissioni permanenti: nel caso specifico, inoltre, la composizione ristretta non assicura la necessaria rappresentatività dei gruppi parlamentari e la natura quasi amministrativa dei compiti, il cui oggetto di indagine e di intervento è pressochè illimitato, induce a qualche riserva sulla stessa funzionalità, che dovrebbe avvalersi di un apparato di supporto imponente. Egli si sofferma anche sulla disposizione introdotta nel comma 5 dell'articolo 10, che prevede un termine definito perentorio per l'esercizio di potestà normative trasferite alle Regioni: nota l'anomalia di tale prescrizione e la sua dubbia legittimità. L'articolo 17 comma 4, inoltre, risulta difforme dai principi di ripartizione delle competenze tra Stato e Regione e in particolare del principio dell'autonomia regionale. Egli si rimette alla Commissione quanto alla valutazione del dispositivo del parere da rendere alle Commissioni di merito, sulla base dei rilievi riformulati e in particolare di quello indicato per primo dal Presidente.

Il senatore GUERZONI esprime disagio per lo stato in cui si trova la valutazione del provvedimento, particolarmente importante per le attività produttive e considerato urgente da tutti gli operatori interessati. Conviene, infatti, sulle riserve riferite all'articolo 1, poichè la proliferazione delle commissioni bicamerali altera la funzionalità del Parlamento, disturba l'attività dei singoli parlamentari e determina un incremento abnorme di attività conoscitive non sempre necessarie. Tale fenomeno, inoltre, rivela un rapporto non fisiologico tra maggioranza e opposizione.

Il senatore ANDREOLLI concorda su tali valutazioni critiche e sottolinea che la commissione di cui all'articolo 1 costituisce una ulteriore complicazione del lavoro parlamentare, in contrasto con un indirizzo di semplificazione largamente condiviso. Si sofferma quindi sull'ultimo comma dell'articolo 16, il cui dettaglio normativo appare esasperato. Quanto all'esito dell'esame consultivo, ritiene che debba essere coerente alle censure rivolte in più occasioni alla proliferazione di commissioni bicamerali.

Il senatore TIRELLI invita a considerare anche l'ennesima proposta di istituire una commissione bicamerale quale manifestazione di una tendenza ormai generalizzata.

Il senatore PINGGERA ritiene che l'articolo 16, comma 7 debba essere integrato con una necessaria clausola di salvaguardia delle competenze attribuite in materia alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di norme di rango costituzionale.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sui diversi effetti procedurali prodotti da un parere integrato da osservazioni ovvero condizionato all'introduzione di modifiche. In quest'ultimo caso, infatti, la man-

cata osservanza della condizione, determinerebbe la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, trattandosi di una procedura in sede deliberante.

La Commissione unanime conviene di esprimere un parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 1. Conviene inoltre di integrare il parere con le osservazioni formulate nel corso dell'esame sull'articolo 10, comma 5, sull'articolo 16, comma 7 e sull'articolo 17, comma 4.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente VILLONE ricorda che sono stati presentati numerosi subemendamenti al nuovo testo dell'articolo 5 proposto dal Governo.

Il senatore SCHIFANI sostiene che i Gruppi aderenti al Polo della libertà sono fortemente contrari alla nuova formulazione dell'articolo, in quanto reca una normativa di dettaglio senza introdurre sensibili innovazioni al testo precedente. A questo proposito va tenuto conto degli orientamenti espressi in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, la quale nel nuovo articolo 56 della Costituzione assegna un ruolo prioritario all'autonomia dei privati. La sua parte politica pertanto richiede lo stralcio dell'intera materia al fine di favorire un più sereno approfondimento.

Il senatore BESOSTRI afferma che i servizi pubblici locali abbisognano da tempo di una disciplina organica, ferma restando l'esigenza di procedere altresì a dettare una normativa specifica di settore. A suo avviso le società per azioni a partecipazione pubblica richiederebbero un intervento legislativo più puntuale, ma non gli sembra pertinente invocare le proposte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali con l'obiettivo di giudicare inadeguata una generale riforma dei servizi pubblici locali. Le Camere hanno già varato da ultimo leggi organiche, concernenti le autonomie territoriali, senza attendere le innovazioni costituzionali. Ritiene poi che per i servizi pubblici cosiddetti «a rete» non si possa prescindere da situazioni di sostanziale monopolio, la competizione in questi casi dovendo intervenire semmai tra servizi complementari. Si dichiara comunque contrario ad ogni altra limitazione alla concorrenza, non importa quale sia la forma di gestione che si intenda impiegare; benefici effetti potranno inoltre derivare dall'applicazione anche in questo campo della normativa europea. Auspica altresì che possano intervenire confronti approfonditi tra le diverse forme di gestione,

anche in sede di controllo di legittimità, allo scopo di preferire quella più conveniente.

La senatrice PASQUALI si unisce alla richiesta del senatore Schifani e ribadisce l'opportunità di addivenire allo stralcio della materia, in piena coerenza con gli indirizzi assunti dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, che è verosimile saranno confermati anche nel seguito del processo riformatore.

Si manifesta favorevole allo stralcio dell'articolo 5 anche il senatore TIRELLI seppure con diverse motivazioni. La disciplina dei servizi pubblici locali deve formare oggetto di una normativa specifica, da esaminare separatamente. Il nuovo testo dell'articolo, a suo giudizio, compromette l'operatività degli enti locali.

Il senatore ANDREOLLI riconosce l'urgenza di una riforma e teme che un eventuale stralcio possa ritardare la soluzione della questione, ormai matura, come lo è la revisione della legge n. 142 del 1990.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 5.60.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente che, nel redigere il nuovo testo dell'articolo 5, il Governo ha tenuto conto degli emendamenti presentati alla disposizione originaria, alla quale erano state presentate numerose proposte di modifica. L'eventuale stralcio lascerebbe sopravvivere la legislazione vigente sensibilmente più arretrata in quanto ispirata ad un orientamento più protezionistico e contrastante con un regime di piena concorrenza. Il testo del Governo assicura una maggior autodeterminazione per gli enti locali ed accorda loro una più ampia facoltà di scelta circa il regime di gestione. Osserva poi che alcuni emendamenti dei Gruppi di opposizione risultano ispirati ad una visione più restrittiva del principio di concorrenza. Procedo quindi ad esprimere il parere del Governo sui subemendamenti presentati, limitatamente alla modifica dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990.

Esprime un parere contrario sui seguenti subemendamenti, riferiti all'emendamento 5.100: 1, 33, 118, 63, 153, 6, 64, 4, 120, 148, 82, 150, 151, 84, 37, 39, 152, 154, 12, 70, 129 e 160; 91, 156; 95 e 108; 28, 50, 51, 155, 14, 52, 132, 146, 133, 162, 163, 54; 21, 100 e 113; 16, 55, 2, 17 e 76.

Esprime un parere favorevole sui seguenti subemendamenti: 105, 5; 7 e 34; 119, 126, 3, 121, 85, 122; 25, 65, 92, 123 e 149; 35, 8, 36, 38, 124, 66, 40, 9, 41, 125, 67, 10, 42; 26, 68, 93 e 106; 11, 43, 44, 69, 86, 90, 89, 45; 2, 27, 94 e 107; 47, 127 e 159; 128, 72, 48, 130, 49, 157; 30, 73, 96 e 109; 158, 13; 24, 97 e 110; 131 e 161; 23, 98 e 111; 145, 134, 15, 53; 22, 99 e 112; 135, 56 e 87.

Precisa che in alcuni casi il parere favorevole del Governo è condizionato alla riformulazione del subemendamento, ovvero a una diversa collocazione testuale o anche alla enucleazione del principio che vi è affermato, senza ulteriori integrazioni. Si riserva di precisare caso per caso.

so le possibili formulazioni che potrebbero suscitare il pieno consenso del Governo.

Il relatore VILLONE osserva che il Governo ha manifestato il proprio consenso a numerosi subemendamenti concernenti l'articolo 22 della legge vigente e provenienti sia da senatori della maggioranza che da esponenti delle opposizioni. Per una valutazione consapevole di tutte le implicazioni, sarebbe opportuno disporre di un testo riformulato, che tenga conto delle modifiche parziali accolte dal Governo.

Il sottosegretario VIGNERI si riserva di formulare l'emendamento 5.100 nel senso indicato dal relatore.

Il relatore VILLONE si sofferma nuovamente sulla tesi dianzi esposta dal senatore Schifani, considerando politicamente rilevanti le obiezioni da questi rivolte alla disciplina in esame: nondimeno, conferma che il principio affermato nella formulazione normativa proposta dalla Commissione per le riforme costituzionali, qualora confermato dalle Assemblee parlamentari, può essere tuttavia applicato secondo diverse graduazioni e interpretazioni e non necessariamente in una logica di privatizzazione estrema.

Secondo il senatore SCHIFANI, il principio appena richiamato è invece estremamente chiaro ed univoco, affermando la priorità delle attività private.

Il relatore VILLONE prevede che l'eccezione di ordine generale introdotta in quel testo susciterà le più ampie discussioni interpretative e tuttavia considera utile individuare una possibile soluzione per l'articolo 5 del disegno di legge, una volta che il Governo avrà espresso il proprio orientamento anche sugli altri subemendamenti. Quanto alla questione delle aree metropolitane, egli prospetta nuovamente l'opportunità di uno stralcio, considerato che il suo stesso emendamento sostitutivo dell'articolo 11, presentato da ultimo, ha suscitato ulteriori dissensi sulla soluzione da adottare in proposito.

Si procede all'esame dell'emendamento 20.0.4, rivolto a conferire al Governo il compito di redigere un testo unificato della normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali. Il relatore VILLONE considera opportuno tale intervento e il sottosegretario VIGNERI, che condivide la proposta, sottolinea un'esigenza di coordinamento normativo, che eccede i limiti di un testo unico a carattere meramente compilativo. Concorde la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto anche delle leggi n. 59 e n. 127 del 1997. Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno tener conto anche degli interventi di delegificazione operati in materia. Il relatore VILLONE considera che i rilevanti effetti normativi connessi ad una simile operazione inducono a conferire una delega legislativa a carattere generale, con precisi principi e criteri direttivi. L'esame dell'emendamento viene quindi sospeso.

Quanto all'emendamento 20.0.1, il senatore FIGURELLI ne illustra le origini e la finalità. Rammenta anzitutto che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia ha raccolto atti e testimonianze che confermano la validità e l'opportunità dell'emendamento. Osserva, infatti, che l'articolo 15-*bis* in questione, che ha introdotto l'istituto dello scioglimento straordinario dei consigli elettivi degli enti locali a causa di inquinamenti e di infiltrazioni mafiose, non è sufficientemente coordinato con l'istituto, introdotto successivamente, dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato l'efficacia di tale misura a carattere eccezionale al fine di contrastare il potere mafioso e anche per mobilitare le coscienze contro la criminalità organizzata. La questione da risolvere, in sostanza, consiste nel permettere agli amministratori eletti dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa la disponibilità dei poteri straordinari conferiti ai commissari nel tempo intermedio precedente le nuove elezioni. Diversamente, i nuovi eletti si troverebbero in una situazione paradossale, tale per cui quegli stessi poteri utilizzati per contrastare le infiltrazioni mafiose dai commissari straordinari, sono loro invece inibiti. Egli sottolinea che tale inconveniente affligge le amministrazioni locali di qualsiasi orientamento politico, rilevando anzi la propria personale preoccupazione anche per alcuni sindaci appartenenti allo schieramento politico opposto, che corrono seri rischi per la carenza di poteri in cui versano. L'ulteriore proposta contenuta nell'emendamento ammette l'esercizio dei poteri straordinari da parte dei sindaci, anche senza un provvedimento di scioglimento, a certe condizioni e per un tempo limitato.

Nel considerare eccezionale la legislazione di emergenza contro i poteri criminali, egli ha integrato la proposta emendativa con alcune garanzie dirette a prevenire strumentalizzazioni ed abusi, assicurando la massima trasparenza e pubblicità degli atti, la responsabilità dei destinatari dei nuovi poteri e il coinvolgimento di altre autorità pubbliche come il prefetto e il Ministro dell'interno. Dichiarandosi disponibile a ulteriori chiarimenti, precisa che l'emendamento è il risultato di una riflessione sulle esperienze concrete maturate negli enti locali e sulle acquisizioni della Commissione parlamentare antimafia nel corso delle ultime legislature.

Il senatore TIRELLI obietta che se il comune o la provincia sono ad alta densità mafiosa vi è il rischio di attribuire poteri straordinari a un sindaco o ad un presidente colluso con i poteri criminali.

Il senatore FIGURELLI replica che in tal caso sarebbe possibile un nuovo provvedimento di scioglimento.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene opportuno introdurre un termine per l'esercizio di poteri straordinari da parte del sindaco o del presidente della provincia eletti dopo lo scioglimento. Rileva inoltre alcuni aspetti problematici circa l'esercizio dei poteri straordinari in assenza di un provvedimento di scioglimento.

Il senatore FIGURELLI osserva che gli strumenti operativi da lui proposti hanno anche lo scopo di risolvere nell'ambito dell'ente locale il grave problema che vi è sotteso, senza ricorrere alla supplenza dell'autorità giudiziaria.

Il sottosegretario VIGNERI si riserva una valutazione compiuta sull'emendamento in esame.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per giovedì 17 luglio alle ore 15 avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1912**Art. 5.**

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero degli affari esteri», con le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5.1

LA RELATRICE

Titolo

Sostituire il titolo con il seguente: «Misure per l'attuazione delle politiche per l'infanzia».

Tit. 1A

LA RELATRICE

in alternativa:

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia».

Tit. 1B

LA RELATRICE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.60 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
 PIATTI, MARINI, PASQUINI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.100, SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO

Sopprimere l'emendamento.

5.100/1

SCHIFANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 22» con il seguente:

«Art. 22. - (Servizi pubblici locali) – 1. I comuni, le province, le comunità montane, nell'ambito della loro autonomia normativa, organizzativa e funzionale, assicurano la produzione dei servizi pubblici riguardanti beni e attività aventi fini sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva agli stessi enti locali.

3. Secondo principi di efficacia, economicità, efficienza, equità, autonomia gestionale e continuità, i suddetti enti locali prescelgono per la produzione di uno o più servizi, previa stima dei fabbisogni e comparazione delle convenienze, una delle seguenti forme di gestione:

a) società per azioni o società a responsabilità limitata, promossa, partecipata e controllata,

b) concessione a terzi, con affidamento del servizio mediante procedure concorrenziali a evidenza pubblica;

c) imprese pubbliche locali, di cui al successivo art. 23;

d) istituzioni, di cui al successivo art. 23.

4. Gli enti locali ricorrono alle gestioni in economia soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulti conveniente una delle forme gestionali di cui al comma precedente.

5. Qualora si richiedano, per scelta degli enti locali o per previsione di legge, ambiti territoriali più ampi, gli enti locali interessati, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 24, possono prescegliere di gestire i servizi pubblici mediante una delle forme di cui al comma 3, delegando ad esse le funzioni amministrative che vi sono strettamente connesse.

6. Gli enti locali garantiscono la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini e delle formazioni sociali nella normativa di funzionamento e di organizzazione, negli atti di affidamento, nell'esercizio del

potere di indirizzo e di controllo sui risultati. A tal fine possono costituire autorità indipendenti dotate di personalità giuridica.

7. Gli enti locali stipulano altresì con le imprese di gestione contratti di servizio pubblico per regolare, secondo modalità programmate in tempi determinati, obiettivi, obblighi e condizioni economiche, produttive e finanziarie, che non siano previste negli atti di affidamento o di concessione, fatta salva l'autonomia imprenditoriale dei gestori.

8. La legge assicura condizioni di parità tra tutti i soggetti, privati e pubblici, affidatari dei servizi pubblici locali».

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sopprimere il comma 3.

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 23-bis».

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.100/33

DIANA Lino

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere le parole da: «, se non ricorrono», fino a: «al comma 6». Alla lettera c) dello stesso comma, sostituire la parola: «attribuzione», con la seguente: «affidamento».

Nel comma 6, sopprimere la parola: «privati».

Nel comma 9, dopo le parole: «totalità delle azioni», inserire le seguenti: «o quote».

Nel comma 10, sopprimere le parole da: «, diversi dalla società», fino a: «Art. 23-bis».

Nel comma 12, sopprimere le parole da: «Analogamente», fino a: «personale».

Nel comma 15, sostituire le parole: «agevolazioni a chiunque», con le seguenti: «agevolazioni da chiunque».

Nel comma 17, dopo le parole: «specificamente qualificato», inserire le seguenti: «anche in forma associata».

Al capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere la parola: «strumentale», e le parole: «dalla legge o».

Nel comma 3, sostituire le parole: «nella procedura costituendo apposita società», con le seguenti: «nelle procedure costituendo società dotate».

Nel comma 6, dopo le parole: «perdita di esercizio», inserire le seguenti: «che, tenuto conto dei contributi in conto esercizio, risulti».

Al capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettere a) e c)» e sostituire le parole da: «L'azienda gode», fino a: «medesimo articolo», con le seguenti: «All'azienda sovracomunale e sovraprovinciale si applicano le stesse norme applicate alle aziende ed i singoli enti locali».

Al comma 3, sostituire le parole da: «per la gestione associata», fino a: «15 maggio 1997, n. 127», con le seguenti: «che devono coincidere con le aziende sovracomunali e sovraprovinciali di cui al comma 2, possono trasformarsi secondo le norme previste dal comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le aziende speciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono servizi a seguito di convenzioni tra enti locali stipulate ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1986 e articolo 24 della legge n. 142 del 1990 conservano tale affidamento anche dopo la trasformazione in società per azioni di cui al comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e fino a naturale scadenza delle convenzioni medesime».

5.100/105

PARDINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza disciplinano e provvedono all'erogazione dei servizi pubblici locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali».

5.100/118

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire la parola: «attività», con la seguente: «utilità».

5.100/63

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1 sostituire le parole da: «la legge individua», fino alla fine del comma con le seguenti: «I servizi pubblici locali sono riservati in via esclusiva a comuni, province e altri enti locali. La legge individua i servizi pubblici che possono essere erogati anche da soggetti privati.».

5.100/153

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali», inserire le seguenti: «Rientrano nel campo di intervento della presente disciplina i servizi erogati in via diretta ed indistintamente alla collettività dietro pagamento di una tariffa.».

5.100/6

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono erogare direttamente i servizi pubblici locali, ovvero indirettamente avvalendosi a tal fine di soggetti pubblici e privati nelle forme e con le modalità stabilite dal presente capo».

5.100/64

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «pubblici o da privati», aggiungere le seguenti: «in possesso di adeguati requisiti».

5.100/5

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 2.

5.100/7

FUMAGALLI CARULLI

5.100/34 (Identico all'em. 5.100/7)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere la parola: «imprenditoriali».

5.100/119

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1».

5.100/126

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le seguenti: «, senza fini di lucro,».

5.100/4

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto ed il regolamento disciplinano l'assunzione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità e la fruizione dell'erogazione ai cittadini in condizioni d'uguaglianza.».

5.100/120

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole: «ai cittadini», con le altre: «e la gestione».

5.100/148

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la regolarità, la continuità» inserire le seguenti: «, la economicità».

5.100/3

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo statuto ed il regolamento dell'ente locale di riferimento disciplinano, inoltre, l'ordinamento e il funzionamento di istituzioni o di altre strutture organizzative per l'erogazione di servizi senza rilevanza imprenditoriale».

5.100/121

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «o di altre strutture organizzative», inserire le seguenti: «le cui forme ed».

5.100/85

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire i commi da 4 a 17 con i seguenti:

«4. I Comuni e le Province possono, previa valutazione motivata dalle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, affidare i servizi pubblici locali ad uno dei seguenti soggetti:

- a) società per azioni a prevalenza capitale pubblico dell'Ente locale;
- b) società per azioni a partecipazione minoritaria dell'Ente locale,
- c) società o persona giuridica senza partecipazione dell'Ente locale,
- d) azienda speciale dell'Ente locale.

5. Inoltre, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'azienda o per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, i servizi pubblici locali possono essere gestiti;

- a) in economia;
- b) a mezzo di istituzione.

6. Nei casi di gestione previsti dal comma 4, lettere a) e b), la scelta dei soci deve essere effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. Con regolamento, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati:

a) l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'Ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) la natura del rapporto intercorrente tra l'Ente locale ed il privato;

d) forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

7. L'affidamento dei servizi pubblici avviene in ogni caso attraverso concessione, che richieda l'adozione di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, salvo i casi di affidamento dal servizio a proprie aziende speciali od a società per azioni sia a prevalente capitale pubblico che a prevalente capitale privato, cui l'Ente locale abbia deliberato di partecipare o per le quali la scelta dei soci terzi sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

8. I rapporti instaurati in forza della presente legge tra Ente locale e soggetto giuridico affidatario del servizio devono avere durata certa. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato, ma si deve procedere ai sensi dell'art. 267 del R.D. 1175/1931.».

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) gestione in economia da disciplinarsi con apposito regolamento;

b) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi;

c) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

d) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale e ad evidenza pubblica.».

5.100/150

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi;

b) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale e ad evidenza pubblica.».

5.100/151

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo le parole. «La scelta della forma di gestione» inserire le seguenti: «per i servizi a rilevanza economica e imprenditoriale».

5.100/122

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo le parole: «forma di gestione», inserire le seguenti: «, di cui al comma 3, secondo periodo».

5.100/84

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere le parole: «, se non ricorrono i presupposti di cui al comma 6».

5.100/25

VIVIANI

5.100/65 (Identico all'em. 5.100/25)

LUBRANO DI RICCO

5.100/92 (Identico all'em. 5.100/25)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/123 (Identico all'em. 5.100/25)

ANDREOLLI, DIANA

5.100/149 (Identico all'em. 5.100/25)

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire le lettere da a) fino a c) con le seguenti:

«a) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituita o partecipata dagli enti locali titolari del pubblico servizio a prevalente capitale pubblico locale ovvero controllata da enti locali ai sensi dell'articolo 2359 c.c;

b) mediante affidamento in concessione a terzi;

c) a mezzo di aziende pubbliche locali degli enti locali titolari del pubblico servizio. Lo statuto delle società di cui alla lettera a) del presente comma può prevedere la partecipazione di più soggetti privati o pubblici, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio. L'affidamento in concessione di cui alla lettera b) del presente comma è preceduto da procedura concorsuale secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Industria; il decreto regola altresì le modalità di affidamento per i servizi ad alto contenuto tecnologico e/o ad alta concentrazione di investimenti. La gestione a mezzo di aziende pubbliche locali di cui alla lettera c) del presente comma comprende la loro costituzione, l'attribuzione del servizio ad aziende pubblica locale dell'ente stesso e la trasformazione di azienda speciale monocomunale in azienda pubblica locale pluricomunale».

5.100/35

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), dopo le parole: «soggetti privati», inserire le seguenti: «previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi»; nel medesimo comma, dopo la parola: «servizi», inserire le seguenti: «pubblici».

5.100/8

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola. «apposita».

5.100/36

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «responsabilità limitata con la» inserire la seguente: «eventuale».

5.100/37

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dall'ente locale» con le altre: «da enti locali».

5.100/38

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 c.c» con le altre: «che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione.».

5.100/124

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), secondo periodo sopprimere le parole: «di controllo».

5.100/39

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera b), dopo la parola: «affidamento», aggiungere le seguenti: «in concessione».

5.100/66

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «ad evidenza pubblica» e aggiungere in fine le seguenti: «secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria».

5.100/40

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «servizi», inserire la seguente: «pubblici»; dopo la parola: «servizio», inserire la seguente: «pubblico»; dopo le parole: «altri servizi», inserire la seguente: «pubblici».

5.100/9

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), sostituire la parola: «attribuzione» con le altre: «affidamento diretto».

5.100/41

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), sostituire la parola: «attribuzione» con l'altra: «affidamento».

5.100/125

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, dopo le parole: «le province», inserire le seguenti: «le comunità montane».

5.100/67

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, dopo la parola: «servizi», inserire la seguente: «pubblici».

5.100/10

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, sopprimere dalle parole: «, cui si ricorre soltanto» fino alla fine del comma.

5.100/152

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, sostituire la parola: «soltanto» con l'altra: «esclusivamente».

5.100/42

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire le parole da: «Nella costituzione» fino a: «privati», con le seguenti: «La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate».

5.100/26

VIVIANI

5.100/68 (Identico all'em. 5.100/26)

LUBRANO DI RICCO

5.100/93 (Identico all'em. 5.100/26)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/106 (Identico all'em. 5.100/26)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, dopo le parole: «servizio», inserire la seguente. «pubblico».

5.100/11

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, prima della parola: «scelta» inserire la parola: «eventuale» e sostituire le parole: «dei soci privati» con le altre: «di terzi soci».

5.100/43

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6 sostituire le parole: «in seguito ad adeguato confronto concorrenziale», con le altre «a seguito di procedure concorsuali con caratteristiche e modalità di gara pubblica.».

5.100/154

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del presente comma non sono considerati soggetti terzi le società a prevalente capitale pubblico locale, le aziende speciali e le aziende pubbliche locali, nonchè i gestori dei servizi pubblici locali, che si intendono gestire secondo il comma 4, lettera a) del presente articolo».

5.100/44

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «le province», inserire le seguenti: «le comunità montane».

5.100/69

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «e gli altri enti locali», inserire le seguenti: «, anche in unione tra di loro secondo i modi e le forme previsti dalla presente legge».

5.100/86

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sopprimere le parole: «e per le attività previste dai rispettivi statuti».

5.100/12

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sopprimere le seguenti parole: «senza limiti di carattere territoriale».

5.100/90

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, dopo le parole: «dell'ente locale», inserire le seguenti: «e loro parenti e affini entro il quarto grado».

5.100/89

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè nelle società da queste costituite o partecipate».

5.100/45

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'acquisto di azioni o quote delle predette società da parte di amministratori locali comporta la decadenza di diritto dalla carica pubblica».

5.100/70

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole da: «In sede», fino a: «totalità delle azioni», con le seguenti: «I comuni, le province e gli altri enti locali territoriali possono costituire, per atto unilaterale, società per azioni o a responsabilità limitata e prevedere che la totalità delle azioni o delle quote».

5.100/2

LUBRANO DI RICCO

5.100/27 (Identico all'em. 5.100/2)

VIVIANI

5.100/94 (Identico all'em. 5.100/2)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/107 (Identico all'em. 5.100/2)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sopprimere le parole: «o di società a responsabilità limitata».

5.100/46

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo le parole : «la totalità delle azioni» inserire le seguenti: «e delle quote».

5.100/47

BESOSTRI

5.100/127 (Identico all'em. 5.100/47)

ANDREOLLI, DIANA

5.100/159 (Identico all'em. 5.100/47)

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «fino a due anni» con le altre: «per un periodo non superiore a due anni».

5.100/128

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente. «In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 53, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

5.100/129

ANDREOLLI, DIANA

5.100/160 (Identico all'em. 5.100/129)

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile debbono comunque essere compiute prima della costituzione della società.».

5.100/91

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, primo e quarto periodo, sostituire, rispettivamente, le parole: «adeguate procedure» con l'altra: «procedimenti» e le parole: «adeguata procedura» con l'altra: «procedimento».

5.100/72

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «con regolamento» e «ad evidenza pubblica» e aggiungere le parole: «secondo le modalità definite con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'industria».

Nel secondo periodo sostituire le parole da: «quelli a partecipazione pubblica nazionale, regionale o locale» con le altre: «le società di capitali costituite o partecipate dallo stato, dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende».

5.100/48

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, primo periodo sostituire le parole: «concorrenziali ad evidenza pubblica», con le altre: «concorsuali con caratteristiche e modalità di gara pubblica».

5.100/156

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, secondo periodo, sopprimere il periodo da: «diversi dalla società appositamente costituita» fino alla fine del periodo.

5.100/130

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «diversi», fino a «le modalità», con le seguenti: «ivi comprese le società di cui al comma 4, lettera a), e».

5.100/95

LUBRANO DI RICCO

5.100/108 (Identico all'em. 5.100/95)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «diversi», fino a «termini», con le seguenti: «ivi comprese le società di cui al comma 4, lettera a), e».

5.100/28

VIVIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «diversi» fino a : «oppure costituita» con le altre: «ad eccezione delle società costituite o partecipate dallo stesso ente locale ai sensi del comma 4, lettera a), oppure costituite».

5.100/49

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, terzo periodo, sostituire le parole «adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica», con le altre: «rispettare la procedura prevista per l'affidamento iniziale».

5.100/157

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: «ad evidenza pubblica».

5.100/50

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sopprimere il periodo da: «Con l'atto», fino a: «gestione del servizio».

5.100/30

VIVIANI

5.100/73 (Identico all'em. 5.100/30)

LUBRANO DI RICCO

5.100/96 (Identico all'em. 5.100/30)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/109 (Identico all'em. 5.100/30)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: «vengono conferite» fino a: «alla gestione del servizio», con le seguenti: «le funzioni amministrative che non possono essere esercitate in modo disgiunto dalla gestione del servizio, sono conferite al titolare della gestione con l'atto di affidamento del servizio».

5.100/158

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eccezionalmente la durata può essere prevista fino a trent'anni nel caso che l'affidamento preveda, oltre che la gestione, la costruzione dell'impianto, ovvero un suo sostanziale rifacimento.».

5.100/51

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo le parole: «enti locali», inserire le seguenti: «possono concludere»; nel medesimo comma, dopo le parole: «servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «limitatamente alla attività di erogazione del servizio pubblico stesso e comunque esclusa qualsiasi attività connessa o accessoria all'erogazione del servizio pubblico»; nel medesimo comma, dopo le parole: «le caratteristiche dell'attività», inserire le seguenti: «nei limiti sopraindicati»; nel medesimo comma, sopprimere le parole: «le eventuali prestazioni accessorie a favore dell'ente».

5.100/13

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo le parole: «pubblici locali», inserire le seguenti: «e conferiscono, ove occorra, anche l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa connesse.».

5.100/24

VIVIANI

5.100/97 (Identico all'em. 5.100/24)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/110 (Identico all'em. 5.100/24)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, sostituire le parole: «dalla giunta», con le altre «dal consiglio».

5.100/155

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11 dopo le parole: «le caratteristiche dell'attività», inserire le seguenti: «i criteri per l'effettuazione e lo svolgimento del servizio pubblico, gli obiettivi qualitativi e quantitativi da ottenere nella gestione del servizio, le forme per la partecipazione degli utenti alla gestione del servizio stesso».

5.100/131

ANDREOLLI, DIANA

5.100/161 (Identico all'em. 5.100/131)

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, dopo le parole: «affidamento in concessione a terzi», inserire le seguenti: «rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo».

5.100/14

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, dopo le parole: «affidatario del servizio», inserire le seguenti: «contestualmente alla corresponsione dell'indennità di riscatto o alla sua offerta reale, ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile.».

5.100/52

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Analogamente sono disciplinati criteri e modalità cui debbono uniformarsi i provvedimenti in materia di rapporti di lavoro.».

5.100/23

VIVIANI

5.100/98 (Identico all'em. 5.100/23)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/111 (Identico all'em. 5.100/23)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Verificandosi il fallimento del concessionario, i beni dell'ente locale concessi in uso per l'effettuazione del servizio sono restituiti alla disponibilità dell'ente che assicura la prosecuzione del servizio.».

5.100/132

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo sostituire le parole: «deve prevedere espressamente l'ipotesi» con le altre: «disciplina la revoca unilaterale dell'affidamento».

5.100/145

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo sostituire le parole: «all'articolo 2359» con le altre: «al comma 4, lettera a)».

5.100/146

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Verificandosi il fallimento della società, i beni conferiti dall'ente locale per l'effettuazione del servizio possono essere da quest'ultimo riacquisiti ottenendone l'immediata disponibilità, corrispondendo alla gestione fallimentare un importo pari, per ciascun bene, a quello valutato in sede di conferimento o al diverso ammontare stimato in sede concorsuale».

5.100/133

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 14.

5.100/162

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e interne previste. Il soggetto gestore non può appaltare all'esterno la totalità dei servizi ovvero i più significativi e comunque quelli allo stesso espressamente affidati dall'ente nonchè quelli a ciò strettamente collegati e complementari».

5.100/134

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, dopo le parole: «le norme comunitarie e nazionali», inserire le seguenti: «in materia di appalti».

5.100/15

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, dopo la parola: «norme», inserire la seguente: «specifiche», e sopprimere le parole da: «previste», fino alla fine del periodo.

5.100/53

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere le parole da: «previste», fino alla fine del comma.

5.100/22

VIVIANI

5.100/99 (Identico all'em. 5.100/22)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/112 (Identico all'em. 5.100/22)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 15.

5.100/163

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo la parola: «tributario», inserire le seguenti: «e previdenziale», e sostituire le parole: «a chiunque», con le seguenti: «da chiunque».

5.100/54

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Il personale dipendente è soggetto alla medesima disciplina previdenziale ed alla stessa disciplina legale del rapporto di lavoro.».

5.100/21

VIVIANI

5.100/100 (Identico all'em. 5.100/21)

D'ALESSANDRO PRISCO

5.100/113 (Identico all'em. 5.100/21)

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole: «servizi», inserire la seguente: «pubblici». Nel medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

5.100/16

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «ed esercizio».

5.100/55

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, sostituire le parole: «di personale specificamente qualificato nell'ambito del servizio di controllo interno», con le altre: «di apposite Autorità, elette dal Consiglio comunale tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore».

5.100/2

MAGGIORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, dopo le parole: «si avvalgono» inserire le seguenti: «, anche in forma associata».

5.100/135

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, dopo le parole: «personale specificamente», inserire le seguenti: «formato e».

5.100/17

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, dopo le parole: «specificamente qualificato», inserire le seguenti: «, anche in forma associata,».

5.100/56

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: «poste alle dipendenze dell'ufficio relazioni con il pubblico istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993».

5.100/76

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per tutte le ipotesi previste dai precedenti commi valgono le norme sulla parentela e sull'affinità di cui al comma 8».

5.100/87

MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi pubblici locali*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*) – Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1, possono, nell'ambito della propria capacità di agire, dare vita ad ogni forma di società o di associazione prevista dal codice civile o dalle leggi.

3. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare: – i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale; – le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, le forme di tutela degli utenti; – le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati. Disciplinano inoltre l'erogazione di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative i cui organi sono stabiliti con regolamento.

4. La scelta della forma di gestione è deliberata, se non ricorrono i presupposti di cui al comma 6, previo confronto comparativo tra una delle seguenti: a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici

controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società; *b*) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica; *c*) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

5. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economica, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

6. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata controllate la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

7. I comuni, le province e gli altri enti locali affidano direttamente alle società di cui alla lettera *a*) del comma 4 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

8. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate.

9. In sede di costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino a due anni dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale, diversi dalla società appositamente costituita o partecipata dall'ente locale ai sensi del comma 4 lettera *a*), oppure costituita da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-*bis*. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica. Con l'atto di affidamento del servizio vengono conferite ove occorra anche le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

11. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, le eventuali prestazioni accessorie a favore dell'ente, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

12. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinate inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e modi della devoluzione dei beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente è disciplinato il passaggio del personale.

13. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata deve prevedere espressamente l'ipotesi della revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 c.c.. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

14. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente o tramite imprese controllate. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e nazionali previste per l'ente di cui si gestiscono i servizi.

15. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni a chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

16. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

17. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 3, i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato nell'ambito del servizio di controllo interno.

Art. 23 – (Aziende pubbliche locali e istituzioni) – 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda è dotata di un patrimonio con

il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 c.c. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi del successivo articolo 23-bis.

3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'azienda possa partecipare a procedure concorrenziali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nel medesimo ambito territoriale. In tal caso lo statuto prevede che l'azienda concorra nella procedura costituendo apposita società dotata di proprio patrimonio ovvero partecipando, anche con quota maggioritaria, a distinta società dotata di proprio patrimonio, e disciplina le modalità di informazione e controllo sulla gestione delle società e delle partecipazioni societarie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione e i servizi da essa gestiti sono affidati a terzi, secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 10.

Art. 23-bis. - (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettere *a)* e *b)* ciascun ente delibera la costituzione della azienda sovracomunale o sovraprovinciale, o la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata, destinata a gestire uno o più servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione. Ciascun ente conclude contratti di servizio con l'azienda o la società di capitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 11. L'azienda gode della stessa

autonomia riconosciuta alle aziende dei singoli enti locali ai sensi del precedente articolo 23, ivi compresa l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo. alla azienda o alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi che gli enti locali deliberino di affidare a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

4. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24, ovvero delegano tali funzioni ad uno di essi, che le esercita nelle forme previste dal comma 17 dell'articolo 22».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-bis.»

3. L'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti ai sensi del medesimo articolo 25 per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

5.100

IL GOVERNO

Art. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 20-...

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un testo unico comprendente tutte le normative concer-

nenti la materia delle autonomie locali, con particolare riguardo alle seguenti leggi:

Regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148 (nelle parti non abrogate);

Regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 (nelle parti non abrogate);

Legge 10 febbraio 1953 n. 62;

Legge 3 dicembre 1971 n. 1102;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Legge 23 aprile 1981 n. 154;

Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Legge 25 marzo 1993 n. 81;

Legge 31 gennaio 1994 n. 97;

decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

20.0.4

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Aggiungere il seguente Capo:

«CAPO III-bis.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55

Art. 20-.....

1. All'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, dopo le parole: «su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4», sono inserite le seguenti: «ovvero su richiesta del sindaco, o del presidente della provincia, eletto in occasione del rinnovo degli organi comunali successivo alla scadenza del mandato della stessa commissione,»;

b) dopo il comma 6-septies è inserito il seguente:

«6-octies. Le disposizioni di cui al comma 6-septies si applicano, a decorrere dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.».

Art. 20-.....

1. Dopo l'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-ter. - 1. Qualora sussista un pericolo di condizionamento dell'attività amministrativa, conseguente a situazioni di infiltrazione di tipo mafioso all'interno delle amministrazioni comunali o provinciali o

negli organi preposti al funzionamento dei servizi a queste affidate, che sia suscettibile di compromettere il regolare funzionamento dei servizi medesimi, le disposizioni riferite alla commissione straordinaria di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quinqes* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis* si applicano al sindaco o al presidente della provincia.

2. Al fine di cui al comma 1, il prefetto, sentito il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, invia una relazione motivata al Ministro degli interni. La relazione è altresì inviata al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Il Ministro dell'interno, acquisita ogni altra notizia utile, dispone con proprio decreto l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quinqes* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis* alle amministrazioni interessate e il periodo di applicazione, compreso tra dodici e trentasei mesi, delle medesime disposizioni.

Art. 15-*quater* – 1. La commissione straordinaria di cui al comma 4 dell'articolo 15-*bis*, nei casi di scioglimento degli organi comunali o provinciali, nonché il prefetto in tutti gli altri casi, devono presentare annualmente al Ministro dell'interno una relazione sull'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quinqes* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis*, con particolare riferimento alle iniziative assunte in ordine al ripristino dell'ordinarietà nell'attività amministrativa, e sulla situazione amministrativa dei comuni o della provincia interessate dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 dell'articolo 15-*ter*. Analoga relazione può essere presentata dal sindaco o dal presidente della provincia.

2. La relazione è inviata anche al sindaco o al presidente della provincia delle amministrazioni interessate, al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Ciascuno dei soggetti indicati dal comma 2 possono inviare proprie osservazioni al Ministro dell'interno».

20.0.1

FIGURELLI, DIANA Lino, PELELLA, DIANA Lorenzo

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

162^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1920) ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che, giovedì 10 luglio, l'Ufficio di presidenza allargato ha incontrato il procuratore nazionale antimafia e il procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore CIRAMI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1.1, il senatore CENTARO evidenzia che gli elementi emersi nell'incontro del 10 luglio hanno, a suo avviso, confermato i dubbi e le perplessità circa le modifiche proposte con il disegno di legge in esame. Al riguardo sottolinea che l'attribuzione di un potere di indagine diretta al procuratore nazionale antimafia, anche se con riferimento alle sole misure di prevenzione patrimoniali, introdurrebbe un elemento incompa-

tibile con le sue attuali funzioni di coordinamento e ne snaturerebbe inevitabilmente il ruolo, creando un vero e proprio superprocuratore con competenza sull'intero territorio nazionale.

Il senatore Centaro, confermando quanto preannunziato nel corso dell'ultima seduta, è disponibile ad accettare che al procuratore nazionale antimafia venga attribuito unicamente il potere di richiedere le misure di prevenzione patrimoniale in questione, con assoluta esclusione di quello di svolgere indagini dirette.

Il senatore RUSSO ritiene invece convincenti le considerazioni svolte dal procuratore Vigna che ha, in particolare, rilevato come l'attribuzione del potere di richiedere le misure di prevenzione patrimoniali sarebbe contraddittorio e sostanzialmente inutile se non accompagnato dall'attribuzione dei poteri di indagine indispensabili per acquisire gli elementi sui quali formulare la richiesta di applicazione delle suddette misure.

Circa il rischio di eventuali sovrapposizioni fra le iniziative di diverse procure sono state, poi, rassicuranti le risposte fornite dal procuratore nazionale antimafia e dal procuratore aggiunto.

A questo proposito potrebbe comunque essere presa in considerazione l'introduzione nell'articolato in esame della previsione esplicita dell'obbligo, per il procuratore nazionale antimafia, di informare i procuratori della Repubblica interessati, in ogni caso in cui il primo ritiene necessario richiedere l'applicazione delle misure in questione.

Annuncia pertanto il voto contrario del gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo all'emendamento 1.1.

Il presidente ZECCHINO, nell'annunciare il suo voto contrario sull'emendamento 1.1, sottolinea che la sistematica attenzione prestata dalla Commissione al tema della tutela dei diritti della persona e delle garanzie, attenzione che si è concretata approvando il provvedimento in tema di valutazione delle prove (AS 964) e varando la riforma del reato di abuso di ufficio non può andare disgiunta da un'uguale attenzione ai problemi legati all'emergenza della criminalità organizzata, la perdurante gravità dei quali è innegabile. Non è un caso che le obiezioni più rilevanti alla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in questo momento all'esame dell'altro ramo del Parlamento, hanno fatto leva sull'argomento che tale riforma non sarebbe compatibile con un'efficace azione di contrasto della criminalità organizzata.

In questa prospettiva, l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e dei poteri di indagine diretta di cui all'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965 appare certamente coerente con l'esigenza di rafforzare proprio questa azione di contrasto.

D'altra parte, sottolinea il Presidente, si tratta di attribuire poteri che spettano già anche al questore sul territorio.

Il Presidente suggerisce infine, recependo in parte le indicazioni contenute in alcuni degli emendamenti presentati dai senatori Centaro e Greco, che il potere di richiedere le misure di prevenzione patrimoniale

e i relativi poteri di indagine diretta vengano attribuiti anche ai procuratori distrettuali antimafia e valuta positivamente l'ipotesi prospettata dal senatore Russo di prevedere esplicitamente un dovere di informazione, a carico del procuratore nazionale antimafia, nei confronti dei procuratori della Repubblica. Ritiene oltretutto che l'audizione informale già svolta sia stata utile per comprendere quali siano gli aggiustamenti da apportare al provvedimento, e si dice convinto che essi potranno essere realizzati senza riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Comprende le preoccupazioni del senatore Centaro e fa appello alla sua disponibilità rispetto alle eventuali proposte di modifica per affiancare il procuratore distrettuale antimafia al procuratore nazionale antimafia.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore BATTAGLIA esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente e, pur auspicando che le modifiche proposte con il disegno di legge non portino alla creazione di un vero e proprio superprocuratore antimafia, ritiene comunque che iniziative di questo tipo siano indispensabili per garantire un'efficace azione di contrasto della criminalità organizzata, ferma restando peraltro l'esigenza di assicurare un adeguato quadro di garanzie che consenta di evitare le contrapposizioni e i contrasti che potrebbero verificarsi fra il procuratore nazionale antimafia e le singole procure.

Il relatore CIRAMI sottolinea come il timore di una gerarchizzazione nei rapporti fra la procura nazionale e le singole procure non abbia ragione di essere in quanto l'attribuzione dei poteri in questione al procuratore nazionale antimafia non determinerà un'invasione delle competenze delle procure della Repubblica e consentirà invece alla procura nazionale di porre in essere un'azione più incisiva sul fronte del controllo dei patrimoni della criminalità organizzata, i cui spostamenti spesso oltrepassano i limiti dello stesso territorio nazionale. L'esigenza di coordinamento fra le procure, da più parti sottolineata, di fatto sarà soddisfatta anche senza la previsione esplicita di un obbligo di informativa, che non risulta condivisibile, tra l'altro, anche in quanto implicherebbe proprio il rischio di anticipare, di fatto, una sorta di gerarchizzazione nei rapporti fra gli apparati in questione.

È invece valutabile positivamente l'ipotesi di prevedere l'attribuzione dei poteri previsti dall'articolo 2-*bis* della legge n.575 del 1965, anche ai procuratori distrettuali antimafia oltre che al procuratore nazionale.

Il senatore GRECO è preoccupato, in base all'esperienza di applicazione dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, in particolare circa gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso. Tali norme che hanno, apparentemente, introdotto una figura di magistrato antimafia itinerante, di fatto hanno creato le condizioni per forme di presenza stabile e permanente che hanno - a suo avviso - sottratto potere ai procuratori distrettuali antimafia, al procuratore della Re-

pubblica e al questore con effetti negativi e conflittuali. In alcuni casi, poi, le procure sono state del tutto svuotate di poteri effettivi.

Il senatore CALVI ricorda che nel corso dell'audizione informale tenuta dalla Commissione il 10 luglio scorso il procuratore nazionale antimafia aveva – tra l'altro – posto un forte accento sulla esigenza di razionalizzazione, correttiva della legislazione vigente e che consentisse il massimo del coordinamento, facendo altresì notare come scarso fosse ancora il ricorso alle misure di aggressione degli ingenti patrimoni illegalmente acquisiti.

Il raccordo informativo di cui è stata sollevata l'esigenza dal senatore Russo gli appare un momento centrale, ma rispetto alle modalità ritiene molto convincenti le osservazioni del senatore Cirami, posto che informazioni reciproche per il coordinamento già esistono nei fatti ed è quindi inutile una previsione formale; in caso contrario, gli appaiono condivisibile i rischi paventati dell'introduzione di forme di gerarchizzazione e subordinazione.

Il senatore FASSONE ricorda che in taluni casi di conflitto fra attività del procuratore della Repubblica e poteri di iniziativa del procuratore nazionale antimafia è intervenuto il Consiglio superiore della magistratura che, investito della questione, ha adottato una circolare nella quale riconosceva il potere di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

In una breve interruzione, il senatore GRECO esprime stupore che con una circolare si sia potuta interpretare una norma legislativa.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore FASSONE chiarisce che l'esigenza di una interpretazione non autoritaria si era resa necessaria in quell'occasione dalla mancanza delle condizioni per la pronuncia di altro organo, come la Corte di cassazione.

Dato atto dell'esigenza di una reciproca informazione – esigenza che egli condivide e che ritiene già la prassi fornisca – il problema da risolvere riguarderebbe, in sostanza, il come evitare che insorgano conflitti.

Il senatore RUSSO, con una breve dichiarazione, preannuncia di aver riconsiderato la sua posizione in base alle osservazioni – che ritiene convincenti – esposte dal senatore Cirami.

Il senatore PREIONI si sofferma ripetutamente sulle iniziative riportate dalla stampa odierna per individuare cromaticamente, in Campania, alcuni minori che si rendono ripetutamente colpevoli di fatti di microcriminalità e, dopo essere stato ripetutamente invitato dal PRESIDENTE a rispettare i termini della discussione, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 1.1.

Posto in votazione, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

In sede di esame dell'emendamento 1.2, il presidente ZECCHINO ne prospetta una eventuale riformulazione volta, in tutto l'articolo 1 del provvedimento in esame, ad affiancare il procuratore nazionale antimafia con il procuratore distrettuale antimafia.

A tale ipotesi, il relatore CIRAMI prefigura un suo orientamento favorevole, purchè sia chiaro che in nessun modo debbono crearsi le condizioni per instaurare rapporti gerarchici fra le attività svolte dai detti organi: si riserva di formulare un emendamento nel senso prospettato dal Presidente.

Il senatore GRECO ribadisce le proprie preoccupazioni per i sicuri problemi che insorgerebbero per coordinare l'adozione delle decisioni in tema di misure patrimoniali, aspetto che - a suo giudizio - l'articolo 371-bis non affronta, poichè esso si limita a coordinare gli aspetti dell'attività investigativa.

Il senatore CENTARO mantiene l'emendamento 1.2 e insiste per la sua votazione.

Prendendo la parola per dichiarazioni di voto, il senatore PREIONI preannuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.2 e reitera le considerazioni sulla microcriminalità in Campania rispetto alle quali era stato in precedenza invitato dal Presidente ad attenersi all'argomento della discussione.

Il PRESIDENTE, dopo ulteriori ripetuti inviti in tal senso, gli toglie quindi la parola.

Il RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario e l'emendamento 1.2 è respinto dalla Commissione.

Il relatore CIRAMI presenta ed illustra l'emendamento 1.3.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

163 Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
SENESE*

La seduta inizia alle ore 14.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 9 luglio scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, sottolineando le implicazioni connesse con il tema di indubbia delicatezza che la Commissione sta affrontando in questo momento.

La senatrice SALVATO, dopo aver evidenziato che nessuna misura alternativa alla detenzione e nessun beneficio penitenziario possono considerarsi in senso proprio oggetto di un diritto del condannato, annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.29 e sull'emendamento 1.31, sottolineando come la soluzione di una pura e semplice abolizione dell'ergastolo appaia praticabile anche in considerazione del fatto che per effetto delle limitazioni stabilite dall'articolo 4-*bis* della legge n.354 del 1975, in pratica, la maggior parte dei benefici penitenziari risulta inapplicabile ai condannati per reati gravi.

In conclusione, fa presente che potrebbe comunque votare anche a favore dell'emendamento 1.1 a condizione che esso venga però modificato sia per quanto riguarda i limiti minimo e massimo della nuova pena, sia per quanto riguarda la denominazione della stessa.

Il senatore RUSSO, nel dichiarare, in linea generale, la posizione favorevole all'abolizione della pena dell'ergastolo del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, annuncia, essenzialmente in considerazione di esigenze di carattere sistematico, il voto contrario di tale parte politica sugli emendamenti 1.29 e 1.31.

Non essendo infatti possibile in questo momento pervenire ad una complessiva ridefinizione del sistema delle pene, l'abolizione della pena dell'ergastolo può essere perseguita a condizione, però, che si tenga conto dell'esigenza di evitare incongruenze e contraddizioni nell'ambito complessivo della normativa penalistica, processual-penalistica e penitenziaria. Tutti questi problemi possono essere risolti solo sostituendo all'ergastolo una pena di specie diversa, come propone l'emendamento 1.1 del relatore, ferma restando peraltro la disponibilità sia a rivedere i limiti minimo e massimo della reclusione criminale sia a modificare la denominazione di tale pena.

Ad una soluzione diversa si potrà invece pervenire, in futuro, nel momento in cui si porrà mano ad una riforma complessiva del sistema penale.

Il senatore FOLLIERI annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.31, mentre condivide l'impostazione dell'emendamento 1.1, anche se ritiene preferibile che tale emendamento venga modificato distinguendo i due tipi di reclusione senza utilizzare l'aggettivo criminale. Annuncia, in conclusione, il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore PELLICINI, dopo aver ribadito la contrarietà del Gruppo di Alleanza nazionale all'abolizione della pena dell'ergastolo, sottolinea in particolare i problemi che tale abolizione comporterebbe, sul piano processuale, nei casi in cui ricorrano i presupposti per il giudizio abbreviato.

Conclude annunciando il voto contrario della sua parte politica sugli emendamenti 1.29. 1.31 e 1.1.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea, in via preliminare, che gli emendamenti a sua firma si rifanno al progetto di riforma del libro primo del codice penale elaborato dalla Commissione giustizia del Senato nella XII legislatura (Atto Senato n. 2038). Si tratta di un progetto che non può non essere valutato in maniera senz'altro positiva e che è auspicabile venga ripreso quanto prima, anche per iniziativa dello stesso Governo, per un intervento riformatore di ampia portata sulla materia in questione. Per quanto concerne specificamente l'emendamento 1.31 ne raccomanda l'approvazione alla Commissione, rilevando in particolare l'importanza che avrebbe l'introduzione della figura della semireclusione.

Il senatore GRECO non condivide innanzitutto un modo di procedere con il quale, partendo dal tema dell'abolizione della pena dell'ergastolo – alla quale peraltro è contrario –, si è progressivamente allargato l'oggetto della discussione. Si dichiara contrario quindi sia all'originario disegno di legge n. 211 sia all'introduzione in tale contesto di nuove problematiche.

Annuncia pertanto il suo voto contrario sugli emendamenti in votazione e lo preannuncia sui successivi.

Il senatore CIRAMI, intervenendo a titolo personale, si dichiara favorevole all'abolizione della pena dell'ergastolo, ma perplesso circa la portata complessiva degli emendamenti in votazione. Annuncia pertanto la sua astensione su di essi.

Il senatore PASTORE, pur essendo in linea di principio favorevole all'abolizione dell'ergastolo, manifesta la propria perplessità per l'assenza di un intervento riformatore complessivo e, per tale motivo, annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti in votazione.

Il senatore PETTINATO annuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 1.29 e 1.1.

Il PRESIDENTE relatore si dichiara disponibile a modificare la denominazione di «reclusione criminale», sostituendo quest'ultimo termine.

Il senatore CALLEGARO, pur essendo in linea di massima contrario all'abolizione della pena dell'ergastolo, sottolinea come l'emendamento 1.1 rappresenti indubbiamente un significativo punto di mediazione.

Annuncia pertanto il suo voto contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.31 e la sua astensione sull'emendamento 1.1.

Gli emendamenti 1.29 e 1.31 vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti.

Il presidente SENESE modifica l'emendamento 1.1, sostituendo alla parola «criminale» la parola «speciale».

Resta comunque inteso che, al termine dell'esame degli articoli, in sede di coordinamento, si potrà eventualmente modificare ulteriormente la denominazione della nuova pena.

Concorda la Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato nel testo modificato.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 1 come emendato.

La senatrice SCOPELLITI ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 2.30.

Il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 e lo modifica, sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1 nel testo modificato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 2 come emendato.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 2.0.1 e lo modifica sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 2.0.1, nel testo modificato, viene posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 3.31.

Il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 e lo modifica sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

La senatrice SALVATO suggerisce che i limiti massimo e minimo che l'emendamento 3.1 prevede per la reclusione speciale vengano rivisti in quanto, a suo avviso, eccessivamente elevati.

Il senatore GRECO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.1. e si chiede se le modalità di espiazione della reclusione speciale ivi previste non siano incompatibili con le finalità di cui all'articolo 27 della Costituzione.

La senatrice SCOPELLITI dichiara che la formulazione dell'emendamento 3.1 non può non suscitare forti perplessità, se si considera che cosa possano significare in concreto la previsione dell'obbligo del lavoro, quella dell'isolamento notturno e il riferimento a stabilimenti specificamente destinati ai condannati alla reclusione speciale.

Il PRESIDENTE relatore fa presente che l'emendamento 3.1 è stato formulato in modo da riferire alla nuova pena tutte le prescrizioni che l'attuale codice penale prevede per l'ergastolo.

Il senatore FASSONE evidenzia innanzitutto che, per la parte relativa alla modalità di espiazione della pena, l'articolo 22 del codice penale è stato implicitamente abrogato dalla legge n.354 del 1975, di riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, dagli articoli 21, 33 e 61 di tale legge. L'oratore ritiene opportuna peraltro una riformulazione dell'emendamento 3.1 in modo da evitare che l'introduzione, oggi, di una norma che ripropone il testo dell'articolo 22 del codice penale del 1930 possa essere interpretata come un superamento dell'abrogazione tacita a cui si è prima fatto riferimento.

Il senatore RUSSO propone una riformulazione dell'emendamento 3.1, volta, a ridefinire i limiti minimo e massimo della pena della reclusione speciale, fissandoli rispettivamente in trenta e trentadue anni.

Si svolge quindi un articolato dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori CIRAMI, SALVATO, FASSONE, FOLLIERI e il sottosegretario AYALA, e al termine del quale il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.1, riformulandolo nell'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Interviene quindi il senatore BATTAGLIA il quale richiamandosi ai rilievi svolti dal senatore Pellicini, sottolinea con forza le perplessità che l'introduzione della pena della reclusione speciale solleva, sul piano processuale, con riferimento alle ipotesi in cui risulterebbe applicabile il giudizio abbreviato.

Il PRESIDENTE relatore fa presente innanzitutto che ai problemi ai quali hanno fatto riferimento il senatore Battaglia e il senatore Pellicini, egli ha cercato di porre rimedio con l'emendamento 20.0.1, che modifica l'articolo 442 del codice di procedura penale inserendovi una specifica previsione relativa alle ipotesi di reclusione speciale. Più in generale, il relatore sottolinea che la pena della reclusione speciale si caratterizzerà comunque per un contenuto di maggiore afflittività rispetto a quella della reclusione in conseguenza del fatto che, conformemente a quanto previsto nell'emendamento 2.0.1 testè approvato dalla Commissione, ad essa risulteranno applicabili le norme in materia di liberazione condizionale e di benefici penitenziari che trovano oggi applicazione nei casi in cui è stato inflitto l'ergastolo.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 3.1 (Nuovo testo) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.3, intervengono successivamente i senatori RUSSO, FASSONE e il PRESIDENTE relatore il quale, da ultimo, modifica l'emendamento 4.1 riformulandolo nell'emendamento 4.1(Nuovo testo).

Il rappresentante del GOVERNO si rimette quindi alla Commissione e l'emendamento 4.1 (Nuovo testo) viene posto ai voti e approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.3, mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 vengono ritirati dalla senatrice SCOPELLITI.

La senatrice SCOPELLITI modifica quindi l'emendamento 4.0.3, riformulandolo nell'emendamento 4.0.3 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e approvato.

La senatrice SCOPELLITI ritira quindi gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il PRESIDENTE RELATORE dà per illustrato l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo.

La senatrice SCOPELLITI ritira il suo emendamento 5.2.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

La senatrice SALVATO preannuncia il proprio voto favorevole.

Senza discussione è respinto dalla Commissione il mantenimento dell'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il PRESIDENTE RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.1, soppressivo dell'intero articolo.

La senatrice SCOPELLITI ritira, poi, l'emendamento 6.2

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

La senatrice SALVATO preannuncia il proprio voto favorevole e il mantenimento dell'articolo 6 non è approvato dalla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI, ritira, quindi gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

La Commissione procede all'esame dell'emendamento 7.30, del quale la senatrice SCOPELLITI preannuncia il ritiro.

Il senatore FASSONE suggerisce invece di sfruttare l'occasione che l'emendamento 7.30 rappresenta per approfondire il problema dello stato di interdizione legale dei condannati all'ergastolo.

Seguono interventi della senatrice SALVATO, la quale richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 7 del provvedimento in discussione, il quale si propone di abrogare i primi due commi dell'articolo 32 del codice penale, in tema di interdizione legale e di decadenza dalla potestà dei genitori del condannato all'ergastolo; del senatore RUSSO, che ritiene necessario approvare il successivo emendamento 7.1, presentato dal RELATORE, e del senatore CIRAMI, il quale chiede chiarimenti.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 7.30 e, senza discussione la Commissione approva l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 nel suo complesso nel testo modificato.

Ritirati, poi, dalla senatrice SCOPELLITI gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 la Commissione passa all'esame dell'articolo 8.

La senatrice SCOPELLITI chiede di illustrare l'emendamento 8.2 da lei presentato il cui contenuto è desunto dal testo varato nella precedente legislatura dal cosiddetto comitato Riz per la riforma del codice penale e formalizzato nell'Atto Senato n. 2038.

Il senatore SENESE rileva che l'emendamento in questione introduce un trattamento particolarmente severo poichè prevede la pubblicazione per tutte le sentenze di condanna a pena detentiva superiore a 20 anni.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 8.2 e il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1, espressivo dell'intero articolo.

Il mantenimento dell'articolo 8 è, poi, senza discussione, respinto dalla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'articolo 9.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 9.30.

Il presidente relatore SENESE riformula l'emendamento 9.1 (9.1 Nuovo testo) con le modifiche necessarie ad adeguarlo agli emendamenti 1.1 e 3.1, già approvati dalla Commissione. L'emendamento 9.1 (Nuovo testo) è quindi approvato nel testo modificato.

Il senatore FASSONE prende la parola per richiamare l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che l'approvazione di tale norma ha determinato nella sistematica dell'articolo 64 del codice penale.

Il senatore CIRAMI interviene dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Fassone.

Prendono, poi, la parola il senatore FOLLIERI che approva, invece, la scelta della Commissione e il senatore FASSONE che ribadisce il suo giudizio di incongruità della scelta effettuata.

Il PRESIDENTE relatore precisa che nel testo da lui originariamente proposto la reclusione criminale si estendeva fino ai 35 anni e che essendo stato tale limite modificato dalla Commissione gli effetti richiederanno di essere corretti in altro modo.

Il senatore PREIONI dichiara che le sanzioni penali di natura personale dovrebbero essere meglio calibrate, tenendo conto delle caratteristiche del singolo e soprattutto dell'età del condannato.

Si passa all'articolo 10.

Il PRESIDENTE relatore dà per illustrato l'emendamento 10.1, interamente soppressivo dell'articolo.

Posto in votazione il mantenimento dell'articolo 10, esso è respinto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 11.

L'emendamento 11.30 è ritirato dalla senatrice SCOPELLITI.

Il PRESIDENTE relatore riformula, quindi, il suo emendamento 11.1 nel nuovo testo che tiene conto dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 3.1 (11.1 Nuovo testo).

Il senatore PREIONI ribadisce il suo convincimento che le pene dovrebbero essere calibrate sulla base delle caratteristiche personali dei colpevoli, e in particolare la durata della reclusione andrebbe conteggiata in misura inversa alla età del condannato.

Il senatore FASSONE richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sull'incongruenza che chiaramente emergerebbe dall'approvazione dell'emendamento. Non intende contestare il merito delle decisioni assunte, tuttavia non si può esimere dal registrare che, dal punto di vista sistematico, la scelta della Commissione ha determinato uno sconvolgimento della coerenza interna dell'articolo 66 del codice penale al quale non è possibile porre rimedio senza ritornare sulle decisioni già assunte.

Il senatore RUSSO rileva che nel caso dell'articolo 630 del codice penale alla sistematica generale è già stata fatta eccezione.

Il senatore FASSONE rileva che la fattispecie citata dal senatore Russo è, appunto, speciale mentre l'articolo 66 ha una applicazione di carattere generale.

Seguono sul problema sollevato dal senatore Fassone interventi del presidente RELATORE e dei senatori RUSSO e SALVATO.

Il senatore FASSONE tiene, comunque, a far constatare il suo dissenso per gli effetti sistematici dell'emendamento 11.1

Posto in votazione l'emendamento 11.1 (Nuovo testo) è poi approvato.

Si passa all'articolo 12.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 12.2.

L'emendamento 12.1, interamente soppressivo dell'articolo, è dato per illustrato dal presidente RELATORE.

Posto in votazione il mantenimento dell'articolo 12, esso non è accolto dalla Commissione.

La Commissione procede, quindi, all'esame dell'emendamento 12.0.1.

Il PRESIDENTE relatore, prende atto dei problemi di inserimento della modifica da lui proposta all'interno dell'articolo 72 del codice penale a causa della diminuzione della reclusione speciale a 32 anni, rispetto ai 35 originariamente proposti, anche con riferimento a quanto messo in evidenza dal senatore Fassone.

La senatrice SCOPELLITI chiede chiarimenti – cui rispondono i senatori RUSSO e FASSONE – in merito ai rapporti fra il contenuto dell'emendamento e le norme dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore CIRAMI nota, altresì, che rispetto al testo vigente dell'articolo 72 la proposta di modifica abbassa da tre a due anni il massimo dell'isolamento diurno, lasciando invece inalterato il minimo di sei mesi.

Il senatore FOLLIERI segnala l'esigenza di modificare anche il terzo comma dell'articolo 72, nel quale non può più essere mantenuto il termine ergastolano.

A tale osservazione risponde il PRESIDENTE relatore che ne propone la sostituzione con le parole «il condannato alla reclusione speciale».

Il senatore PREIONI ritiene necessarie alcune modifiche all'emendamento fra le quali – in particolare – un inasprimento delle pene proposte.

La senatrice SALVATO si riallaccia al tema dell'isolamento diurno e ritiene la sopravvivenza di tale istituto assolutamente inaccettabile alle soglie del secondo millennio.

Tale osservazione formula anche con riferimento alle esperienze che ha avuto modo di verificare in occasione della visita a Silvia Baraldini, detenuta negli Stati Uniti. Ricorda che il testo da lei proposto per l'articolo 19 del provvedimento in esame chiede la soppressione dell'articolo 72 del codice penale.

Il senatore FASSONE segnala, a sua volta, il rischio di un arretramento dei trattamenti più favorevoli che attualmente vengono concessi al condannato all'ergastolo a causa della sua sostituzione con il termine «condannato alla reclusione speciale». In merito alla questione dell'isolamento diurno egli, premesso di sottoscrivere totalmente nel merito le osservazioni della senatrice Salvato, mette tuttavia in evidenza come la ragione storica di tale aggravio fosse stata la impossibilità di conseguire

ulteriori aggravamenti di pena. Proprio a tale riguardo, perciò, torna ancora di attualità quanto da lui già segnalato in merito all'esigenza di rivedere il massimo e il minimo della reclusione speciale per superare la necessità di intervenire sull'isolamento.

Seguono interventi delle senatrici SCOPELLITI e SALVATO e del senatore RUSSO sul come procedere per realizzare le ipotesi suggerite dal senatore Fassone.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

164^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2645) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento il senatore MELONI, il quale rileva come esso sia inteso a prorogare fino al 31 gennaio 1998 il termine, previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo. A tale previsione di proroga, contenuta nell'articolo del testo del decreto-legge oggetto di conversione, la Camera dei Deputati ha aggiunto, nel corso dell'esame in prima lettura, due ulteriori articoli. L'articolo 1-bis, comma 1, interpretando le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 551 del 1988, affida al prefetto, oltre che la potestà di fissare i criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, anche quella di determinare i tempi e le modalità della concessione della medesima in relazione alle situazioni concrete, eventualmente in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 1-bis stabilisce che le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 551 del 1988 forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica, ferma restante l'esclusiva competenza dei prefetti circa l'assunzione di qualsiasi decisione in materia. Infine, l'articolo 1-ter, pure esso introdotto dalla Camera dei Deputati, chiarisce che il decreto del ministro dei lavori pubblici previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991 n. 360, inteso a prorogare annualmente il termine per il ri-

lascio degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione nei Comuni di Venezia e Chioggia, deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Il provvedimento all'esame, prosegue il relatore, non costituisce certamente una soluzione radicale dei problemi afferenti alla crisi degli alloggi, in ordine ai quali già sono all'esame del Parlamento diverse proposte di legge intese ad introdurre una disciplina organica della materia. Esso, tuttavia, costituisce uno strumento di durata temporanea necessario ad affrontare la grave situazione di crisi del settore degli alloggi e ad evitare, nel breve periodo, il disagio che si determinerebbe se non fosse prorogata l'operatività degli strumenti previsti dal decreto-legge n. 551 del 1988. Ne raccomanda, pertanto, alla Commissione un sollecito esame.

Ha la parola sull'ordine dei lavori il senatore PREIONI, il quale, chiede se sia stato fissato un termine per la presentazione di emendamenti in Commissione.

Il presidente ZECCHINO - rilevato che il senatore Preioni ha già presentato emendamenti al testo, ricorda che il disegno di legge è molto urgente, essendo già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Assicura il senatore Preioni che sottoporrà alla Commissione la proposta di fissare un termine per gli emendamenti.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Prende la parola il senatore PREIONI, il quale esprime una valutazione negativa sull'intera disciplina legislativa dei rapporti locatizi a partire dal 1978, rilevando come il regime vincolista dei contratti di locazione abbia determinato una crisi del mercato ed una sostanziale indisponibilità di alloggi a fini abitativi. Il provvedimento all'esame si muove nella medesima direzione della legislazione precedente, che ha prodotto un irrigidimento del mercato e una forte crisi del settore delle locazioni abitative, muovendosi sulla linea di un favore verso la parte conduttrice, a sostanziale danno della parte locatrice. Rileva, inoltre, come il provvedimento affidi ad un soggetto non investito di autorità giurisdizionale, quale il prefetto, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio del giudice e come esso non abbia riguardo alla fase giurisdizionale precedente l'ordine di rilascio, che occupa sovente tempi lunghi ed ingiustificati.

Esprime, in conclusione, la propria contrarietà al provvedimento in esame, rilevando come sullo stesso si sia raccolto il consenso di tutte le forze politiche, anche di quelle che esprimono posizioni ideologiche più liberiste.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore PREIONI chiede la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Posta ai voti, la proposta è respinta dalla Commissione.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, iniziando da quelli all'articolo 1.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 all'articolo 1, dei quali è presentatore. In particolare, l'emendamento 1.1 è inteso a ridurre al 1° settembre 1997 la proroga fissata nel decreto-legge al 31 gennaio 1998, mentre l'emendamento 1.2, introducendo il comma 1-*bis*, stabilisce che dal 1 febbraio 1998 l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo avviene secondo quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti, con il voto favorevole del senatore PREIONI.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1-*bis*.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4, dei quali è presentatore. L'emendamento 1-*bis*.1, propone la soppressione dell'articolo 1-*bis*. L'emendamento 1-*bis*.2, subordinato alla mancata approvazione dell'emendamento 1-*bis*.1, chiarisce che il provvedimento di concessione della forza pubblica da parte del prefetto non deve avere durata comunque superiore a trenta giorni; gli emendamenti 1-*bis*.3 e 1-*bis*.4 tendono, invece, rispettivamente ad eliminare il potere prefettizio di determinare i tempi e le modalità della concessione della forza pubblica e, rispettivamente, di fissare il termine di quindici giorni per l'espressione del parere da parte delle commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 551 del 1988.

Posti ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti sono respinti, con il voto favorevole del senatore PREIONI.

Concluso l'esame degli emendamenti presentati, la Commissione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento all'esame, autorizzandolo alla relazione orale.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 458)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Si procede nell'esame del testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo) precedentemente accantonato.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo) è approvato, con il voto contrario della senatrice SALVATO.

Il sottosegretario MIRONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 15.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 15.0.1 è posto ai voti ed approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.13, di contenuto identico all'emendamento 11.14, e 12.1, di contenuto identico all'emendamento 12.2, precedentemente accantonati.

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 11 e 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.4 (identico all'emendamento 16.3), 16.5, 16.8 e 16.6 (identico a 16.7).

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 16.3 viene dichiarato decaduto.

Con il parere favorevole del RELATORE Bucciero e del rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, gli emendamenti 16.8 e 16.6, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 16.7, sono separatamente posti ai voti ed approvati con il parere favorevole del RELATORE.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 16 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 risulta precluso in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7 e 17.8.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 17.4.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti ed approvato l'emendamento 17.5.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 17.6.

Per l'assenza della proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 17.7.

Il senatore CENTARO modifica quindi l'emendamento 17.8, sostituendo la parola «fraudolentemente» con le parole «a fini fraudolenti».

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e con il voto contrario della senatrice SALVATO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 17.8, nel testo modificato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 17 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.2a e 18.3.

IL RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 18.1, di contenuto identico all'emendamento 18.2.

Il sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1, di contenuto identico all'emendamento 18.2.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2a e 18.3.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione sugli emendamenti 18.2a e 18.3.

Con il voto contrario della senatrice SALVATO e della senatrice BONFIETTI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 18.2a.

Con il voto contrario della senatrice SALVATO e della senatrice BONFIETTI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 18.3.

Con il voto contrario della senatrice BONFIETTI, è posto ai voti ed approvato l'articolo 18 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 19.1.

Acquisito il parere contrario del relatore BUCCIERO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 19.2.

Il relatore BUCCIERO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 19.3, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Con il voto contrario della senatrice BONFIETTI l'emendamento 19.3 è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e, dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 19.4 è approvato con il voto contrario della senatrice BONFIETTI.

Con il voto contrario dei senatori SALVATO, MELONI e BONFIETTI è approvato l'articolo 19 come emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 20.

Il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 20.0.1, stante l'assenza del proponente.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 20.0.1 è posto ai voti ed approvato.

Il relatore BUCCIERO osserva che a seguito delle votazioni effettuate, si configura un testo che assorbe i disegni di legge nn. 1496 e 458, mentre per il disegno di legge n.458 ritiene che l'argomento debba restare separato. Propone pertanto di disgiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n.. 458 che potrà proseguire nei tempi più rapidi il suo *iter* presso la Commissione.

Conviene la Commissione.

La Commissione passa, quindi, alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice SALVATO annuncia il proprio voto contrario al disegno di legge che ritiene un testo farraginoso e contraddittorio ed altresì con caratteristiche poco convincenti come – in particolare – quella di cui all'articolo 18 che le appare inserita in un'ottica di favore nei confronti del pentitismo che ella non può condividere.

Il senatore CENTARO sottolinea come il testo definito dalla Commissione, pur con i correttivi e i miglioramenti che ad esso potranno essere apportati già in sede di coordinamento e poi eventualmente nel prosieguo dell'esame, assicuri comunque un quadro normativo idoneo a garantire più avanzate ed efficaci forme di tutela del diritto d'autore. Un intervento incisivo in questa direzione appare indispensabile, come più volte evidenziato, sia alla luce degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, sia in considerazione della pressante necessità di reprimere attività illecite che hanno assunto dimensioni e caratteri estremamente preoccupanti, anche in quanto sottoposte per lo più al controllo della criminalità organizzata.

Il senatore MELONI annuncia il proprio voto favorevole, pur nutrendo perplessità circa gli aspetti sanzionatori del disegno di legge che, per la mancata approvazione di alcuni emendamenti correttivi, risultano squilibrati. Si augura che l'esame in Assemblea possa rimediare a tali carenze.

Il senatore VALENTINO è favorevole, ritenendo il disegno di legge una risposta sul piano sanzionatorio non eccessiva rispetto alla gravità dei fenomeni criminali sui quali si interviene.

La senatrice BONFIETTI annuncia il proprio voto favorevole anche se con alcune perplessità determinate dall'inserimento nel testo approvato delle norme che premiano i fenomeni del pentitismo, in particolare l'articolo 18. Ritiene che tale ampliamento abbia sbilanciato il provvedimento con una forse eccessiva dose di profili sanzionatori.

Il presidente ZECCHINO esprime forti riserve sul disegno di legge, in particolare per quanto riguarda l'articolo 18.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1920**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

CENTARO, GRECO

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».

1.2

CENTARO, GRECO

In tutto l'articolo, aggiungere, ovunque, ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» aggiungere le altre: «e il procuratore distrettuale antimafia».

1.3

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211

Sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione criminale, la reclusione e la multa».

1.1

IL RELATORE

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«Art. 1.

(Abolizione dell'ergastolo)

1. È abolita la pena dell'ergastolo.
2. Quando per un delitto la legge stabilisce la pena edittale dell'ergastolo o della reclusione superiore a ventiquattro anni, queste sono sostituite dalle reclusioni nella misura di anni ventiquattro.
3. Se l'ergastolo è previsto per la realizzazione di una circostanza aggravante come sanzione di specie diversa da quella ordinaria del reato, ad essa è sostituita la reclusione fino ad anni trenta.
4. I limiti agli aumenti ed alle diminuzioni di pena per la ipotesi di concorso di circostanze e di concorso di reati sono stabiliti secondo le disposizioni vigenti per la reclusione.
5. L'esecuzione della pena è disciplinata secondo le disposizioni vigenti per la reclusione».

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 73, comma 2, codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la reclusione della misura di anni trenta”.

Art. 1-ter.

(Modifica dell'articolo 54, comma 4, ordinamento penitenziario)

1. L'articolo 54, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. Ai condannati alla pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni la presente disposizione non si applica per la ammissione al beneficio dei permessi-premio».

Art. 1-quater.

(Norme transitorie)

1. Se la condanna all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ai ventiquattro anni di reclusione, è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

2. La limitazione di cui all'articolo 54, comma 4, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 3, non si applica nei confronti di chi, detenuto al momento dell'approvazione della presente legge, abbia già beneficiato di un permesso-premio».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4 e gli articoli da 7 a 20.

1.29

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 17. - *(Pene principali: specie)* – Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la semireclusione;
- 3) La multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda”».

1.31

SCOPELLITI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis. - 1. (*Pene sostitutive: specie*) – Le pene sostitutive della pena della reclusione sono:

- a) assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- b) gli arresti domiciliari;
- c) la libertà vigilata;
- d) l'affidamento in prova al servizio sociale;
- e) il programma socio-terapeutico per i tossicodipendenti».

1.0.1

SCOPELLITI

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-ter. L'articolo 19 del codice penale è così sostituito:

«Art. 19 - (*Pene accessorie*) – Le pene accessorie sono:

- a) interdizione da un pubblico ufficio;
- b) interdizione da una attività professionale o imprenditoriale;
- c) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori».

1.0.2

SCOPELLITI

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-quater. - 1. L'articolo 20 del codice penale è così sostituito:

«Art. 20 - (*Regole generali*) – Le pene principali e le pene sostitutive sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.

Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa. Salvo che la legge disponga altrimenti le pene accessorie hanno la seguente durata:

- a) nel caso di condanna a pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa, la durata è quella della pena detentiva inflitta;
- b) nel caso di condanna alla pena della multa o dell'ammenda, la durata corrisponde alla metà della pena detentiva prevista per il caso che la pena pecuniaria fosse stata convertita;
- c) nel caso di conversione della pena pecuniaria, la pena accessoria consegue di diritto al momento in cui il provvedimento di conversione diventa definitivo ed ha una durata corrispondente alla pena convertita.

Quando per effetto del cumulo con la pena principale e la pena sostitutiva le pene accessorie risultino in concreto sproporzionate alla gravità del reato e superflue allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del condannato, il giudice può con la sentenza di condanna escluderne o limitarne l'applicazione».

1.0.3

SCOPELLITI

Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione criminale, la reclusione e l'arresto».

2.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 18. – (*Denominazione e classificazione delle pene principali*).

– Per pene detentive o restrittive della libertà personale si intendono la reclusione, la semireclusione e le pene sostitutive.

Per ogni effetto giuridico la semireclusione e le pene sostitutive si considerano alla stessa stregua della reclusione; ogni riferimento fatto dalla legge alla reclusione si intende esteso alla semireclusione e alle pene sostitutive.

Per pene pecuniarie si intendono la multa e l'ammenda.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se convertita”».

2.30

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, quando nelle disposizioni del codice penale o di altre leggi è prevista la pena dell'ergastolo, questa è sostituita dalla pena della reclusione criminale».

2.0.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 22. - (*Reclusione criminale*). – La reclusione criminale si estende da trentuno a trentaquattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione criminale può essere ammesso al lavoro all'aperto”».

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 22. - (*Reclusione speciale*). – La pena della reclusione criminale si estende da 30 a 32 anni”».

3.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è abrogato».

3.31

SCOPELLITI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - (*Reclusione*). – La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni”».

4.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - (*Reclusione*). – La pena della reclusione si estende da tre mesi a trenta anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati. Essa comunque si computa e si applica a giorni, mesi ed anni”».

4.3

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (*Semireclusione*). – 1. La pena della semi reclusione consiste:

- a) nella semilibertà;
- b) nella semidetenzione».

4.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - (*Multa*). – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire cento milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da cinquantamila a cinque milioni”».

4.0.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater. 1. L'articolo 25 del codice penale è abrogato».

4.0.3

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. 1. L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Arresto). – La pena dell'arresto si estenda da 5 giorni a tre anni».

4.0.3 (Nuovo testo)

SCOPELLITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-quinquies. 1. L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Ammenda). – La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire settantacinquemila nè superiore a lire cinquanta milioni».

4.0.4

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies. - (Pene pecuniarie proporzionali). – 1. La legge può determinare i casi nei quali le pene pecuniarie sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali possono essere ridotte dal giudice quando la condanna superi i limiti di ragionevolezza.

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge per il reato sino al triplo, o diminuire sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».

4.0.5

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-septies. – 1. Dopo il CAPO II del codice penale è inserito il seguente:

“CAPO II-bis.

DELLE PENE SOSTITUTIVE

Art. 27-bis. - (Pene sostitutive). – Il giudice con la sentenza di condanna alla reclusione può disporre che tutta o parte della pena sia

eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal presente codice”».

4.0.6

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*octies*. – 1. Al CAPO II-*bis* del codice penale, dopo l'articolo 27-*bis*, inserire il seguente:

“Art. 27-*ter*. - (*Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro*). – 1. L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere disposta solo nei confronti di soggetti che siano abili al lavoro e per le quali lo svolgimento di attività lavorativa adempia alla concreta finalità di rieducazione e di reinserimento nella società lavorativa.

2. Qualora il soggetto, senza giusta causa, non si adegui all'attività lavorativa, il giudice dell'esecuzione dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione.

3. Qualora il soggetto non intenda prestare il lavoro previsto nella colonia agricola o nella casa di lavoro, può chiedere al giudice della esecuzione, con domanda irrevocabile, di scontare la pena in carcere”».

4.0.7

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*novies*. – 1. Al CAPO II-*bis* del codice penale, dopo l'articolo 27-*bis*, inserire il seguente:

“Art. 27-*quater*. - (*Arresti domiciliari*). – 1. Il condannato agli arresti domiciliari non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza e non può comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2. Se il magistrato di sorveglianza accerta che ricorrono particolari esigenze, può autorizzare il condannato a comunicare, entro determinati limiti di tempo, con persone specificamente indicate.

3. Se il magistrato di sorveglianza accerta che il condannato non ha altre possibilità per provvedere alle indispensabili esigenze di vita o che versa in situazione di assoluta indigenza, può autorizzarlo ad esercitare, nei limiti di tempo e di luogo necessari, un'attività lavorativa che gli consenta di procurarsi i mezzi di sostentamento”».

4.0.8

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*decies.* - 1. Al CAPO II-*bis* del codice penale, dopo l'articolo 27-*bis*, inserire il seguente:

“Art. 27-*quinquies.* - (*Libertà vigilata*). - 1. Il giudice con la sentenza di condanna impone alla persona in stato di libertà vigilata due o più delle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di espatrio;
- b) obbligo di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria in giorni ed ore determinati;
- c) divieto di frequentare luoghi di pubblico spettacolo, anche sportivo;
- d) divieto di dimorare in un determinato luogo e di accedervi;
- e) obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune o della provincia di abituale dimora;
- f) sospensione della patente di guida;
- g) divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora in giorni o periodi determinati;
- h) esecuzione di prestazioni lavorative di utilità sociale. A questa prescrizione può essere aggiunto l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora per uno o due giorni alla settimana, non coincidenti con giorni in cui deve svolgere le prestazioni lavorative di utilità sociale.

2. Il giudice può imporre altre prescrizioni idonee a realizzare la funzione rieducativa della pena e ad evitare l'occasione di nuovi reati.

3. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata al magistrato di sorveglianza che la esercita in modo da agevolare, anche mediante il lavoro, il reinserimento del condannato nella vita sociale e da favorirne la prestazione d'opera nell'interesse della collettività secondo le proprie attitudini.

4. La persona minorenni condannata ad una pena della reclusione non superiore a cinque anni che è posta in libertà vigilata è affidata ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza.

5. Se una delle prescrizioni previste dal comma 1 non può essere realizzata o quando essa risulti eccessivamente gravosa il magistrato di sorveglianza, con provvedimento motivato, può sostituirla con un'altra delle prescrizioni previste dallo stesso comma.

6. Qualora la persona soggetta a libertà vigilata, senza giusta causa, non osservi le prescrizioni ad essa imposte, il magistrato di sorveglianza dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione”».

4.0.9

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*undecies.* - 1. Al CAPO II-*bis* del codice penale, dopo l'articolo 27-*bis*, inserire il seguente:

“Art. 27-*sexies.* - (*Espulsione dello straniero dallo Stato*). - 1. Salvo diversa disposizione di diritto internazionale o comunitario il giudice

può ordinare l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato a una pena detentiva non superiore a cinque anni quale pena sostitutiva di tutta o parte della pena inflitta.

2. Nei confronti dello straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, o che rientra nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un tempo pari alla durata della pena, sono eseguite la pena detentiva e la pena pecuniaria previste nella sentenza di condanna senza possibilità di reiterare l'espulsione ed applicare altre pene sostitutive».

4.0.10

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-duodecies. - (Applicazione delle pene accessorie). - 1. Le pene accessorie si applicano nei limiti e per i reati stabiliti nella presente legge e nelle leggi speciali.

2. Tutte le pene accessorie sono temporanee».

4.0.11

SCOPELLITI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«La dichiarazione di abitualità, di tendenza a delinquere o di professionalità nel delitto importa l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo corrispondente alle condanne complessivamente eseguite.

Salvo gli altri casi previsti dalla legge, l'interdizione consegue ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, ad un pubblico servizio o ad un ufficio previsto da questo articolo».

5.2

SCOPELLITI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 29 del codice penale è abrogato».

6.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 30 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 30. – (*Interdizione da una attività professionale o imprenditoriale*). – L'interdizione da una attività professionale o imprenditoriale priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione, concessione o licenza dell'Autorità, e importa la sospensione degli atti relativi.

Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'interdizione consegue ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti”».

6.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

1. L'articolo 31 del codice penale è abrogato».

6.0.2

SCOPELLITI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. L'articolo 32 del codice penale è abrogato».

7.30

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel comma 3 dell'articolo 32 le parole “alla reclusione” sono sostituite dalle seguenti: “a pena detentiva per delitto”»

7.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 34. - (*Interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori*). –

1. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori.

2. Salvo diversa disposizione di legge la condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa l'interdizione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

3. L'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetta sui beni del figlio in base alla legge vigente.

4. Il giudice dà notizia dell'avvenuta interdizione al giudice tutelare il quale provvede con immediatezza nell'interesse dei minori”».

7.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. L'articolo 35 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 35. - (*Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*). – 1. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

2. Salvo gli altri casi previsti dalla legge essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio”».

7.0.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

2. Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'incapacità di cui al comma 1 consegue ad ogni condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione e per quelli commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, ed importa l'interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

7.0.3

SCOPELLITI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 36. - *(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)* 1. La sentenza di condanna a pena detentiva superiore a venti anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza ed è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

2. La pubblicazione è fatta per estratto; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

3. Gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata sono stabiliti dalla legge"».

8.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. L'articolo 37 del codice penale è abrogato».

8.0.1

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. All'ultimo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e quella della reclusione criminale gli anni trentacinque"».

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. All'ultimo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e quella della reclusione speciale gli anni trentadue"».

9.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.30

SCOPELLITI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. La seconda parte dell'articolo 66 del codice penale è sostituita dalla seguente:

“1) gli anni trentacinque, se si tratta della reclusione criminale;

- 2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 4) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis"».

11.1

SENESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. La seconda parte dell'articolo 66 del codice penale è sostituita dalla seguente:

- “1) gli anni trentadue, se si tratta della reclusione speciale;
- 2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 4) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis"».

11.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'articolo 66 del codice penale è così sostituito:

“Art. 66. – (*Concorso di circostanze*). – 1. Nel caso di concorso di più circostanze, anche eterogenee, si applicano nell'ordine gli aumenti e le diminuzioni previsti per ciascuna di esse, partendo da una pena-base determinata in rapporto alla gravità del reato inclusi tutti gli elementi che non siano già previsti dalla legge come circostanza del reato.

2. In nessun caso la pena detentiva può essere aumentata o diminuita oltre i due terzi dei limiti edittali.

3. Se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione di anni trenta la pena non può essere comunque inferiore a diciotto anni nè superiore ad anni trenta”».

11.30

SCOPELLITI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

SENESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. L'articolo 67 codice penale è abrogato».

12.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I primi due commi dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti come segue:

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione criminale, si applica detta pena nella misura di anni trentacinque con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione criminale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena della reclusione criminale con l'isolamento diurno da due a diciotto mesi”»

12.0.1

SENESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: “Alla pena della reclusione criminale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione criminale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un terzo”».

20.0.1

SENESE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2645**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998», con le seguenti: «è da ultimo prorogato fino al 1° settembre 1997 e non è in nessun caso ulteriormente prorogabile».

1.1

PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, dal 1° febbraio 1998 l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione avviene secondo quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione».

1.2

PREIONI

Sopprimere l'articolo.

1-bis.1

PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «della concessione della medesima» aggiungere le seguenti: «che non deve essere comunque superiore a 30 giorni».

1-bis.2

PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «è attribuita la» aggiungere la parola: «sola».

Conseguentemente sopprimere le parole: «oltre che».

Sempre al comma 1, sopprimere le parole da: «anche di determinare» fino alla seguenti: «dell'ufficiale giudiziario».

1-bis.3

PREIONI

Al comma 2, dopo le parole: «forniscono pareri» aggiungere le seguenti: «entro 15 giorni dal recepimento degli atti».

1-bis.4

PREIONI

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1496, 458 E 2157**

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“2. I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge”».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“4. È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: “e dall'articolo 171-ter,”.

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

“g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati”.

5. Alla lettera *a*) dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: "opere pubblicate per le stampe, opere multimediali,".

6. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 181-*ter*. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.

2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni"».

6.0.1 (Nuovo testo)

PETTINATO

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati».

15.0.1

IL GOVERNO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

16.2

BONFIETTI

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo capoverso con i seguenti:

«2. Chiunque acquista o noleggia consapevolmente supporti audiovisivi, fonografici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'articolo 171-ter, con la sanzione amministrativa di lire centomila non riducibile, per ogni copia acquistata o noleggiata.

3. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle copie acquistate o noleggiate la pena è dell'arresto sino a trenta giorni dell'ammenda sino a lire due milioni nonchè della pubblica della sentenza su uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.

16.9

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette».

16.3

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «connessi al suo esercizio» sopprimere le parole: «e destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette».

16.4

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le altre: «o informatici o multimediali».

16.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «di cui all'articolo» aggiungere le parole: «171-bis e all'articolo».

16.8

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere dopo le parole: «o noleggiata» le seguenti: «e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un giornale quotidiano a diffusione nazionale».

16.6

CENTARO, GRECO

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere infine le seguenti parole: «e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un quotidiano a diffusione nazionale».

16.7

FOLLIERI

Art. 17.

All'articolo 17, anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Dopo il 3-bis dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“3-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico od elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o in banche-dati;

b) compie uno dei fatti previsti nella lettera precedente mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso alla abusiva riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le riproduzioni suddette”».

17.1

RUSSO

Al comma 1, all'articolo 171-quinquies menzionato, al capoverso 2, aggiungere, dopo le parole: «agli artt.», le parole: «171-bis».

17.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, all'articolo 171-quinquies menzionato, capoverso 2, dopo le parole: «o fonografici», aggiungere le parole: «o informatici o multimediali».

17.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies richiamato, capoverso 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le altre: «ai precedenti commi».

17.4

PASSIGLI

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies citato, capoverso 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1 si applica», con le parole: «di cui ai precedenti commi si applicano».

17.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies citato, capoverso 3, prima riga, sostituire: «comma 1», con: «comma 2».

17.6

BONFIETTI

Al comma 1, dopo l'articolo 171-sexies citato, aggiungere il seguente:

«Art. 171-septies.

1. Qualora il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque fraudolentemente produca, ponga in vendita, importi promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e l'ammenda a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

3. Il reato è procedibile d'ufficio».

17.7

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, dopo l'articolo 171-sexies citato, aggiungere il seguente:

«Art. 171-septies.

1. Qualora il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque fraudolentemente produca, ponga in vendita, importi promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e l'ammenda a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».

17.8 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

18.2 BONFIETTI

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le parole: «171-bis».

18.2a CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 3, dopo la parola: «previste» aggiungere le parole: «dall'articolo 171-bis, comma 1 e».

18.3 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1 RUSSO

Sopprimere l'articolo.

19.2 IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le parole: «o informatici o multimediali».

19.3 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «fonografico» aggiungere le parole: «informatici o multimediale».

19.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Art. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma sei, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-bis. I soggetti indicati nel comma tre devono presentare alla SIAE ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 7, ovvero se sussistano seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma dell'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si applica altresì il comma 2 di detto articolo 160.”».

20.0.1

RUSO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2481) Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BRATINA, il quale fa presente innanzitutto che la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali è stata stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa ma è aperta alla firma anche degli Stati non aderenti a tale organizzazione internazionale. Oggetto dell'accordo è un problema di grande rilevanza per la civiltà contemporanea, che emerse a livello europeo dopo la prima guerra mondiale, quando la frammentazione degli imperi preesistenti provocò la nascita di un gran numero di Stati, i cui confini non sempre coincidevano con la distribuzione dei popoli sul territorio. Sorse così il problema della coesistenza di diverse identità nazionali nello stesso Stato: il modo in cui tali identità sono entrate in dialettica tra di loro ha provocato lo scoppio di nuovi conflitti ovvero un autentico pluralismo linguistico e culturale.

La convenzione in esame è centrata sui diritti delle persone più che sulla tutela dell'identità culturale delle minoranze nazionali, che ha trovato invece un alto riconoscimento nel discorso di Papa Wojtyla sui diritti delle nazioni, che pronunciò all'Assemblea Generale dell'ONU. Il testo in esame costituisce comunque un importante passo in avanti dalla ideologia della concessione di alcuni diritti alle minoranze, alla politica della promozione delle specificità linguistiche e culturali. Si inizia finalmente a capire che le minoranze nazionali costituiscono una ricchezza

per gli Stati che le ospitano e, nel complesso, formano il mirabile mosaico etnico-linguistico su cui poggia tanta parte della cultura europea.

Ricordato che il testo della convenzione-quadro si limita ad affermare i principi fondamentali, che dovranno essere concretizzati dalla legislazione statale, il senatore Bratina fa presente che il problema della minoranza tedesca in Alto Adige ha già avuto una soluzione ampiamente vincolata ad accordi internazionali, mentre resta aperta la questione del confine nord-orientale, per la quale il Governo sta elaborando risposte originali in linea con il sentire democratico delle popolazioni interessate.

Il senatore TABLADINI, dopo aver dato un saggio dell'incomprensibilità dell'idioma lombardo per la quasi totalità dei senatori presenti, ritiene singolare che non siano contemplate dalla convenzione le lingue parlate dalle popolazioni di intere regioni, in quanto erroneamente ritenute dialetti. Si tratta invece di minoranze nazionali che avrebbero diritto al riconoscimento della loro lingua e della loro cultura. In ogni caso il Gruppo della Lega Nord voterà contro il disegno di legge in esame, non condividendo l'articolo 21 della convenzione, là dove implicitamente si considera intangibile l'integrità territoriale degli Stati.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere il giudizio sulla convenzione espresso dal relatore e chiede al rappresentante del Governo quanti paesi hanno sottoscritto l'accordo in esame e quanti finora l'hanno ratificato. Chiede altresì se gli Stati nati dalla dissoluzione dell'*ex* Jugoslavia abbiano sottoscritto la convenzione.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea la grande rilevanza della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che forse risulta svilita dalla presenza nel testo del disegno di legge di una norma riguardante lo stanziamento di 11 milioni di lire per le spese di missione di qualche funzionario; la copertura di tali oneri andrebbe più opportunamente ricercata sui normali stanziamenti di bilancio.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara di condividere la relazione del senatore Bratina osservando che la nazione non è un fatto etnico, ma è il prodotto di una dialettica tra l'irrazionalità della storia – che si incarna nei miti e nelle ideologie ereditate dal passato – e la razionalità delle istituzioni che danno un assetto giuridico e politico a ciascuna nazione. A differenza di altri paesi europei, l'Italia e la Germania rappresentano esempi di nazioni quasi mai in equilibrio, poichè l'irrazionalità della loro storia e della loro cultura, da un lato, e la razionalità del loro sistema istituzionale raramente si sono riuscite a comporre in un assetto equilibrato.

Peraltro persino l'integrazione europea potrebbe sprigionare una pericolosa irrazionalità se prevalesse la concezione di una Europa delle regioni, che sarebbe una realtà antistorica, mentre un'Europa degli Stati può più realisticamente contemperare le esigenze del presente con il retaggio del passato.

Il relatore BRATINA fa presente anzitutto al senatore Tabladini che è necessario un approccio pragmatico alla questione della lingua, non essendoci criteri incontrovertibili per distinguere un idioma nazionale da un dialetto. Con riferimento all'intervento del senatore Vertone Grimaldi, riconosce la centralità dello Stato-nazione nella storia europea, ma ricorda che esso ha prodotto anche il nazismo. È inevitabile che ogni nazione abbia nel suo patrimonio culturale mitologie etniche, ma è compito delle classi dirigenti indirizzarle verso una cultura fatta di razionalità e di tolleranza.

Il sottosegretario FASSINO concorda con il relatore e si riserva di rispondere alle domande rivoltegli dal senatore Porcari.

Il presidente MIGONE invita il rappresentante del Governo a farsi interprete anche della sollecitazione della senatrice Squarcialupi, relativa alla copertura finanziaria dei disegni di legge recanti autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali. Si tratta di un problema più volte sollevato dalla Commissione negli ultimi anni, che può trovare soluzione con un'attenta previsione delle spese per le missioni in sede di elaborazione del bilancio di ciascun Ministero, lasciando al fondo globale esclusivamente la copertura dei disegni di legge recanti oneri diversi dalle spese per il personale.

Avverte poi che non tutte le Commissioni consultate hanno espresso il previsto parere sul disegno di legge in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1270) *Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja*

(Discussione e approvazione)

Il relatore BRATINA ricorda brevemente il prestigio dell'Accademia di diritto internazionale de L'Aja, istituto cui l'Italia già partecipa attivamente tramite scambi e collaborazioni fra studiosi e ricercatori. Si prevede quindi per il funzionamento dell'istituzione una contribuzione di 50 milioni, cifra relativamente modesta rispetto a quella versata dagli altri paesi membri, per cui raccomanda la sollecita approvazione.

Il sottosegretario FASSINO si rimette alle considerazioni del relatore condividendole pienamente.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole mette ai voti separatamente gli articoli 1, 2 e 3 che risultano approvati.

La Commissione approva quindi il provvedimento nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO SPENA ricorda brevemente l'impegno dell'Italia nella lunga messa a punto della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo, dal 1950 in poi, per cui ben 10 protocolli sono stati approvati e messi in funzione, prima di questo undicesimo che ha sollevato sin dalle prime stesure un atteggiamento critico non certo imputabile alla cattiva volontà italiana, accusa che invece oggi ci si attira a causa del ritardo della ratifica. Ricorda brevemente il contenuto di questa radicale riforma, scaturita dall'aumento del contenzioso internazionale che ha reso necessario una modernizzazione dell'intero sistema: in primo luogo si è eliminato il carattere facoltativo del ricorso, si è inoltre soppressa la competenza del Comitato dei Ministri e si è raggruppato il procedimento in un'unica sede composta da giudici permanenti in rappresentanza di ciascuno Stato, con possibilità di riesame interno.

Ricordando brevemente l'approfondimento già svolto in Commissione in occasione delle audizioni del componente della Commissione europea dei diritti dell'uomo professor Benedetto Conforti, nonché del giudice della Corte professor Carlo Russo, osserva che il nodo su cui si appunta la critica di incostituzionalità è costituito dalla commistione nelle due fasi di giudizio degli stessi due giudici, il relatore e il giudice nazionale, che hanno partecipato alla prima fase: l'Italia sollevò sin dall'inizio un'opinione contraria ma nell'evoluzione delle trattative, la mediazione fra la posizione di quei paesi che volevano un solo grado di giudizio e quelli che invece volevano mantenerne due, ha portato alla formulazione attuale dell'articolo 27. Se è vero che nel diritto internazionale sono presenti aspetti variamente discutibili delle procedure giurisdizionali, in questo caso la critica appare giusta e ineccepibile e si basa su tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, consolidata sull'eccepire violazione dei diritti dell'uomo nel caso in cui lo stesso giudice partecipi a differenti gradi di giudizio, che paradossalmente potrebbe far saltare tutto il sistema proprio su una procedura che ha come oggetto la tutela e la salvaguardia di questi diritti. Per questo motivo non ritiene di proporre alla Commissione la ratifica del provvedimento, sul quale non nasconde comunque un giudizio globalmente positivo, suggerendo una sospensione che permetta al Governo di rinegoziare questo nodo senza timore ispirato al realismo politico, considerando che forse ciò potrebbe offrire lo spunto ad altri paesi che hanno già ratificato di rivedere una posizione troppo frettolosamente assunta.

Il sottosegretario FASSINO rileva che il Governo non può accettare la proposta di sospensione avanzata dal relatore e che rifiuta di bollare l'intenzione di ratificare solo come atto asservito al realismo politico.

Si appella innanzitutto al buonsenso rifiutando di credere che tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa abbiano ratificato sulla base di valutazioni insensibili e superficiali ignorando argomenti tipici di patrie del diritto come la Germania e la Francia o di altri come i paesi scandinavi così attenti al rispetto dei diritti dell'uomo. Quanto al merito, ritiene di sottolineare il vantaggio della soppressione di un organo a valutazione politica quale il Comitato dei Ministri, per giungere a una nuova configurazione che si basa su una composizione e su criteri di tipo unicamente giurisdizionale, il che offre senza dubbio maggiori garanzie. Osserva che sulla base di studi effettuati da esperti della materia non appare quell'incompatibilità con i principi costituzionali italiani, in quanto non si può applicare *sic et simpliciter* un principio di diritto penale interno a situazioni di diritto internazionale che riguardano piuttosto la posizione degli Stati di fronte alla Comunità. Venendo poi a esaminare questi due giudici che rivestirebbero doppia funzione, ritiene che invece essi garantiscano un passaggio di informazioni e conoscenza assolutamente irrinunciabili, mantenendo altresì la rappresentanza dello Stato in tutti e due i livelli di giudizio attraverso la riproposizione dello stesso giudice nazionale: non è poi da sottacere che il Collegio giudicante è composto di 17 giudici e che quindi la proporzione è numericamente irrilevante. Le sentenze della Corte costituzionale richiamate dal relatore appaiono tutte riferite al procedimento penale mentre ricorda che nel processo civile da poco riformato esiste la previsione di una forma di associazione successiva di giudici che hanno partecipato al primo grado di giudizio. In definitiva il Governo non ritiene che vi siano ostacoli sul piano giuridico non essendo applicabile per analogia una regola che riguarda un altro campo. Dal punto di vista realistico appare impossibile sia ratificare con riserva sia rinegoziare con 35 Stati un testo già da tutti ratificato, e ritiene del tutto irrealistica la posizione di un blocco da parte dell'Italia, che invece dovrebbe permettere di terminare questa procedura prima del vertice dei Capi di Stato di Governo dei paesi del Consiglio d'Europa previsto per il prossimo ottobre.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

SULLA RECENTE VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE DIFESA AL CONTINGENTE ITALIANO DELLA FORZA MULTINAZIONALE DI PACE IN ALBANIA

(A007 000, C04^a, 0050^o)

Il presidente GUALTIERI dà conto della visita, svoltasi il 10 luglio a Tirana e Korce di una delegazione della Commissione difesa al contingente italiano in Albania, e riferisce di aver acquisito opinioni estremamente positive.

Prende la parola il senatore LORETO, che svolse le funzioni di Capo-delegazione, per sottolineare l'estrema proficuità di quella visita: infatti, è stato possibile testimoniare l'interesse estremo col quale il Senato segue l'attività del contingente italiano, e della Forza multinazionale di pace in generale. Al contempo, è stato possibile percepire come l'ottimo funzionamento dell'intera missione militare possa contribuire ad accrescere il prestigio internazionale del nostro Paese.

Il senatore UCCHIELLI ribadisce l'utilità della conoscenza diretta dei problemi e trae spunto dalla recente visita per auspicare l'introduzione di un nuovo metodo di lavoro che dia spazio ad accertamenti *in loco* per conoscere in modo approfondito prima di deliberare.

Il senatore PELLICINI esprime l'apprezzamento più convinto circa l'elevato livello di professionalità di tutte le Forze italiane impegnate, e cita in particolare l'8 Reggimento bersaglieri, visitato dalla delegazione della Commissione il 10 luglio scorso. Ritiene di far presente che si è

ricavata l'impressione di aver incontrato ottimi ufficiali e soldati all'altezza dei delicati compiti. Ne trae spunto per invitare i Commissari ad accelerare i tempi per la riforma dell'Esercito, strutturandolo con convinzione su base volontaria, pur conservando in modo congruo la figura della leva obbligatoria.

Dalla visita ai reparti della Folgore sottolinea che è stato possibile rilevare come non poche delle accuse, recentemente mosse contro quella struttura, siano da ritenersi in grande parte infondate e conclude ritenendo proficuo ipotizzare per l'autunno la visita a Forze armate europee per meglio conoscere le soluzioni offerte al problema del reclutamento volontario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C04^a, 0051^o)

Il presidente GUALTIERI informa che per il Gruppo della Lega-Nord entra a far parte della Commissione il senatore Serena in sostituzione del senatore Ceccato.

Avverte inoltre che domani, giovedì 17 luglio, alle ore 9 si terrà, ai sensi dell'articolo 165 del Regolamento, la riunione del Presidente della 5^a Commissione permanente insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti per esaminare il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato in vista del dibattito in Assemblea. Poichè egli non potrà essere presente, intende designare i due Vice-Presidenti, senatori Gubert e Agostini, a partecipare alla suddetta riunione ed invita quindi i componenti della Commissione a far pervenire loro eventuali osservazioni sui suddetti documenti.

Il PRESIDENTE informa inoltre di aver chiesto al Procuratore generale militare dottor Scandurra una relazione aggiornata sui procedimenti giudiziari a carico dei militari, affinché si possa poi valutare se non sia opportuno prevedere una sua ulteriore audizione nella sede del comitato referente sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate.

Avverte infine di aver interessato la Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 682, di iniziativa della senatrice Bonfietti (recante «Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare»), il cui esame è stato concluso dalla Commissione il 28 maggio scorso, possa essere iscritto in tempi brevi nel calendario dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(2607) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri favorevoli espressi dalla 1ª e della 5ª Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso intervengono i senatori MANCA, PELLICINI, JACCHIA e UCCHIELLI.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Esame e rinvio)

Il senatore LORETO riferisce sul provvedimento in titolo osservando che, a seguito della risoluzione n. 1114 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la quale è stato autorizzato il prolungamento di 45 giorni della missione della Forza multinazionale di protezione in Albania – di cui alla precedente risoluzione n. 1101, – si rende necessario prevedere un prolungamento della presenza del contingente italiano schierato in Albania. Rileva con soddisfazione che nella nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU è stato confermato il carattere multinazionale dell'intervento che il Parlamento aveva valutato molto positivamente nella risoluzione con la quale venne autorizzata la missione. E' opinione comune che i risultati dell'intervento siano estremamente positivi ed è quindi quanto mai necessario consolidarli; infatti se la missione di pace ha consentito lo svolgimento di elezioni sostanzialmente regolari, occorre ora garantire la stabilizzazione della situazione nel momento delicato in cui si costituisce il governo legittimo. Certamente permangono ulteriori problemi da affrontare per assicurare la completa ricostituzione dello Stato ma il governo italiano ha già dato un primo segnale di attenzione nominando Commissario straordinario per l'Albania il generale Angioni.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare il decreto-legge: all'articolo 1 che al comma 1 autorizza la prosecuzione della partecipazione del contingente militare italiano nei termini previsti dalla risoluzione n. 1114; il comma 2 estende per il periodo di prolungamento della missione le disposizioni in materia di trattamento economico del personale previste dal decreto-legge n. 108; l'articolo 2 quantifica l'onere ed infine l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore UCCHIELLI che dichiara di condividere il disegno di legge in titolo e sostiene che la missione di pace in Albania ha confermato il prestigio delle Forze armate, consentendo lo svolgimento delle libere elezioni in condizioni non certo facili.

Auspica che il prolungamento dell'intervento possa ora garantire la stabilizzazione del Paese nel momento delicato in cui si costituisce il governo legittimato dal voto popolare. Ritiene poi quanto mai opportuno che in aggiunta alle relazioni che il governo italiano allaccerà con il governo albanese, si instaurino più stretti rapporti tra il Parlamento italiano e il nuovo Parlamento albanese.

Il senatore PELLICINI si dichiara favorevole al disegno di legge in titolo e ritiene che l'Italia e le forze politiche italiane debbano favorire il progetto di aiuti alla ricostituzione dello Stato come è stato illustrato dal generale Angioni nel corso della sua recente audizione in Senato. Del resto un intervento più diretto ed organico dell'Italia potrà risolvere alcune incongruenze ed errori che sono stati compiuti nel passato, regolando più opportunamente anche l'affluenza degli imprenditori italiani in Albania.

Il senatore MANFREDI, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge in titolo, prende atto con soddisfazione che è stata finalmente riconosciuta l'efficienza delle Forze armate italiane a differenza di quanto avvenuto spesso in passato nell'opinione pubblica e da parte di alcuni parlamentari. Egli ritiene che se il Parlamento avesse seguito più da vicino, come ha fatto nel caso dell'Albania, anche le missioni in Somalia e in Mozambico probabilmente si sarebbero evitati molti errori di valutazione.

Il senatore, pur apprezzando il provvedimento, rileva che la missione di pace dovrebbe essere prolungata ben oltre il 12 agosto poichè non basta a suo avviso aver consentito libere elezioni e quindi la costituzione di un governo, ma è quanto mai necessario coadiuvare le autorità affinché venga ricostituita una polizia locale efficiente per evitare ulteriori rischi di sovvertimento dell'ordine pubblico.

Infine il senatore Manfredi ritiene che le Nazioni Unite abbiano scelto un profilo troppo basso per l'impiego dei militari in Albania, come rilevato dallo stesso Ministro dell'interno albanese, giacchè le truppe sono quasi sempre rimaste nelle caserme mentre la loro presenza nelle strade e sul territorio avrebbe avuto maggiore effetto di deterrenza nei confronti della criminalità organizzata.

Il senatore JACCHIA rileva che il precedente decreto-legge n. 108, che ha autorizzato la missione di pace in Albania, prevedeva, secondo i dettami della risoluzione n. 1101 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che la Forza multinazionale svolgesse compiti di assistenza umanitaria e di protezione del personale dell'OSCE. La nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1114 conferma sostanzialmente la precedente, ma in realtà nè l'assistenza umanitaria, nè la protezione umanitaria del personale dell'OSCE - che ha ormai assolto la sua funzione principale di monitoraggio - sono i veri compiti di questi giorni delle truppe multinazionali le quali dovranno semmai assicurare la legalità, l'ordine e la protezione della gente. Si tratta quindi, a suo avviso, di compiti

nuovi dei quali non si fa alcun cenno nel nuovo decreto-legge presentato al Parlamento.

Il presidente GUALTIERI ritiene del tutto chiaro che il prolungamento della missione è necessario soltanto per assicurare la stabilizzazione del Paese all'indomani delle elezioni e che la Forza multinazionale non avrà compiti di polizia così come non li ha avuti nel periodo precedente.

Conclusa la discussione generale, e poichè il relatore rinuncia alla replica, prende la parola il sottosegretario BRUTTI il quale osserva che il nuovo mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite legittima la prosecuzione della missione di pace fino al 12 agosto e riprende le medesime linee della precedente risoluzione. Occorre poi considerare che l'intervento in Albania è ormai alla sua fase conclusiva, tanto è che oggi iniziano le operazioni di rientro di alcuni contingenti; il decreto-legge si rende necessario proprio per coprire quest'ultima fase. L'Italia dovrà poi impegnarsi a favorire la ricostituzione dello Stato che sarà facilitato dal fatto che esiste un governo legittimo. Da parte sua il Ministero della difesa intende inviare in Albania consiglieri militari per riorganizzare le Forze armate.

Il presidente GUALTIERI propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 22 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

80ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997

(Disgiunzione dell'esame; seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2584 nonchè del disegno di legge n. 2585)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO avverte che l'esame dei due disegni di legge in titolo proseguirà disgiuntamente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2584.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 7.1, volto ad escludere l'approvazione di ingenti eccedenze di impegni e pagamenti relativi all'esercizio 1996. Lo scopo dell'emendamento è quindi quello di ripristinare il valore giuridicamente vincolante degli stanziamenti di competenza e delle autorizzazioni di cassa determinati nel bilancio di previsione.

Il senatore CRESCENZIO, sostituendo *pro-tempore* il relatore designato Giaretta, esprime parere contrario sull'emendamento 7.1.

Anche il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sull'emendamento 7.1, evidenziando che la formazione di ingenti eccedenze di impegni e pagamenti è stata determinata dalla compressione degli stanziamenti di competenza e delle autorizzazioni di cassa in sede di bilancio di previsione. Si è determinato, di conseguenza, un frequente ricorso a prelievi dai fondi di riserva, che impone, in prospettiva, un ripensamento di tali strumenti. Per quanto riguarda in particolare l'esercizio finanziario 1996, la formazione delle eccedenze è da ricondurre in larga misura alla gestione del lotto.

L'emendamento 7.1 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore VEGAS, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2584, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2585.

Il sottosegretario MACCIOTTA dà per illustrato l'emendamento Art. 3.1.

Il relatore CRESCENZIO esprime parere favorevole.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 1/A.0 volto a recepire nell'assestamento le variazioni conseguenti all'applicazione del contratto collettivo per il personale con qualifica dirigenziale.

Il senatore VEGAS sottolinea che l'emendamento 1/A.0 determina un aumento della spesa per stipendi compensato con la riduzione dei capitoli di spesa relativi alle indennità incentivanti e per straordinari.

Il senatore MARINO rileva che le variazioni compensative in diminuzione riguardano anche capitoli relativi ai compensi dovuti a categorie di personale estraneo agli aumenti contrattuali in questione.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che la riduzione di tali capitoli riguarda esclusivamente le risorse destinate al personale dirigenziale, a cui si riferisce il contratto collettivo.

Con il parere favorevole del relatore CRESCENZIO la Commissione accoglie quindi l'emendamento 1/A.0.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1/A.1 e 1/A.2.

Il senatore VEGAS fa proprio l'emendamento 1/A.3, che, previ pareri contrari del relatore Crescenzio e del sottosegretario MACCIOTTA, viene posto ai voti ed è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1/A.4, 1/A.5, 1/A.6, 1/A.7, 1/A.8, 1/A.9, 1/A.10, 1/A.11, 1/A.12 e 1/A.13.

Il senatore VEGAS fa proprio l'emendamento 1/A.14, sul quale il relatore CRESCENZIO e il sottosegretario MACCIOTTA esprimono parere contrario.

L'emendamento 1/A.14 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti, 1/A.15, 1/A.16, 1/A.17, 1/A.18, 1/A.19, 1/A.20, 1/A.21, 1/A.22, 1/A.23, 1/A.24, 1/A.25, 1/A.26, 1/A.27, 1/A.28, 1/A.29, 1/A.30, 1/A.31, 1/A.32, 1/A.33, 1/A.34 e 1/A.35.

Il senatore VEGAS fa proprio l'emendamento 1/A.36, che, previ pareri contrari del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA, è posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti, 1/A.37, 1/A.38, 1/A.39, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Sull'emendamento 2.12 esprimono parere contrario il relatore CRESCENZIO e il sottosegretario MACCIOTTA.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore VEGAS l'emendamento 2.12 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.12-*bis*, con il quale intende evidenziare la contraddittorietà e l'inefficacia di alcune operazioni contabili proposte dal Governo, con particolare riferimento al capitolo 4478.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA l'emendamento 2.12-*bis* è posto ai voti ed è respinto.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 2.12-*ter*, volto a consentire la pubblicazione e diffusione del bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo, con compensazione a carico del capitolo 4478 del Ministero del tesoro.

Il relatore CRESCENZIO esprime parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore VEGAS – volto a evidenziare come tale proposta del Governo confermi la validità dell'emendamento 2.12-*bis*, da lui presentato –l'emendamento 2.12-*ter* viene posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 3.1.

Sull'emendamento 3.2 esprimono parere contrario il relatore CRESCENZIO e il sottosegretario MACCIOTTA.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS l'emendamento 3.2 viene posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.8-*bis*, 6.9, 6.10 e 6.11.

Sull'emendamento 6.12 esprimono parere contrario il relatore CRESCENZIO e il sottosegretario MACCIOTTA.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 6.12 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.15.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 8.1, relativo alle spese per il trattamento economico del personale assegnato agli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Con il parere favorevole del relatore CRESCENZIO l'emendamento 8.1 viene posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 20,10).

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,

10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47 e 10.48.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore VEGAS la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2585 e sulle relative modifiche, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2584**Art. 7.**

Alla tabella allegata sopprimere tutte le voci ad eccezione delle seguenti: «Ministero del tesoro Capitoli 5198, 5334, 5808, 6171, 6172, 6173; Ministero di grazia e giustizia, Capitolo 1995; Ministero pubblica istruzione, Capitoli 1013 e 3201; Ministero lavori pubblici, Capitolo 1043; Ministero trasporti e navigazione, Capitoli 1019, 1498, 1999; Ministero delle poste e telecomunicazioni, Capitolo 1010; Ministero della difesa, Capitolo 1053; Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, Capitoli 1013, 5006; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Capitoli 1498, 1998 e 2498».

7.1

VEGAS, MUNGARI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2585

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

«2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, restano valide per l'anno 1997 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551».

Art. 3.1

IL GOVERNO

Apportare le seguenti variazioni:

TABELLA 1/A (*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri*):

	Competenza	Cassa
Cap. 1008 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 1.015.000.000	- 1.015.000.000
Cap. 1013 Stipendi, ecc.	+ 7.415.370.000	+ 7.415.370.000
Cap. 1019 Indennità mensile, ecc.	- 928.000.000	- 928.000.000
Cap. 1037 (di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12. - 1.2.2.)	+ 304.000.000	+ 304.000.000
Cap. 1275 Fondo, ecc.	+ 731.680.000	+ 731.680.000
Cap. 2020 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 370.000.000	- 370.000.000
Cap. 2204 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 57.000.000	- 57.000.000
Cap. 2403 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 99.000.000	- 99.000.000
Cap. 2504 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 543.000.000	- 543.000.000
Cap. 2708 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 160.000.000	- 160.000.000
Cap. 2803 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 179.000.000	- 179.000.000
Cap. 2904 Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 57.000.000	- 57.000.000

	Competenza	Cassa	
Cap. 3173	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 19.000.000	- 19.000.000
Cap. 4605	Indennità mensile, ecc.	- 15.000.000	- 15.000.000
Cap. 4705	Indennità mensile, ecc.	- 15.000.000	- 15.000.000
Cap. 4901	Compensi lavoro straordinario, ecc.	- 269.000.000	- 269.000.000
Cap. 4904	Compensi incentivanti, ecc.	- 7.000.000	- 7.000.000
Cap. 4905	Indennità mensile ecc.	- 208.000.000	- 208.000.000
Cap. 5704	Stipendi, ecc.	+ 754.350.000	+ 754.350.000
Cap. 5711	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 8.000.000	- 8.000.000
Cap. 5720	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-1.2.3.)	+ 46.000.000	+ 46.000.000
Cap. 6500	Stipendi, ecc.	+ 814.290.000	+ 814.290.000
Cap. 6503	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 131.000.000	- 131.000.000
Cap. 6504	Compensi incentivanti, ecc.	- 63.000.000	- 63.000.000
Cap. 6515	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.- 1.2.2.)	+ 38.000.000	+ 38.000.000

TABELLA 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro):

Cap. 4293	Stipendi, ecc.	+ 5.590.570.000	+ 5.590.570.000
Cap. 4299	Compensi incentivanti, ecc.	- 425.000.000	- 425.000.000
Cap. 4307	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-1.4.3.)	+ 196.000.000	+ 196.000.000
Cap. 4308	Compenso, ecc.	- 726.000.000	- 726.000.000
Cap. 5198	Stipendi, ecc.	+ 4.867.860.000	+ 4.867.860.000
Cap. 5205	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-1.4.4.)	+180.000.000	+ 180.000.000
Cap. 5208	Compensi incentivanti, ecc.	- 334.000.000	- 334.000.000
Cap. 5212	Compenso, ecc.	- 567.000.000	- 567.000.000

		Competenza	Cassa
Cap. 5808	Stipendi, ecc.	+ 20.105.510.000	+ 20.105.510.000
Cap. 5822	Compensi incentivanti, ecc.	- 664.000.000	- 664.000.000
Cap. 5823	Compensi incentivanti, ecc.	- 740.000.000	- 740.000.000
Cap. 5824	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12. - 1.4.6.)	+ 710.000.000	+ 710.000.000
Cap. 5826	Compenso, ecc.	- 2.303.000.000	- 2.303.000.000
Cap. 6682	Fondo da ripartire, ecc.	- 21.936.000.000	- 21.936.000.000
Cap. 6683	Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, ecc.	- 127.428.862.000	- 127.428.862.000

TABELLA 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze)

Cap. 1013	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-1.3.1.)	+ 608.790.000	+ 608.790.000
Cap. 1015	Stipendi, ecc.	+ 15.700.000.000	+ 15.700.000.000
Cap. 1020	Compensi incentivanti, ecc.	- 80.000.000	- 80.000.000
Cap. 1025	Compenso, ecc.	- 2.150.000.000	- 2.150.000.000
Cap. 1401	Spese per il funzionamento del SE-CIT	- 37.500.000	- 37.500.000
Cap. 3336	Compensi incentivanti, ecc.	- 855.000.000	- 855.000.000
Cap. 3692	Compensi incentivanti, ecc.	- 225.000.000	- 225.000.000
Cap. 5298	Stipendi, ecc.	+ 11.683.698.000	+ 11.683.698.000
Cap. 5304	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 3.500.000.000	- 3.500.000.000
Cap. 5314	Compenso incentivante unico	- 3.009.000.000	- 3.009.000.000
Cap. 5324	Indennità di istituto doganale	- 1.860.000.000	- 1.860.000.000
Cap. 5327	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-1.3.1.)	+ 279.642.000	+ 279.642.000

		Competenza	Cassa
TABELLA 4 (<i>Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica</i>)			
Cap. 1004	Compensi, ecc.	- 21.000.000	- 21.000.000
Cap. 1014	Stipendi, ecc.	+ 1.211.322.000	+ 1.211.322.000
Cap. 1024	Compensi, ecc.	- 81.000.000	- 81.000.000
Cap. 1029	Compensi, ecc.	- 152.000.000	- 152.000.000
Cap. 1037	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.- 1.4.7.)	+ 50.000.000	+ 50.000.000

TABELLA 5 (*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia*):

Cap. 1516	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-3.2.1.)	+ 395.000.000	+ 395.000.000
Cap. 1497	Stipendi, ecc.	+ 9.079.070.000	+ 9.079.070.000
Cap. 2400	Stipendi, ecc.	+ 781.970.000	+ 781.970.000
Cap. 2403	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 50.000.000	- 50.000.000
Cap. 2413	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-3.4.1.)	+ 10.700.000	+ 10.700.000

*Appendice n. 1 - ARCHIVI NOTARILI**Entrate*

Cap. 101	Proventi, ecc.		+ 290.000.000
----------	----------------	--	---------------

Spese

Cap. 101	Stipendi, ecc.		+ 452.800.000
Cap. 105	Compensi per lavoro straordinario, ecc.		- 165.000.000
Cap. 111	Compensi incentivanti, ecc.		- 30.000.000
Cap. 114	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale		+ 32.200.000

	Competenza	Cassa	
TABELLA 6 (<i>Stato di previsione del Ministero degli affari esteri</i>):			
Cap. 1014	Stipendi, retribuzioni, ecc.	+ 925.054.000	+ 925.054.000
Cap. 1018	Compensi incentivanti, ecc.	- 62.000.000	- 62.000.000
Cap. 1026	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-5.1.0.)	+ 36.126.000	+ 36.126.000

TABELLA 7 (<i>Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione</i>):			
Cap. 1013	Stipendi, ecc.	+ 25.352.270.000	+ 25.352.270.000
Cap. 1017	Compensi incentivanti, ecc.	- 2.300.000.000	- 2.300.000.000
Cap. 1055	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-6.2.1.)	+ 898.000.000	+ 898.000.000

TABELLA 8 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'interno</i>):			
Cap. 1013	Stipendi, ecc.	+ 8.212.414.000	+ 8.212.414.000
Cap. 1018	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 1.942.000.000	- 1.942.000.000
Cap. 1030	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-1.2.7.)	+ 276.966.000	+ 276.966.000
Cap. 1601	Fondo ordinario, ecc.	+ 17.081.000.000	+ 17.081.000.000
Cap. 2520	Indennità mensile, ecc.	- 961.000.000	- 961.000.000
Cap. 2584	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	- 400.000.000	- 400.000.000

TABELLA 9 (<i>Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici</i>):			
Cap. 1014	Stipendi, ecc.	+ 4.662.730.000	+ 4.662.730.000
Cap. 1020	Compensi incentivanti, ecc.	- 402.000.000	- 402.000.000
Cap. 1047	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-16.1.0.)	+ 167.250.000	+ 167.250.000

		Competenza	Cassa
TABELLA 10 (<i>Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione</i>):			
Cap. 1019	Stipendi, ecc.	+ 1.067.980.000	+ 1.067.980.000
Cap. 1022	Compensi incentivanti, ecc.	- 66.000.000	- 66.000.000
Cap. 1034	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-12.1.0.)	+ 40.200.000	+ 40.200.000
Cap. 1498	Stipendi, ecc.	+ 3.336.520.000	+ 3.336.520.000
Cap. 1502	Maggiorazione, ecc.	- 659.000.000	- 659.000.000
Cap. 1504	Compensi incentivanti, ecc.	- 228.000.000	- 228.000.000
Cap. 1519	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-12.4.1.)	+ 135.200.000	+ 135.200.000
Cap. 1999	Stipendi, ecc.	+ 1.777.320.000	+ 1.777.320.000
Cap. 2004	Compensi incentivanti, ecc.	- 221.000.000	- 221.000.000
Cap. 2011	Speciale compenso, ecc.	- 238.000.000	- 238.000.000
Cap. 2013	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-12.6.1.)	+ 65.600.000	+ 65.600.000

TABELLA 11 (*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*):

Cap. 1010	Stipendi, ecc.	+ 932.620.000	+ 932.620.000
Cap. 1019	Premio industriale, ecc.	- 223.000.000	- 223.000.000
Cap. 1034	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-12.7.1.)	+ 36.200.000	+ 36.200.000

TABELLA 12 (*Stato di previsione del Ministero della difesa*):

Cap. 1595	Stipendi, retribuzioni, ecc.	+ 5.685.280.000	+ 5.685.280.000
Cap. 1616	Compensi incentivanti, ecc.	- 440.000.000	- 440.000.000
Cap. 1618	Fondo di incentivazione, ecc.	- 300.000.000	- 300.000.000

	Competenza	Cassa
Cap. 1624 (di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-2.1.1.)	+ 267.600.000	+ 267.600.000

TABELLA 13 (*Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole*):

Cap. 1013 Stipendi, ecc.	+ 2.511.540.000	+ 2.511.540.000
Cap. 1030 Compensi incentivanti, ecc.	- 195.000.000	- 195.000.000
Cap. 1041 (di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-13.1.1.)	+ 83.000.000	+ 83.000.000
Cap. 5006 Stipendi, ecc.	+ 503.400.000	+ 503.400.000
Cap. 5011 Compensi incentivanti, ecc.	- 52.000.000	- 52.000.000
Cap. 5015 (di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-13.1.1.)	+ 34.800.000	+ 34.800.000

TABELLA 14 (*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*):

Cap. 1014 Stipendi, ecc.	+ 5.044.490.000	+ 5.044.490.000
Cap. 1018 Compensi incentivanti, ecc.	- 337.000.000	- 337.000.000
Cap. 1033 (di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-14.2.2.)	+ 194.000.000	+ 194.000.000

TABELLA 15 (*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*):

Cap. 1013 Stipendi, ecc.	+ 1.628.180.000	+ 1.628.180.000
Cap. 1025 Compensi incentivanti, ecc.	- 104.000.000	- 104.000.000
Cap. 1026 Fondo di incentivazione, ecc.	- 1.067.000.000	- 1.067.000.000
Cap. 1034 (di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-9.1.1.)	+ 251.500.000	+ 251.500.000

		Competenza	Cassa
Cap. 1498	Stipendi, ecc.	+ 2.209.530.000	+ 2.209.530.000
Cap. 1508	Compensi incentivanti, ecc.	- 157.000.000	- 157.000.000
Cap. 2498	Stipendi, ecc.	+ 1.978.630.000	+ 1.978.630.000
Cap. 2507	Compensi incentivanti, ecc.	- 130.000.000	- 130.000.000

TABELLA 16 (*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*):

Cap. 1014	Stipendi, ecc.	+ 1.195.090.000	+ 1.195.090.000
Cap. 1023	Compensi incentivanti, ecc.	- 83.000.000	- 83.000.000
Cap. 1029	Compenso, ecc.	- 185.000.000	- 185.000.000
Cap. 1034	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-14.2.2.)	+ 47.000.000	+ 47.000.000

TABELLA 17 (*Stato di previsione del Ministero della sanità*):

Cap. 1013	Stipendi, ecc.	+ 5.135.452.000	+ 5.135.452.000
Cap. 1019	Compensi incentivanti, ecc.	- 408.000.000	- 408.000.000
Cap. 1036	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-11.1.1.)	+ 228.798.000	+ 228.798.000

TABELLA 18 (*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali*):

Cap. 1016	Stipendi, retribuzioni, ecc.	+ 7.612.570.000	+ 7.612.570.000
Cap. 1020	Compensi incentivanti, ecc.	- 557.000.000	- 557.000.000
Cap. 1036	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-6.3.1.)	+ 314.430.000	+ 314.430.000

TABELLA 19 (*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente*):

Cap. 1014	Stipendi, ecc.	+ 614.620.000	+ 614.620.000
Cap. 1018	Compensi incentivanti, ecc.	- 40.000.000	- 40.000.000
Cap. 1036	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-16.5.0.)	+ 29.500.000	+ 29.500.000

	Competenza	Cassa
TABELLA 20 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>):		
Cap. 1020	Stipendi, ecc.	+ 1.229.180.000
Cap. 1023	Compensi incentivanti, ecc.	- 95.000.000
Cap. 1032	Fondo di incentivazione, ecc.	- 270.000.000
Cap. 1046	(di nuova istituzione) Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale (2.2.12.-7.3.0.)	+ 53.500.000
1/A.0		IL GOVERNO

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1135:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

1/A.1

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1138:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

1/A.2

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1141:

CP: - 1.185.000.000;

CS: - 1.185.000.000.

1/A.3

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1144:

CP: - 27.200.000;

CS: - 27.200.000.

1/A.4

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1145:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

1/A.5

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1149:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000

1/A.6

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1150:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000

1/A.7

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1155:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000

1/A.8

MORO, ROSSI, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1157:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000

1/A.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1158:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000

1/A.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1165:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000

1/A.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1167:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000

1/A.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1231:

CP: - 150.000.000;

CS: - 150.000.000

1/A.13 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1275:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000

1/A.14 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1276:

CP: - 84.000.000;

CS: - 84.000.000

1/A.15 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1332:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000

1/A.16 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1334:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000

1/A.17 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1335:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000

1/A.18 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1343:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000

1/A.19 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000

1/A.20 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2033:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000

1/A.21 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2038:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000

1/A.22 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2062:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1/A.23 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2433:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

1/A.24 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2434:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

1/A.25 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2544:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1/A.26 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2564:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

1/A.27 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2803:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

1/A.28 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2944:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

1/A.29 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2950:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1/A.30 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3173:

CP: - 210.000.000;

CS: - 210.000.000.

1/A.31 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4941:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1/A.32 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5502:

CP: - 83.000.000;

CS: - 83.000.000.

1/A.33 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5708:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1/A.34 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5718:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1/A.35 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5775:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

1/A.36 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5779:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

1/A.37 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5783:

CP: - 150.000.000;

CS: - 150.000.000.

1/A.38 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 1/A (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5789:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

1/A.39 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1002:

CP: - 580.443.000;

CS: - 580.443.000.

2.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1006:

CP: - 5.000.000.000;

CS: - 5.000.000.000.

2.2 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1007:

CP: - 1.300.000.000;

CS: - 1.300.000.000.

2.3 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4299:

CP: - 180.000.000;

CS: - 180.000.000.

2.4 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4311:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2.5 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4312:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2.6 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4404:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

2.7 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4410:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2.8 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4445:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4446:

CP: - 75.200.000;

CS: - 75.200.000.

2.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4453:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4460:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

2.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4478:

CP: - 657.409.302.000.

2.12-bis VEGAS, MUNGARI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4478:

CP: - 650.000.000;

CS: - 650.000.000.

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2040 (di nuova istituzione):

Spese per la pubblicazione e diffusione del bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo (4.9.5.-11.1.11.)

CP: + 650.000.000;

CS: + 650.000.000.

2.12-ter

IL GOVERNO

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 4508:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2.13

MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5032:

CP: - 700.000.000;

CS: - 700.000.000.

2.14

MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5042:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2.15 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5204:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2.16 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5214:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2.17 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5832:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2.18 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1086:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1136:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

3.2 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1140:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.3 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3005:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

3.4 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3012:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

3.5 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3101:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.6 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3104:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.7 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3109:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.8 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3119:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

3.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3136:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3449:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

3.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3450:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

3.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5372:

CP: - 60.000.000;

CS: - 60.000.000.

3.13 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5386:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

3.14 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 5397:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

3.15 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1169:

CP: - 60.000.000;

CS: - 60.000.000.

4.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1004:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

5.2 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1032:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5.3 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1033:

CP: - 80.000.000;

CS: - 80.000.000.

5.4 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1598:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

5.5 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1602:

CP: - 28.000.000;

CS: - 28.000.000.

5.6 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2081:

CP: - 80.000.000;

CS: - 80.000.000.

5.7 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2083:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

5.8 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2085:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

5.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2086:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2088:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

5.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 5 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2089:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

5.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1018:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

6.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1022:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

6.2 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1034:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

6.3 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1035:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

6.4 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1104:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

6.5 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1109:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

6.6 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1113:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

6.7 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1116:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

6.8 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1125:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

6.8-bis MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1129:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

6.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1129:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

6.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1503:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

6.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1577:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

6.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 1578:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

6.13 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 2693:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

6.14 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri),
apportare le seguenti variazioni:*

Capitolo 4469:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

6.15 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

*Alla tabella 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno), mo-
dificare la denominazione del capitolo 1105 come segue:*

Capitolo 1105 - Spese per il trattamento economico previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, in favore del personale assegnato agli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (4.3.9.-1.2.7.).

8.1

IL GOVERNO

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1002:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

9.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1003:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

9.2 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1005:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

9.3 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1006:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

9.4 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

9.5 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1022:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

9.6 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1023:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

9.7 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1029:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

9.8 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1039:

CP: - 850.000.000;

CS: - 850.000.000.

9.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1046:

CP: - 550.000.000;

CS: - 550.000.000.

9.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1101:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

9.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1102:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

9.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1113:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

9.13 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1116:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

9.14 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1122:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

9.15 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1123:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

9.16 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1124:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

9.17 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1125:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

9.18 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1127:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

9.19 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1137:

CP: - 120.000.000;

CS: - 120.000.000.

9.20 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1156:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

9.21 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1145:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

9.22 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1155:

CP: - 1.000.000.000;
CS: - 1.000.000.000.

9.23 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2001:

CP: - 2.000.000.000;
CS: - 2.000.000.000.

9.24 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3404:

CP: - 300.000.000;
CS: - 300.000.000.

9.25 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 3405:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

9.26 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1002:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

10.1 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1003:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

10.2 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1004:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

10.3 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1005:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

10.4 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1006:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

10.5 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1024:

CP: - 550.000.000;

CS: - 550.000.000.

10.6 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1025:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

10.7 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1081:

CP: - 35.000.000;

CS: - 35.000.000.

10.8 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1082:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

10.9 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1091:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

10.10 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1092:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

10.11 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1098:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

10.12 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1101:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

10.13 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1102:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

10.14 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1104:

CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

10.15 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1105:

CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

10.16 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1106:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

10.17 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1107:

CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.

10.18 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1108:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

10.19 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1109:

CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

10.20 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1111:

CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.

10.21 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1113:

CP: - 350.000.000;
CS: - 350.000.000.

10.22 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1143:

CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000.

10.23 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1505:

CP: - 550.000.000;
CS: - 550.000.000.

10.24 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1506:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

10.25 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1507:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

10.26 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1509:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

10.27 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1511:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

10.28 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1513:

CP: - 2.550.000.000;

CS: - 2.550.000.000.

10.29 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1517:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

10.30 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1551:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

10.31 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1555:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

10.32 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1558:

CP: - 2.500.000.000;

CS: - 2.500.000.000.

10.33 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1559:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000.000.

10.34 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1561:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

10.35 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1562:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

10.36 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1563:

CP: - 12.000.000;

CS: - 12.000.000.

10.37 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1564:

CP: - 80.000.000;

CS: - 80.000.000.

10.38 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1577:

CP: - 580.000.000;

CS: - 580.000.000.

10.39 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1580:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

10.40 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 1585:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

10.41 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2006:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

10.42 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2007:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

10.43 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2051:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

10.44 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2053:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

10.45 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2055:

CP: - 52.000.000;

CS: - 52.000.000.

10.46 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2060:

CP: - 12.000.000;

CS: - 12.000.000.

10.47 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

Alla tabella 10 (Stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Capitolo 2061:

CP: - 82.000.000;

CS: - 82.000.000.

10.48 MORO, ROSSI, AMORENA, SPERONI, PERUZZOTTI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE**(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il relatore BONAVITA fa presente che sono stati presentati numerosi emendamenti, sui quali, peraltro, la 5^a Commissione permanente non ha ancora espresso il proprio parere. Per raggiungere l'obiettivo di concludere l'esame in Commissione del disegno di legge prima della pausa estiva, ritiene opportuno procedere ad una selezione degli emendamenti indicando quelli che i Gruppi giudicano meritevoli di approfondimento.

Il Presidente ANGIUS ritiene condivisibile la proposta del relatore e invita quindi i Gruppi a prestare, in tal senso, la collaborazione, al relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

(619) Costa - Carta dei diritti del contribuente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 4 giugno scorso.

Il relatore PASQUINI dà conto dell'esame degli emendamenti svolto nel Comitato ristretto, sottolineando lo spirito di grande collaborazione che ha animato i lavori del collegio minore, dando atto all'opposizione e al Governo di aver lavorato con grande responsabilità. In ragione di tale collaborazione, ritiene che il testo del disegno di legge, come modificato dagli emendamenti elaborati in sede di Comitato ristretto, possa risultare alla fine all'altezza delle aspettative. Fa presente infine che, in virtù degli accordi raggiunti in Comitato ristretto, su numerosi emendamenti proporrà la riformulazione del testo ai presentatori.

Interviene quindi il senatore BOSELLO, il quale rivolge parole di apprezzamento sia al relatore Pasquini che al Sottosegretario Marongiu per il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto.

Si associano i senatori AZZOLLINI e BIASCO.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1286, assunto quale testo base.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Sull'emendamento 1.1, di identico contenuto dell'emendamento 1.2, si esprimono favorevolmente sia il RELATORE che il Sottosegretario MARONGIU.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 1.3 che, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore PASQUINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4, a condizione che esso sia riferito non al comma 1, ma al comma 3 dell'articolo 1. Concorda con tale parere il rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha accolto la proposta formulata dal relatore, posto ai voti, come modificato, l'emendamento 1.4 viene accolto.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 1.5 che, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.6 che, posto ai voti, viene approvato.

In conseguenza dell'emendamento testè approvato, il relatore PASQUINI propone di coordinare il testo con l'emendamento 1.1 approvato in precedenza: poichè il testo del comma 1 dell'articolo 1, come modificato, contiene in parte espressioni simili rispetto all'emendamento 1.6 (riferito al comma 2), propone di coordinare il testo del disegno di legge in modo da accorpare le disposizioni in un unico comma.

Conviene la Commissione.

In attesa della sua riformulazione viene accantonato l'emendamento 1.7.

Il relatore PASQUINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8, a condizione che esso sia riformulato sostituendo alle parole: «alle leggi» le parole: «alle norme».

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha accolto la proposta del Relatore, sul testo riformulato – emendamento 1.8 n.t. – si esprime favorevolmente il Sottosegretario Marongiu.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 (n.t.) viene accolto.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.9 e 1.10 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.1, che, posto ai voti, viene accolto.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

In attesa della riformulazione dei presentatori, viene accantonato l'emendamento 2.4.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.8 e 2.9 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Il relatore PASQUINI e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.7 che, posto ai voti, viene approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1286**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a: «amministrativi».

1.1

ROSSI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a: «documenti amministrativi».

1.2

BOSELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni che si riferiscono al contribuente vanno applicate senza distinzione tra residenti e non residenti. Inoltre si applicano anche agli altri soggetti passivi obbligati al pagamento in luogo del contribuente o insieme a lui per fatti o situazioni riferibili al contribuente, nonchè a coloro che sono tenuti ad effettuare ritenute. Le disposizioni che si riferiscono all'Amministrazione finanziaria vanno applicate, in quanto compatibili, anche agli uffici finanziari delle regioni e degli enti locali».

1.3

PEDRIZZI, COLLINO, BOSELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in conformità ai principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima».

1.4

VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche a norma dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano a qualsiasi atto normativo avente contenuto tributario, comunque denominato, ove non sia espressamente derogato a norma del secondo comma del presente articolo».

1.5 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere derogate o modificate solo espressamente».

1.6 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al presente articolo e quelle contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della» *con le seguenti:* «di cui alla».

1.7 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «alle leggi» *con le seguenti:* «alle norme».

1.8 (n. t.) IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «alle leggi» *con le seguenti:* «a norme». *Nello stesso comma, dopo la parola:* «eccezionali» *aggiungere le seguenti:* «ed urgenti ed è, comunque, escluso nel caso di interpretazione restrittiva».

1.8 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sempre che non pregiudichino le ragioni del contribuente».

1.9 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In tale evenienza le leggi debbono essere espressamente qualificate come leggi tributarie interpretative».

1.10 PASQUINI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «Le leggi» aggiungere le seguenti: «e gli altri atti aventi forza di legge».

2.1 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo la parola: «leggi», aggiungere le altre: «anche regionali, gli statuti delle regioni e degli enti locali ed i regolamenti da chiunque emanati».

2.2 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima».

2.3 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in quanto possibile».

2.4 BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «in quanto possibile» con le altre: «di regola».

2.5 PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «si fanno, in quanto possibile, indicando» con le seguenti: «devono indicare».

2.6 VENTUCCI, PASTORE, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato».

2.7 PASQUINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i termini contenuti nelle leggi tributarie, posti a carico dell'amministrazione finanziaria, sono considerati perentori, salvo che la legge non disponga diversamente. Il mancato rispetto degli stessi comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale dell'amministrazione finanziaria».

2.8

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le norme che apportino modifiche o dispongano abrogazioni di precedenti norme tributarie devono indicare le norme modificate o abrogate e le disposizioni complete quali risultano dopo le modifiche».

2.9

BOSELLO, COLLINO, PEDRIZZI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

118^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MANIS

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MASINI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00581, 3-00996, 3-01029 e 3-01180 dei senatori Figurelli ed altri, sulle presunte irregolarità verificatesi in merito alle graduatorie dell'ultimo concorso nazionale per le supplenze nelle Accademie delle belle arti, nonché alla 3-00690, dei senatori Bevilacqua ed altri, sul medesimo argomento.

Premesso che i rilievi mossi nei confronti dell'Accademia di Brera sono risultati infondati alla luce dell'ispezione disposta dal Ministero, il Sottosegretario illustra analiticamente le diverse modifiche succedutesi nel tempo alla disciplina legislativa regolatrice delle supplenze nelle Accademie di belle arti; in particolare, le più recenti disposizioni (articolo 2, comma 5-bis della legge n. 437 del 1995) dovevano essere applicate fin dall'inizio dell'anno accademico 1996-97. Ciò ha imposto all'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero numerosi e complessi adempimenti, a conclusione dei quali è stata emanata l'ordinanza del 2 agosto 1996, per la cui diffusione sono stati adoperati tutti i mezzi di pubblicità cui è stato possibile fare ricorso. In tale ordinanza il riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato discendeva dalla nuova configurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Quanto poi al complesso contenzioso sollevato dalla predetta ordinanza e in particolare alle decisioni del TAR della Sicilia (che imponeva la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza stessa e la riapertura dei termini), premesso che mai in passato erano state pubblicate le ordinanze sul conferimento di supplenze nelle Accademie o nelle scuole, l'Amministrazione – confortata dall'Avvocatura dello Stato – ha ritenuto di eseguire le ordinanze del TAR solo nei confronti dei ricorrenti. Ciò al fine di conciliare l'interesse generale al rispetto della legge – che imponeva l'adozione da subito dei nuovi criteri – con la piena tutela dei ricorrenti.

Il Sottosegretario illustra quindi analiticamente le successive vicende giudiziarie, soffermandosi in particolare sull'ordinanza adottata dal commissario *ad acta* nominato presso il Ministero al fine di dare esecuzione in forma specifica ai provvedimenti cautelari del TAR della Sicilia. Tale ordinanza è stata fra l'altro inviata al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che è avvenuta il 3 giugno scorso.

Con particolare riferimento all'interrogazione n. 3-01180, premesso che l'ordinanza del TAR della Sicilia ivi citata non è ancora stata notificata al Ministero, è opinione dell'Amministrazione che dal provvedimento non derivino effetti immediati nei confronti della generalità dei cittadini, ma soltanto nei confronti dei candidati già inclusi nelle precedenti graduatorie; comunque non appena l'ordinanza sarà notificata, saranno effettuati tutti gli adempimenti dovuti. Alla pubblicazione dell'ordinanza del commissario *ad acta* nell'albo delle Accademie si è soprasseduto in attesa del richiesto parere dell'Avvocatura su di esso e stante la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto alle commissioni giudicatrici, esse sono state costituite, in conformità al citato decreto legislativo n. 297, in numero di 39; l'eventuale presenza nelle graduatorie di parenti o affini entro il quarto grado del presidente o dei componenti, avrebbe certamente comportato l'illegittimità delle graduatorie stesse e il loro annullamento, ma allo stato degli atti non risultano tali situazioni.

Si ritiene quindi che la gestione dell'Ispettorato sia stata fin qui condotta nel rispetto delle disposizioni vigenti e che l'operato dell'Amministrazione sia stato improntato a serietà, correttezza e trasparenza: in tale direzione muove, fra l'altro, l'eliminazione degli incarichi «fiduciarî», effettuata con l'ordinanza n. 242 del 1995.

La riforma delle Accademie e dei Conservatori auspicata dagli interroganti è, come è noto, attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati. Con riferimento, infine, all'interrogazione 3-00581, il Sottosegretario fa presente che nel 1994, nel perdurare del blocco dei concorsi ordinari a cattedra imposto per legge, sono stati espletati solo concorsi per titoli, nei limiti tuttavia dei posti destinati per legge a tale tipo di concorso; per la copertura degli altri posti si è quindi dovuto fare ricorso alle supplenze temporanee. Nè, in mancanza della disponibilità di posti nell'organico di diritto, potrebbe essere assunto personale a tempo indeterminato.

Il senatore FIGURELLI manifesta in primo luogo forte solidarietà al Ministro e ai Sottosegretari per le difficili condizioni in cui operano e per le forti resistenze che la loro opera di rinnovamento incontra. La risposta testè fornita alle sue interrogazioni ne è la conferma, dimostrando quanto marcio vi è nelle Accademie e quale singolare carattere di corpo separato, apparentemente sciolto dalle regole costituzionali, abbia assunto l'apparato burocratico, nel quale pure sono presenti notevoli capacità e persone di sincera lealtà istituzionale. I problemi dell'Ispettorato per l'educazione artistica, poi, non possono essere risolti solo attraverso la sostituzione della sua responsabile, che probabilmente sarà stata sottoposta a forti resistenze. Propone quindi che il Ministro effettui un supplemento di indagine sui contenuti stessi della risposta fornita, così da porre termine ad una crescente supplenza giudiziaria nei confronti dell'Amministrazione e della gestione politica del settore, sul quale sono oggi pendenti numerosi procedimenti in sede penale, amministrativa e contabile. Si dichiara quindi stupefatto per il richiamo all'ordinanza del TAR del Lazio, che in verità non entrava in alcun modo nel merito della vicenda, così come per il silenzio sul gravissimo fatto avvenuto a Catania, ove la DIGOS ha trovato l'ordinanza non affissa nell'albo dell'Accademia, nonostante vi fosse una falsa attestazione in tal senso. Giudica poi del tutto reticente la risposta sul nodo delle parentele e delle amicizie nelle commissioni giudicatrici, così come sul quesito circa l'opportunità di revocare il bando o di verificare le omissioni dell'Ispettorato. La risposta pare inoltre venata di arroganza per la parte relativa alla mancata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza emanata dal commissario *ad acta*. Conclude rinnovando la sua solidarietà al Ministro e ai Sottosegretari, nonchè l'auspicio che la politica possa finalmente porre fine ad una supplenza giudiziaria che ha finora sempre visto soccombente il Ministero della pubblica istruzione.

Il senatore BEVILACQUA replica a sua volta rilevando la difficoltà in cui si è trovato il Governo nel rispondere e deplorando il mancato approfondimento sulla possibile sussistenza di incompatibilità nella composizione delle commissioni giudicatrici, segnalata nelle interrogazioni. Associandosi quindi ai rilievi del senatore Figurelli, si dichiara del tutto insoddisfatto.

Il sottosegretario MASINI riprende la parola per assicurare agli interroganti e alla Commissione che da parte del Ministero non vi è alcuna reticenza, nè alcuna opposizione al pieno accertamento della verità. Fa quindi presente che la direttrice generale, capo dell'Ispettorato per l'educazione artistica, è stata sostituita perchè dimissionaria dal servizio e conclusivamente esprime la volontà del Ministero di fare chiarezza ad ogni livello, dichiarandosi pienamente disponibile fin d'ora a rispondere ad eventuali nuove interrogazioni.

Il presidente MANIS dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI avverte che la Commissione –ferma restando la seduta già prevista domani, giovedì 17 luglio, alle ore 15 – si riunirà lo stesso giorno anche alle ore 9, per il seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2203, relativo alla tutela dei beni culturali appartenenti a società.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

107ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(DOC. XXII, n. 30) BOSI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano**

(Esame e rinvio)

(R162 000, C08ª, 0002ª)

Il relatore, senatore TERRACINI, osserva che la proposta di inchiesta in esame è stata predisposta a seguito del drammatico incidente del Pendolino a Piacenza. Questo episodio ha posto all'attenzione del cittadino il problema dello stato di manutenzione delle ferrovie e quindi della sicurezza dei viaggiatori. L'inchiesta dovrebbe quindi avere lo scopo di fugare con la massima celerità ogni preoccupazione ed accertare al tempo stesso eventuali carenze nella gestione del materiale rotabile.

D'altra parte, negli ultimi cinque anni, si è registrato un forte indebolimento nella manutenzione di reti, infrastrutture e mezzi, come è dimostrato da taluni dati relativi ai guasti negli impianti di sicurezza, nel materiale rotabile, nei locomotori e nelle vetture. Ne consegue una minor sicurezza, un aumento dei costi ed un peggioramento della qualità complessiva dell'offerta. La legge n. 662 del 1996 prevede tra l'altro che le attività di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario siano esercitate dalle Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione. Mentre il Ministro ha provveduto a dare rapida attuazione alla norma relativa alla ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, non ha dato invece attuazione all'articolo 2, comma 6, della citata legge, relativo alla sicurezza e ciò ha generato un'allarmante situazione di pericolo. Al riguardo precisa che la vigilanza sulla sicurezza del trasporto ferroviario è sem-

pre stata riservata esclusivamente allo Stato. Lo stesso ministro Burlando, rispondendo a numerose interrogazioni in Senato il 15 gennaio scorso, dichiarava che «lo Stato non aveva ancora messo in campo quegli strumenti di verifica e di controllo dell'attività di questa azienda che la legge prevedeva».

Ciò premesso, occorre quindi provvedere ad una verifica non solo dello stato di attuazione delle leggi, ma anche ad un controllo dei treni su cui i cittadini viaggiano quotidianamente. L'istituenda commissione di inchiesta dovrà poi accertare il livello di sicurezza della rete ferroviaria, del materiale rotabile e delle infrastrutture, le modalità di acquisto dei nuovi mezzi di trazione e dei vagoni e le procedure per le gare. Inoltre, dovrà essere accertata l'efficacia dei sistemi di controllo per l'individuazione delle avarie, la validità del modello organizzativo e la professionalità del personale addetto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di delibera concernente l'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dallo Stato nella Società Aeroporti di Roma spa (n. 122)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0007º)

Il relatore, senatore PAROLA, osserva che si tratta di una normale operazione che rientra nel quadro dei processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto in Europa nel comparto del trasporto aereo. In particolare, questo provvedimento contribuirà a rendere competitive le strutture aeroportuali nazionali e per questo merita un parere favorevole, sia pure con talune osservazioni, relative in particolare alla necessità di meglio definire il conflitto di interessi da parte degli azionisti che, secondo lo schema di delibera in esame, deve rappresentare un limite all'azionariato stesso. A tale riguardo precisa che la dismissione, come già in altre occasioni, avrà luogo attraverso l'istituto dell'offerta pubblica di vendita (per favorire l'azionariato diffuso) e quello della trattativa diretta (per quanto concerne l'azionariato stabile). Ricorda infine che il provvedimento concerne la vendita dell'intero pacchetto azionario attualmente posseduto dall'IRI attraverso COFIRI. Non rileva, pertanto, il fatto che sia già stato collocato il 41 per cento delle azioni posseduto da COFIRI.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze dei geometri nelle costruzioni

(R04b 002, C08ª, 0001º)

Il senatore CARPINELLI fa presente che i relatori designati hanno raggiunto un punto di intesa sul complesso della normativa, ad esclusio-

ne della parte concernente la specializzazione universitaria, per la quale sono in attesa di chiarimenti da parte del competente Dicastero. Ritiene pertanto che i relatori saranno in grado di riferire definitivamente nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto ed il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

105ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale Natalino LECCA, presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R033 004, C09ª, 0001ª)

Il Presidente SCIVOLETTO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, nominata ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, in relazione alle questioni attinenti al settore lattiero-caseario

(Audizione e rinvio)

(R047 000, C09ª, 0001ª)

Il Presidente SCIVOLETTO, rivolte cordiali parole di benvenuto al generale Lecca, esprime apprezzamento per il lavoro, intenso ed approfondito, svolto dalla Commissione di indagine ed auspica che la conclu-

sione dei lavori possa aprire una fase nuova nella gestione del sistema dei contingentamenti produttivi, assicurando certezza e trasparenza per i produttori di latte, per l'agricoltura italiana e per il Parlamento, chiamato ad innovare il quadro legislativo vigente.

Ricorda che l'audizione odierna riguarda il generale Lecca in qualità di presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte (Commissione i cui lavori sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 agosto con il decreto-legge n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204). Ricorda altresì che l'audizione è stata formalmente autorizzata dal Presidente del Senato, che ha ritenuto ricorrere i presupposti della convocazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 47, per richiedere notizie o elementi di carattere amministrativo o tecnico, occorrenti per integrare l'informazione su questioni all'esame della 9ª Commissione (è infatti in avanzato stato di esame l'*iter* congiunto dei disegni di legge in materia di riforma della legge n. 468 del 1992 sulle quote latte, per i quali sono stati già illustrati gli emendamenti all'AS n. 1994, di iniziativa governativa, assunto quale testo base). L'audizione odierna (cui ha prestato assenso anche l'Esecutivo) potrà quindi vertere prevalentemente sull'accertamento e sull'approfondimento di tutte le questioni, utili a definire il quadro delle modifiche da apportare alla legislazione vigente in materia di quote latte, anche alla luce della dettagliata relazione, già presentata al Parlamento dalla Commissione di indagine ed assegnata alla Commissione.

Il Presidente sottolinea che la relazione della Commissione di indagine offre un riassunto dettagliato della complessa vicenda della gestione delle quote latte, sia dal punto di vista della ricostruzione temporale relativa alla progressiva applicazione in Italia del contingentamento produttivo, sia rispetto alle operazioni di censimento della produzione (inizialmente affidato all'AIA, poi all'UNALAT e infine all'AIMA, che ha incaricato il Consorzio per i controlli integrati in agricoltura), sia infine dal punto di vista della ricostruzione dei diversi interventi legislativi sovrappostisi nel tempo, determinando sicuramente una gestione complessa e un quadro normativo comunque di difficile interpretazione e applicazione per i produttori. Osserva altresì che la relazione offre valutazioni (spesso assai critiche) della vicenda, anche sulla base di una interpretazione dei rapporti tra normativa comunitaria nazionale, ancorata alla totale primazia del dato legislativo comunitario (prospettiva dalla quale fa discendere una serie di conseguenze assai «dirompenti») e presenta un ampio ventaglio di proposte e soluzioni, anche di taglio molto innovativo, con riferimento al quadro legislativo vigente, al quale peraltro, in attesa del varo definitivo della legge organica di riordino, Parlamento e Governo hanno già apportato significativi miglioramenti e modifiche.

Il Presidente osserva pertanto che, prima di dare la parola al generale Lecca, ritiene opportuno chiedere alcuni chiarimenti in relazione, in particolare, ad alcune delle proposte di modifica esposte nella relazione.

Per quel che riguarda l'anno di riferimento (ancorato al 1983 sulla base della normativa comunitaria), osserva che nella relazione si sottolinea l'esigenza di tenere conto della produzione lattiera del 1983, da un

lato, e dell'effettiva produzione lattiera italiana dell'anno 1996, sulla scorta di una valutazione di attendibilità del censimento AIA del 1983-1985, e di fattibilità della ricostruzione delle posizioni produttive (che poi costituisce il compito affidato alla Commissione con il citato decreto-legge n. 118, relativamente al controllo straordinario della produzione nazionale per i due periodi 1995-1996 e 1996-1997). Pur non intendendo interferire con il lavoro di indagine ancora in corso, il Presidente ritiene sarebbe utile comunque un chiarimento in ordine alla metodologia adottata e ai risultati in termini di attendibilità e certezza dei riferimenti produttivi (auspicando che ciò possa avvenire alla scadenza prevista).

In tema di assetto delle competenze fra lo Stato e le regioni (peraltro già significativamente innovato dalla citata legge n. 81, e dal citato decreto legislativo n. 143 del 1997) il Presidente si richiama all'affermazione sull'opportunità di garantire il ruolo di coordinamento di un soggetto pubblico centrale, per fare salvo il principio della unicità del referente nazionale, come responsabile del funzionamento delle quote latte, nei confronti della Comunità. Alla luce anche del nuovo quadro legislativo vigente, e tenuto conto che, contestualmente, viene segnalata l'esigenza di attribuire ad un apposito organo o ufficio di controllo la esplicita funzione di verifica dell'operato dell'AIMA, delle regioni, delle APL e degli acquirenti e dei produttori, ritiene opportuno un chiarimento, come pure in ordine alle riserve regionali (tenuto conto che nell'AS n. 1994 si fa comunque riferimento a bacini regionali).

In tema di compensazione, nella relazione si prende atto che opportunamente si è previsto un sistema di compensazione a livello nazionale ma, contemporaneamente, richiamandosi al principio comunitario del legittimo affidamento, si suggerisce di simulare, tenuto conto della retroattività della modifica introdotta abrogando il primo livello di compensazione in APL, un nuovo calcolo di compensazione per la campagna 1995-1996 che preveda prima la compensazione in APL e a livello dei non associati e poi a livello nazionale, mentre per la campagna lattiera 1996-1997 la relazione ritiene che debba applicarsi il sistema di compensazione al solo livello nazionale. A tale riguardo - prosegue il Presidente - è opportuno un chiarimento in ordine alla limitazione della proposta alla sola campagna citata.

Il Presidente ricorda quindi l'affermazione della relazione circa la possibilità che il quantitativo di latte vaccino commercializzato nell'annata lattiera 1995-1996 sia un dato fortemente permeato da dubbi di attendibilità, il che renderebbe «dubbia una reale sovrapproduzione italiana di latte vaccino». Pur rilevando che tale questione rientra nell'ambito della delicata indagine ancora in corso, ritiene sarebbe al riguardo opportuno un chiarimento, almeno in ordine alla metodologia di lavoro, nell'auspicio che, alla conclusione dei lavori, sia possibile pervenire a dati effettivamente certi, indispensabili per una modifica del quadro legislativo (chiedendo anche chiarimenti in merito all'affermazione che in origine la multa avrebbe potuto attestarsi su circa 2.700 miliardi). Si richiama poi alla proposta di sospensione dell'applicazione del sistema delle cessioni temporanee della quota senza l'azienda, motivata col ri-

chiamo agli effetti distorsivi di alcune prassi contrattuali invalse: chiede ulteriori chiarificazioni in merito, come pure in ordine alle valutazioni effettuate sui piani di sviluppo e di miglioramento e sulla ripartizione territoriale del riconoscimento dei riferimenti produttivi derivanti dai suddetti piani (operato dalla legge n. 46 del 1995) alla luce del contestuale taglio della quota B. Chiede infine gli effetti, in termini di garanzia del rispetto della normativa, che potrebbero derivare dalla proposta in materia di uso di traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico.

Interviene quindi il generale LECCA, il quale risponde analiticamente ai quesiti posti dal Presidente. Per quanto riguarda l'anno di riferimento preso a base per l'attribuzione delle quote latte nazionali, la Commissione di indagine, ricercando il testo attualmente vigente, ha individuato in un Regolamento comunitario, non modificato successivamente, l'indicazione del 1983 quale anno da prendere in riferimento per la definizione delle quantità di latte prodotte ai fini dell'attribuzione delle quote. Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, peraltro, è emerso che anche altre annualità sono state prese come riferimento, soprattutto in relazione ad accordi intercorsi tra i Ministri dell'agricoltura *pro-tempore* e i Commissari comunitari competenti. È però evidente che tali accordi, pur siglati ai massimi livelli, non essendo dotati di pari forza normativa, non possono aver modificato la normativa comunitaria vigente, che, come detto, indica nel 1983 l'anno da prendere come riferimento. Ben diverso è invece il discorso sulla quantificazione della produzione lattiera e sulla definizione di dati certi. Per il 1983, infatti, l'unico dato attendibile disponibile presso il Ministero per le politiche agricole risale al censimento AIA per gli anni 1983, 1984 e per il primo semestre del 1985. Le ricerche e le elaborazioni informatiche svolte presso la Guardia di finanza, in ausilio alla Commissione di indagine, hanno dimostrato l'attendibilità di tali dati, a dispetto di quanto era stato invece dichiarato in sede di audizione ai componenti della Commissione stessa. Ciò che però i commissari hanno rilevato – e ha destato non poco stupore tale rilievo – è che tali dati, come detto molto attendibili, non sono stati utilizzati dal Ministero nella definizione del quantitativo di riferimento individuale (QRI) da assegnare ai singoli produttori. In altre parole si è preferito utilizzare lo strumento cartolare delle fatture acquisite dagli acquirenti del latte prodotto, anziché i dati sul patrimonio zootecnico, che il censimento AIA aveva definito con grande precisione (anche prendendo in esame aziende con 1 o 2 capi soltanto).

Passando ad illustrare la metodologia utilizzata dalla Commissione di indagine per ricostruire la quantità globale di latte prodotto, il generale Lecca precisa che sono stati presi in esame i dati ISTAT ed in particolare gli almanacchi della produzione del latte, utilizzati per individuare sia i dati medi che la quantità globale. Egli lamenta su questo fronte la difficoltà di pervenire a cifre certe, preannunciando che la Commissione si sta orientando ad elaborare dati medi congrui sulla produzione lattiera – sia nazionale che regionale – per gli anni 1995-96 e per il 1996-1997, ai fini di una ridefinizione delle quantità da inserire nei fu-

turi Bollettini. A tale proposito la Commissione da lui presieduta ritiene essenziale superare il meccanismo di attribuzione dei quantitativi di riferimento individuale anche nei confronti delle aziende che non hanno bestiame, in ragione del fatto che tale procedura appare, in qualche modo, penalizzante per le aziende realmente produttive di latte. La ricostruzione della produzione lattiera parte quindi dal 1983 con il censimento dell'AIA e viene evolvendosi per gli anni successivi sui successivi censimenti svolti per conto del Ministero con un'opera di raffronto di tipo informatico; va però rimarcato il fatto che neppure i dati del Consorzio per i controlli integrati in agricoltura erano stati utilizzati per la redazione dei Bollettini.

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, la Commissione ritiene che le competenze a gestire in forma unitaria i rapporti tra lo Stato e la Comunità europea vadano affidate ad un organismo centrale, affinché venga assicurata una direzione strategica nell'applicazione di tutte le norme relative alla politica agricola comunitaria, e quindi anche di quelle riferite alla produzione lattiera. Tale organismo centrale dovrebbe, da un lato, gestire la fase ascendente di redazione dei Regolamenti comunitari, e dall'altro, garantire unitarietà nell'applicazione della normativa comunitaria; avrebbe competenze di direzione strategica sia nei confronti dell'organismo di intervento (attualmente l'AIMA) sia nei confronti delle regioni. La Commissione peraltro non nasconde l'esigenza, giudicata irrinunciabile, di istituire un distinto ufficio o apparato di controllo sull'esatta e corretta applicazione della normativa vigente in materia di produzione lattiera, per evitare le distorsioni e le anomalie del passato (come dimostra l'inefficienza dei controlli svolti). Andrebbe quindi individuato l'organismo competente per effettuare tali controlli, eventualmente avvalendosi anche di quelli già esistenti.

Per quanto riguarda il quesito sulla compensazione, il generale Lecca fa presente che il passaggio dal sistema di compensazione attuato in sede di Associazione produttori latte a quello della compensazione a livello nazionale ha creato certamente dei problemi, ma non vi è dubbio che tale passaggio è stato reso necessario per superare un sistema che aveva generato numerose anomalie. Dalle indagini svolte dai Commissari, è emersa la incompletezza e l'inattendibilità dei dati contenuti nei Bollettini, essendo stata evidenziata più volte l'attribuzione illegale di quote doppie. A tal proposito il generale rileva che anche nell'ultimo Bollettino 1997-1998 è possibile ancora individuare talune anomalie, e che le regioni finora non sono adeguatamente intervenute per sanare tali disfunzioni. Attesa quindi la parziale inattendibilità dei Bollettini, la Commissione ha proposto una nuova e più completa formulazione dei nuovi modelli L1, proposta poi accolta in via legislativa e resa operativa dall'Esecutivo. Mentre in passato era l'acquirente a dichiarare le quantità di latte acquistate, senza che il produttore conoscesse i dati inseriti nei modelli (con le anomalie facilmente immaginabili), attualmente i produttori sono direttamente chiamati in causa, in quanto essi stessi certificano la veridicità dei dati contenuti nei modelli L1 (nei quali è ora prevista anche l'indicazione del numero dei capi di bestiame e gli estre-

mi delle fatture). La Commissione, per effettuare a sua volta il controllo dell'attendibilità dei dati sulla effettiva produzione di latte, ha poi potuto chiedere (grazie all'inserzione nella legge n. 81 di una disposizione che ha reso operativa la prevista anagrafe del bestiame) a tutte le ASL di fornire i dati sui controlli sulla brucellosi da effettuare sulle stalle. L'incrocio quindi delle notizie fornite sui modelli L1 e di quelle elaborate per i controlli di carattere veterinario dovrebbe quindi fornire dati numerici certi sui capi di bestiame e, conseguentemente sui livelli produttivi. Una volta terminato tale rilevamento, attualmente ancora in corso, sarà possibile disporre di dati quantitativi certi sui quali costruire il nuovo sistema delle quote.

Per quanto riguarda il sistema della compensazione, da uno studio comparato rispetto agli altri Stati membri della Comunità emergerebbe che in alcuni Stati viene effettuata una sorta di doppia compensazione: l'importante comunque è non sfondare il quantitativo globale garantito (QGG). Per quanto riguarda le proposte sul tappeto, la Commissione giudica positivamente l'ipotesi di scorporare dal QGG il latte destinato successivamente alla produzione casearia DOP (tanto più in quanto in larga parte destinata all'estero). Diversamente invece non ritiene praticabile la soluzione adottata in tema di compensazione per i produttori che operano nelle zone svantaggiate, in ragione del fatto che tale meccanismo potrebbe determinare fenomeni di elusione del contingentamento produttivo (oltre a non essere pienamente in linea con il dato comunitario che ammetterebbe solo degli aiuti).

Circa invece la richiesta di ridefinire con attendibilità il quantitativo di latte prodotto, il generale Lecca ammette che, nonostante gli sforzi per acquisire informazioni e dati certi, la Commissione, allo stato, non può che operare su dati medi. Alla luce delle incertezze ancora esistenti sulla reale entità delle quote prodotte, fa rilevare che è opportuno attendere dati del tutto consolidati e che comunque il dato di riferimento piuttosto attendibile sarebbe di 110-120.000 stalle, mentre il dato produttivo non dovrebbe, presumibilmente, discostarsi troppo dal QGG.

Il presidente SCIVOLETTO, in ragione dell'imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che l'audizione del generale Lecca, che ringrazia per l'eshaustività delle risposte già fornite, possa proseguire in un'altra seduta (presumibilmente nella seduta di martedì prossimo), per consentire ai componenti della Commissione di porre quesiti. Rinvia pertanto il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI E SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI (R029 000, C09ª, 0014ª)

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per

domani, giovedì 17 luglio, alle ore 14,45, è integrato con l'audizione dell'avvocato Ricciardi, Commissario governativo dell'AIMA, in merito ai problemi gestionali dell'Azienda.

Conseguentemente la seduta della Commissione, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(841) DIANA Lino ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(987) BEDIN ed altri. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(1088) MAZZUCCA POGGIOLINI. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(1097) CAPALDI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(2357) SERENA. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI propone che all'esame dei disegni di legge in titolo si proceda congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore ZILIO rileva preliminarmente come i disegni di legge in esame trattino una materia complessa e possano essere suddivisi in due gruppi: i disegni di legge nn. 841 e 1097, aventi ad oggetto modifiche ed integrazioni alla legge n. 166 del 1992, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi, e i disegni di legge nn. 987, 1088 e 2357, che puntano invece all'istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consu-

lenti di infortunistica. Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 841 il quale si propone innanzitutto di ricondurre l'attività della Commissione nazionale per i periti assicurativi allo spirito della legge n. 166 del 1992. La legge interdice l'esercizio dell'attività di perito assicurativo ai titolari di un rapporto di lavoro dipendente, salvo specifiche deroghe. La Commissione accomuna però, gli impiegati civili dello Stato, per i quali l'esercizio della libera professione è precluso, ai docenti delle scuole statali che possono essere autorizzati allo svolgimento di tale attività. Si determina così la limitazione di una libertà fondamentale sancita dalla Costituzione non giustificata da superiori esigenze di pubblico interesse. Altre proposte di modifica puntano a rendere la legge più agile e ad assicurare un adeguato accertamento delle professionalità e delle competenze necessarie per l'iscrizione nei ruoli.

Il disegno di legge n. 1097 persegue finalità più ampie, prevedendo una revisione della normativa vigente con lo scopo di conseguire cinque obiettivi principali: la regolamentazione di tutte le categorie peritali che svolgono opera professionale sui danni assicurabili; la garanzia di terzietà per l'utente; l'eliminazione di vantaggi corporativi che dequalificano l'attività peritale; l'attualizzazione della normativa transitoria alla luce della esperienza realizzata; la determinazione di un periodo di tirocinio per gli aspiranti periti assicurativi. Il relatore si sofferma quindi dettagliatamente sui due articoli che compongono il disegno di legge: l'articolo 1 che modifica il titolo della legge n. 166 del 1992 e l'articolo 2 che reca modifiche più puntuali al testo normativo citato.

Passa quindi a considerare i disegni di legge nn. 987, 1088 e 2357, di contenuto pressochè identico, che riproducono testi già presentati per tre legislature consecutive, puntando alla istituzione di un apposito Albo nazionale degli esperti e dei consulenti di infortunistica, consentendo così di regolarizzare e disciplinare una professione che conta allo stato attuale circa 20.000 iscritti. Con l'istituzione dell'Albo si tende ad assicurare la necessaria professionalità degli esperti che intendono iscriversi, garantendone contemporaneamente l'indipendenza nell'interesse di coloro che ad essi vorranno rivolgersi e dando maggiore risalto all'autonomia delle parti; con esso si mira anche a ridurre sensibilmente i carichi di lavoro derivanti alla magistratura ordinaria dalle controversie «minori». Infine, l'istituzione dell'Albo va nella direzione della direttiva 92/51/CEE, secondo cui le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specifica la cui definizione, affidata allo Stato, conferisca le stesse garanzie di quella attuata nelle professioni regolamentate.

Si sofferma quindi dettagliatamente sul contenuto dei tre disegni di legge: l'articolo 1 che prevede l'istituzione dell'Albo e definisce la figura degli esperti e consulenti di infortunistica; gli articoli 2 e 3 che regolamentano l'iscrizione, la tenuta e la pubblicazione, nonché l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo medesimo; l'articolo 4 che disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo e l'articolo 5 che ne regola la cancellazione e la reiscrizione; gli articoli 6 e 7 che prevedono l'istituzione della commissione nazionale e

delle commissioni provinciali per gli esperti e consulenti di infortunistica; l'articolo 8, infine che contiene disposizioni transitorie.

Avviandosi alla conclusione, il relatore sottolinea come i due argomenti trattati dai disegni di legge in titolo –rispettivamente modifiche al già previsto ruolo nazionale dei periti assicurativi e istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica – si accavallano e si sovrappongono; occorrerà quindi un esame approfondito che preveda anche lo svolgimento di audizioni, con particolare riferimento ai soggetti direttamente interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2093) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul franchising
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ASCIUTTI, rilevando preliminarmente come la formula contrattuale del *franchising* abbia assunto negli ultimi anni, caratteri di particolare validità ed efficacia, facendo riscontrare una forte diffusione in ambito imprenditoriale. Secondo dati forniti dall'Assofranchising, nel 1995 il giro di affari è stato pari a circa 14.574 miliardi, con un numero di occupati pari a 50.000 persone. In questo contesto, l'Italia registra un ritardo rispetto ad altri paesi europei, non avendo ancora provveduto alla definizione di un quadro normativo di regolamentazione. Dopo aver dato conto delle origini etimologiche della parola *franchising*, di derivazione medievale, si sofferma sulla definizione oggi accolta per tale formula contrattuale e sull'impostazione di tipo collaborativo che caratterizza il rapporto e che implica una forte dose di limitazioni per entrambi le parti, nel perseguimento del fine comune della ricerca del profitto imprenditoriale. Richiama poi l'attenzione sull'imponente crescita percentuale del numero degli affilianti: mentre la crescita numerica degli affiliati è sintomo di un rafforzamento delle catene, un analogo aumento degli affilianti, al contrario, trova i suoi presupposti proprio nella mancanza di una specifica legislazione in materia, che consente la nascita di tante – forse troppe – realtà di piccole dimensioni destinate a soccombere: il *boom* del *franchising* registrato negli ultimi anni, specialmente nei servizi, va pertanto valutato con le opportune cautele e rende ancor più necessaria l'introduzione di una regolamentazione legislativa che assicuri un'attenta verifica della figura dell'affiliante, insieme al rispetto reciproco delle norme comportamentali. Il relatore si sofferma, quindi, sui singoli articoli che compongono il disegno di legge; l'articolo 1 che fissa il periodo minimo di esperienza del *franchisor*, al fine di evitare eventuali improvvisazioni; l'articolo 2, che riguarda il diritto all'uso di un marchio, un logo, una insegna ed al loro eventuale uso esclusivo; l'articolo 3, che prevede la redazione di un contratto scritto tra le parti con gli obblighi conseguenti; l'articolo 4, che stabilisce i doveri preventivi di informazione dell'affiliato da parte dell'affiliante; l'articolo 5, che precisa alcune inderogabili clausole del rapporto tra affiliato e affiliante, che debbono essere previste in modo

imprescindibile nel contratto di *franchising*, soprattutto per ciò che concerne la durata; l'articolo 6, che obbliga le parti a fissare nel contratto quanto l'affiliante fornirà all'affiliato in merito alla assistenza, alla formazione e al *know-how*; l'articolo 7, che introduce un obbligo di esclusiva per le parti, sia per l'ambito territoriale che distanziale e, nel caso dei servizi, per bacino di utenza; l'articolo 8, che entra nel merito dello scioglimento del contratto; l'articolo 9, che fissa in tre anni il termine del divieto di concorrenza; l'articolo 10, che vieta il trasferimento della sede senza il preventivo consenso; l'articolo 11, che entra nel merito della violazione del segreto professionale; l'articolo 12, che esclude la possibilità per l'affiliato di agire o qualificarsi quale agente dell'affiliante ed, infine, l'articolo 13, che tratta del divieto di cessione del contratto di *franchising*.

Conclude auspicando un rapido *iter* del provvedimento in titolo, che può costituire un valido stimolo per la ripresa dell'attività economica del paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

142^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro: comunicazioni del Presidente sulla conclusione dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni 11^a del Senato e XI della Camera dei deputati ed esame del documento conclusivo

(R048 000, C11^a, 0001^o)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 novembre 1996.

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e igiene del lavoro ha concluso i suoi lavori nel termine assegnato dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Tale organismo, costituito in considerazione della concomitante deliberazione di indagini conoscitive sui temi dell'igiene e della sicurezza del lavoro presso le Commissioni lavoro della Camera e del Senato, ha svolto un programma assai impegnativo, che ha comportato una fitta serie di audizioni e sei sopralluoghi.

A conclusione dei lavori del Comitato, è stato predisposto un documento di sintesi che, ricongiungendosi alle conclusioni della Commissione sulle condizioni di lavoro nelle aziende presieduta da Luciano Lama, rappresenta il compendio dell'attività svolta e prospetta possibili linee di intervento.

Tale documento, dopo un ampio dibattito in seno al Comitato, nel corso del quale si è manifestato un ampio consenso, è stato da questo fatto proprio; si è quindi provveduto alla sua distribuzione.

L'indagine conoscitiva riprende a questo punto con modalità autonome presso i due rami del Parlamento; la Commissione lavoro della Camera procederà alla discussione nei prossimi giorni.

Il documento del Comitato contiene nella parte finale un elenco di iniziative suscettibili di rapido recepimento, in vista della riduzione dell'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali.

Altre direttrici d'intervento si inseriscono in un orizzonte temporale più ampio, come è il caso delle misure dirette a promuovere una cultura della prevenzione. Si tratta, in particolare, di valorizzare il ruolo della scuola, di promuovere campagne di informazione, di intensificare la raccolta, la circolazione e l'elaborazione dei dati riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro e di rendere più sistematico il ricorso alle indagini epidemiologiche.

Le iniziative, alla stregua di quanto emerso nel corso dei lavori del Comitato paritetico, dovrebbero corrispondere ad una «filosofia partecipativa», anche sulla falsariga delle esperienze maturate in altri paesi europei; in tal senso, appare in particolare essenziale un sollecito completamento della rete dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come pure la realizzazione dei comitati paritetici previsti dall'articolo 20 della legge n. 626 del 1994.

In conclusione, il Presidente esprime l'auspicio che la Commissione condivida l'impianto della relazione conclusiva del Comitato paritetico, anche in vista delle ulteriori iniziative da adottare. In particolare, si tratterà di individuare modalità appropriate per la diffusione dei risultati dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il senatore Michele DE LUCA, il quale esprime vivo apprezzamento per l'attività condotta dal Comitato paritetico e per l'impianto della relazione di sintesi.

Fra le direttrici di intervento evidenziate dal Comitato, un ruolo essenziale spetta alla promozione della cultura della prevenzione. A tale riguardo, sulla base degli attuali assetti produttivi, può risultare determinante far emergere come le stesse imprese abbiano una convenienza economica all'adozione di misure efficaci per la riduzione dell'incidenza degli infortuni.

È emersa poi la problematica delle difficoltà applicative di talune misure di prevenzione per il settore delle piccole e medie imprese. A tale proposito, se è ragionevole la richiesta di non gravare di eccessivi costi strutture produttive rientranti in tale tipologia, deve parimenti sottolinearsi come sia da evitare ogni deroga alle prescrizioni generali che rechi pregiudizio al livello di sicurezza; eventuali agevolazioni dovrebbero pertanto essere perseguite attraverso l'assunzione degli oneri a carico della fiscalità generale.

Interviene a questo punto il presidente SMURAGLIA, il quale rileva come ai peculiari problemi dell'adattamento delle strutture produttive delle piccole e medie imprese sia dedicata ampia attenzione nella relazione del Comitato paritetico, anche con riguardo alle modalità di sostegno pubblico che in alternativa sono configurabili.

In effetti, è emerso come le attuali condizioni per l'accesso delle aziende alle agevolazioni siano da queste considerate insoddisfacenti, in quanto comportano quella che è percepita come una sorta di insidiosa autodenuncia. A livello internazionale, sono state oggetto di discussione possibili misure incentivanti alternative, come ad esempio l'adozione di sistemi assicurativi di tipo «*bonus-malus*». Non vi sono peraltro a tutt'oggi acquisizioni definitive circa il modello da preferire e il dibattito resta aperto.

Ha quindi la parola il senatore DUVA, il quale esprime preliminarmente il suo rammarico per essersi trovato nell'impossibilità di partecipare alla fase conclusiva dei lavori del Comitato paritetico a causa di concomitanti, inderogabili impegni internazionali.

Esprime poi vivo apprezzamento per l'attività svolta dal Comitato e per l'impianto della relazione conclusiva, auspicando che il risultato del lavoro svolto benefici di adeguate forme di diffusione.

Dai lavori effettuati, è emerso come la prevenzione, oltre a rappresentare per le imprese un imperativo morale, finisce per risultare conveniente in termini economici, circostanza questa che andrebbe maggiormente evidenziata anche attraverso campagne informative.

Appare inoltre senz'altro condivisibile il richiamo alla necessità di attenersi, nel promuovere la riduzione dei rischi per l'incolumità e la salute dei lavoratori, ad una filosofia partecipativa, come pure il carattere essenziale del ruolo delle pubbliche amministrazioni.

A tale ultimo riguardo, l'indagine ha mostrato l'esistenza di diffuse manchevolezze, in particolare a livello delle istituzioni scolastiche, le quali dovrebbero intensificare l'impegno per la formazione alla prevenzione.

Non appare invece condivisibile la valutazione contenuta nel documento conclusivo del Comitato in base alla quale i dati sull'infortunistica forniti dall'INAIL sarebbero sottostimati del 30 per cento, valutazione che non risulta giustificata sul piano scientifico e che potrebbe essere percepita come un segno di scarsa fiducia nei confronti di un istituto che ha contribuito in modo determinante alla riduzione del numero degli infortuni. Non appare inoltre del tutto convincente la scelta di considerare il fenomeno emergente dei lavori atipici in termini complessivamente negativi, come se si trattasse di una realtà assimilabile al lavoro irregolare, e quindi da circoscrivere il più possibile.

Interviene quindi il senatore PELELLA, il quale esprime vivo apprezzamento per l'impianto della relazione conclusiva del Comitato paritetico, che rappresenta un efficace compendio delle situazioni esistenti sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro in una realtà produttiva estremamente articolata come quella presa in esame. Tale relazione potrà senz'altro rappresentare un punto di riferimento importante per il Governo ed il Parlamento per affrontare un impegno complessivo per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore Duva in ordine all'attendibilità del sistema informativo dell'INAIL, il senatore Pelella osserva co-

me gli spunti contenuti al riguardo nella relazione conclusiva non comportino in realtà un giudizio negativo per l'Istituto. Le statistiche da questo pubblicate sono infatti uno spaccato attendibile della realtà produttiva del Paese, ma vengono elaborate sulla base di dati che, a quanto si è appreso, non racchiudono l'insieme degli eventi infortunistici. Sfuggono infatti molto spesso alle rilevazioni gli infortuni per i quali la prognosi attribuita non supera i tre giorni, come pure gli eventi occorsi nell'ampio settore del lavoro nero. Va inoltre considerato che, nella difficile congiuntura economica del Paese, molti lavoratori, avvertendo come precaria la propria situazione occupazionale, acconsentono a omettere la denuncia di infortunio.

Per le considerazioni esposte, i rilievi contenuti nella relazione circa il margine di sottostima dei dati dell'INAIL sembrano condivisibili.

Per quanto riguarda l'adeguamento delle piccole e medie imprese in tema di sicurezza e igiene del lavoro, appare senz'altro meritevole di attenzione la proposta di assicurare alle aziende un adeguato sostegno dello Stato; non necessariamente ciò deve peraltro dar luogo all'assunzione di oneri a carico della fiscalità generale.

Un altro importante spunto di riflessione emerso è stato quello della persistente debolezza delle misure di prevenzione nell'ambito delle aziende edili, caratterizzate tuttora da un rischio infortunistico elevato. Tale situazione può essere ascritta a vari fattori, fra i quali senz'altro rientra la tendenza ad abbassare i costi mediante il ricorso indiscriminato al subappalto.

In conclusione, sottolinea come la promozione di più idonee condizioni sui luoghi di lavoro debba essere perseguita dai poteri pubblici in modo sempre maggiore attraverso misure incentivanti, piuttosto che mediante il ricorso agli strumenti repressivi, tanto più che vi è ormai una convenienza economica per le stesse imprese a introdurre quegli accorgimenti che possono abbattere l'incidenza degli infortuni.

Il senatore MANZI, nell'esprimere apprezzamento per la notevole attività svolta dal Comitato paritetico, ricorda che in Italia il costo pagato dal mondo del lavoro in termini di infortuni, spesso mortali, continua ad essere troppo elevato, non soltanto dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista economico e dell'incidenza sulla produzione. Il problema non è pertanto da sottovalutare, e la lettura dei dati riportati nel documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico pone in evidenza l'urgenza di portare a compimento il disegno normativo delineato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, la cui attuazione è tuttora largamente lacunosa.

Desti particolare preoccupazione il fatto che una quota notevole degli infortuni riguarda una fascia di lavoratori giovanissimi, dai quattordici ai sedici anni, e il dato è particolarmente significativo se si considera il degrado della condizione del lavoro minorile e il persistente elevato tasso di evasione dell'obbligo scolastico, che assimila l'Italia alla posizione di paesi ben più arretrati. Da parte di alcune categorie di lavoratori e in particolare dei metalmeccanici, si è levata negli ultimi tempi una forte denuncia nei confronti delle posizioni assunte dall'INAIL

sul problema delle malattie da lavoro non tabellate. Anche in questo caso vi è una tendenza da parte degli organi pubblici a rimuovere il problema, in termini che ricordano, pur nella diversità delle situazioni, la vicenda dell'amianto. Il tema della sicurezza evoca anche la questione, la cui soluzione non è più procrastinabile, delle gravi carenze di organico dell'Ispettorato del lavoro e, più in generale, i risultati dell'indagine indicano l'esigenza di un maggiore impegno finalizzato ad adeguare le strutture pubbliche incaricate della vigilanza e del controllo in materia di prevenzione, superando le attuali carenze.

Come è noto, prosegue il senatore Manzi, mentre alcune realtà produttive riducono in modo significativo l'occupazione, in altre si registra un consistente incremento del lavoro straordinario che, comportando un maggiore impegno del lavoratore, e conseguentemente maggiore fatica e *stress*, costituisce una causa non trascurabile degli incidenti sul lavoro. Il tema della riduzione dell'orario di lavoro è pertanto da prendere in considerazione anche in relazione ai temi oggetto dell'indagine.

Il senatore MONTAGNINO osserva che nel corso dell'indagine è emerso con chiarezza lo scarto tra realtà produttive che si sono adeguate in modo tempestivo ed efficiente alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro e ampie aree dove invece prevale la rassegnazione, l'inefficienza e un forte *deficit* organizzativo. Le carenze della pubblica amministrazione sono risultate particolarmente evidenti e si coniugano con un atteggiamento spesso indifferente delle imprese. Il documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico ha lucidamente evidenziato tali situazioni così come sono emerse nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi, e ciò lo rende meritevole di un particolare apprezzamento.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Duva, il presidente SMURAGLIA fa presente che nel testo non è stata mossa una critica sull'attendibilità dei dati dell'INAIL, ma sono state puntualmente riportate valutazioni formulate dallo stesso direttore generale dell'Istituto, il quale, nell'audizione del 21 gennaio 1997, ha precisato di nutrire dubbi circa la riduzione del numero degli incidenti sul lavoro negli ultimi anni, osservando che vengono denunciati all'Istituto solo infortuni con lesioni curabili in più di tre giorni. Quindi, non si è voluto porre in discussione la veridicità dei dati, ma soltanto precisare che essi non sempre rispecchiano in pieno la realtà dei fatti, per il modo stesso con cui avviene la rilevazione: ad esempio, gli incidenti mortali sono registrati nelle statistiche dell'INAIL solo nel caso in cui vi siano superstiti, al fine delle relative erogazioni. Per quel che riguarda poi il problema del lavoro cosiddetto atipico, il documento di sintesi si è limitato a porre in evidenza che l'indice di rischi è maggiore quanto più il lavoro è parcellizzato: non si tratta pertanto di contrastare il diffondersi di nuove modalità di lavoro, ma di trovare il modo per assoggettare ad un regime adeguato di controlli anche le attività che non si svolgono più nella forma tradizionale propria del lavoro subordinato.

Il suggerimento del senatore Michele De Luca relativo alla predisposizione di una relazione per l'Assemblea ai sensi del comma 1 dell'articolo 50 del Regolamento del Senato è senza dubbio interessante, ma occorre tener presente che esso riguarda una procedura distinta rispetto a quella in essere, disciplinata dall'articolo 48, che prevede, al comma 6, la possibilità di approvare un documento conclusivo. Su questo aspetto, il Presidente si riserva di formulare una proposta nella seduta che verrà convocata per martedì 22 luglio.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime apprezzamento per i risultati dell'indagine e rileva che l'imponente massa di dati raccolti dal Comitato paritetico consente di aggiornare le risultanze dell'inchiesta parlamentare svolta nel 1988-89 dalla Commissione presieduta dal senatore Lama. Sarà compito del Governo utilizzare adeguatamente il materiale raccolto e le indicazioni fornite, con l'auspicio che le conclusioni dell'indagine possano contribuire a rendere più efficace l'azione di prevenzione sugli ambienti e sulle condizioni di lavoro. Gli infortuni sul lavoro costituiscono infatti un dramma umano che coinvolge le vittime e le famiglie e comportano inoltre costi economici pesantissimi, al punto che, secondo l'INAIL, una drastica riduzione degli infortuni concorrerebbe in modo determinante a un significativo abbattimento del costo del lavoro.

Vi è, su questi temi, un ampio consenso, e non è un caso che, come nel 1989, anche in questa circostanza sul documento di sintesi dei lavori si sia registrata la convergenza di tutti i componenti del Comitato paritetico.

La Commissione di inchiesta presieduta dal senatore Lama, conclusasi con la predisposizione di otto disegni di legge, nacque sull'onda dell'emozione creatasi in seguito al tragico incidente di Ravenna, del 13 marzo del 1987, nel quale persero la vita, in circostanza particolarmente drammatiche, tredici operai dei cantieri navali, alcuni dei quali giovanissimi e al primo giorno di lavoro. Particolarmente sconvolgente fu la testimonianza del comandante della capitaneria di porto di Ravenna, il quale sostenne che l'incidente si era verificato in condizioni di lavoro di gran lunga peggiori di quelle del decennio precedente. Quell'episodio, che fu accompagnato da una vera e propria rivolta morale della popolazione locale, con in testa il Vescovo, che usò parole particolarmente dure in quell'occasione sulle condizioni di sfruttamento del lavoro nei cantieri navali, deve indurre a far sì che vengano adottate quanto prima misure idonee a evitare che in futuro si verificino arretramenti sul piano della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A008 000, C12^a, 0001^o)

Il presidente CARELLA dà lettura di una missiva inviata al Presidente del Senato nella quale segnala uno spiacevole episodio che sembra confermare la tendenza del servizio pubblico radiotelevisivo a fornire un'informazione sull'attività del Senato della Repubblica molto meno attenta e completa di quella riservata alla Camera dei deputati. Infatti, nella trasmissione «Oggi al Parlamento» andata in onda alle ore 0,10 di oggi su RAIDUE, è stato trasmesso un lungo ed accurato servizio sull'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di chiusura delle strutture manicomiali residue e sulla realizzazione di strutture alternative di assistenza psichiatrica svolta dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati, senza alcun accenno non solo al fatto che nella stessa data si è conclusa al Senato analogo indagine conoscitiva, ma neanche all'esistenza di tale indagine nè, ovviamente, al fatto che l'indagine stessa è stata promossa dal Senato anteriormente alla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto di tale comunicazione del Presidente, attestandogli ampia solidarietà per l'iniziativa.

IN SEDE DELIBERANTE

(2335-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA illustra le modifiche introdotte dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati al testo approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato lo scorso 7 maggio, sottolineando che la modifica del comma 8 dell'articolo 1 è stata resa necessaria a causa del parere contrario della Commissione bilancio della Camera. Con riferimento al successivo comma 9, è stato introdotto poi un rigoroso termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domande per l'indennizzo, entro i quali la USL provvede alla relativa istruttoria. Infine, quanto al comma 11, viene introdotto un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro i quali le domande già presentate al Ministero della sanità e per le quali non sia ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che, entro novanta giorni dalla data del ricevimento provvedono ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. Data l'estrema importanza del provvedimento in esame, il presidente Carella invita la Commissione a licenziare il testo senza ulteriori modifiche, in modo tale da poter varare definitivamente la normativa da lungo tempo attesa dai soggetti interessati.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore NAPOLI Roberto, osserva che il reperimento delle necessarie risorse finanziarie per stabilire una normativa a regime era stato risolto presso il Senato e per tale motivo la propria parte politica aveva deciso di votare a favore del provvedimento. Invece, le modifiche introdotte dalla Camera non consentono di provvedere ai risarcimenti dopo il 1997 e ciò è motivo di perplessità. Nel testo in esame poi non viene considerata la possibilità di risarcire i soggetti danneggiati in seguito all'accertamento di responsabilità da parte delle società produttrici, per anomalie nel ciclo di produzione degli emoderivati, oppure da parte di quegli operatori che hanno erroneamente applicato la tecnica trasfusoriale. Egli esprime quindi l'avviso che lo Stato non dovrebbe farsi carico anche di quei casi di responsabilità che andrebbero individuati analiticamente.

La senatrice BERNASCONI sottolinea l'importanza di varare definitivamente la normativa in esame, stante l'urgenza di provvedere agli indennizzi per i soggetti danneggiati da vaccinazioni o da somministrazione di emoderivati, ponendo fine così alla situazione di incertezza normativa determinatasi a seguito della reiterazione di numerosi decreti-legge in materia. Tuttavia, non può non rilevare che, ancora una volta, il reperimento delle risorse finanziarie grava a carico del Fondo sanitario

nazionale e pertanto auspica un decisivo intervento non solo del Ministero della sanità, ma anche del Ministero del tesoro e quindi del Governo nel suo complesso per individuare un indirizzo di politica sanitaria rispondente ai bisogni dei cittadini. Un altro rilievo riguarda il fatto che la modifica del provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione igiene e sanità del Senato è dovuta a una discordante valutazione degli oneri finanziari fra la Commissione bilancio del Senato e quella analoga della Camera dei deputati. Ella auspica infine che si possa quanto prima affrontare la tematica del risarcimento da danno biologico in un disegno di legge organico che costituisca finalmente un quadro normativo di riferimento.

Il senatore MONTELEONE condivide quanto affermato dalla senatrice Bernasconi in ordine all'impropria utilizzazione del Fondo sanitario nazionale per far fronte a situazioni di emergenza. Coerenza vorrebbe però che a tale critica si accompagnasse una conseguente valutazione negativa sull'azione del Governo, che gestisce i problemi della sanità in termini di urgenza piuttosto che perseguendo politiche di ampio respiro.

Il senatore CAMPUS chiede chiarimenti al Governo sulla modifica introdotta dalla Commissione affari sociali della Camera al comma 8 dell'articolo 1, che comporta la limitazione della risarcibilità dei danni al solo 1997, lasciando in tal modo irrisolta tutta la problematica per gli anni successivi.

Chiusa la discussione di carattere generale, il presidente CARELLA, in sede di replica, ricorda che già dalla precedente legislatura la Commissione igiene e sanità del Senato aveva assunto l'impegno di trovare una soluzione idonea per rispondere alle legittime aspettative dei soggetti danneggiati da vaccinazione o da somministrazione di emoderivati. Tuttavia, l'estrema difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie ha sempre impedito di risolvere tale grave problema. Quindi, a suo avviso, anche se la copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente può suscitare qualche critica e perplessità, tuttavia questa per il momento sembra costituire l'unica soluzione possibile.

Interviene quindi per la replica il sottosegretario BETTONI BRANDANI, la quale ricorda che il disegno di legge in esame nasce dall'esigenza di varare definitivamente norme più volte riprodotte nell'ambito di una lunga reiterazione di decreti-legge. Nonostante l'impegno profuso soprattutto da questo ramo del Parlamento, la scarsità delle risorse finanziarie ha impedito di dare al problema una soluzione definitiva. Ella esprime quindi l'avviso che, anche se il tipo di copertura finanziaria individuata può essere motivo di critica, tuttavia non può essere messo in dubbio l'impegno da parte del Ministero della sanità a trovare le necessarie risorse per coprire degli oneri rilevanti, considerato che si passa da 50 a 150 milioni di indennizzo per i casi di decesso. Il parere negativo

espresso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento sulla copertura finanziaria del comma 8 dell'articolo 1 nel testo accolto dalla Commissione igiene e sanità del Senato lo scorso 7 maggio avrebbe impedito di varare il provvedimento in sede legislativa e quindi in tempi rapidi.

Il sottosegretario Bettoni Brandani fa presente comunque alla Commissione che il Governo si impegna a reperire i necessari finanziamenti per gli anni successivi al 1997, in modo tale da corrispondere alle legittime attese di tutti i soggetti danneggiati.

La Commissione conviene quindi con la proposta del presidente Carella di fissare a venerdì 18 luglio 1997 alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(256) DI ORIO ed altri. - *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

(566) CURTO. - *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

(1310) BARRILE ed altri. - *Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati*

(1330) DI ORIO. - *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

(1332) DI ORIO. - *Norme in materia di erboristeria e di piante officinali*

(1505) DEL TURCO ed altri. - *Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1789) SERENA. - *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

(1977) RIPAMONTI ed altri. - *Norme in materia di prodotti fitosanitari*

(1998) CARELLA. - *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2036) NAPOLI Roberto ed altri. - *Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati*

(2044) TOMASSINI. - *Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2163) CARELLA ed altri. - *Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici*

(2182) SERENA. - *Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2318) SERENA. - *Norme in materia di erboristeria*

(2471) LAVAGNINI. - *Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(2000) AGOSTINI ed altri. - *Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta* (Rinvio dell'esame. Congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 256, 566, 1310, 1330, 1332, 1505, 1789, 1977, 1998, 2036, 2044, 2163, 2182, 2318 e 2471 con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1329 e 1981)

La relatrice BERNASCONI fa presente che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, da tempo assegnati alla Commissione, sono accomunati dal fatto che ciascuno di essi affronta un particolare aspetto del settore farmaceutico e pertanto, mentre alcuni concentrano l'atten-

zione sulla ricerca scientifica e farmacologica, altri hanno riguardo alle modalità di commercializzazione del prodotto, altri ancora prendono in considerazione prodotti analoghi ai farmaci, quali i fitofarmaci e i cosmetici. Ella ritiene pertanto sia opportuno che tutte le iniziative presentate in merito possano essere esaminate dal Comitato ristretto che già si sta occupando dell'esame preliminare dei disegni di legge concernenti il riordino del settore farmaceutico, in modo tale da poter affrontare la tematica in una visione globale e sistematica. A tal fine propone la congiunzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Regolamento, ai disegni di legge nn. 1329, 1981.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI interviene brevemente facendo presente che la Commissione affari sociali della Camera ha già avviato l'esame delle proposte di legge in materia di erboristeria.

Il senatore AGOSTINI, primo firmatario del disegno di legge n. 2000 fa presente che questo concerne l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c*) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta e pertanto, data la specificità della tematica, egli ritiene opportuno che essa venga trattata in una sede separata.

Il presidente CARELLA ed il senatore MONTELEONE si associano.

Dopo che la relatrice BERNASCONI ha accolto la proposta formulata dal senatore Agostini di non congiungere l'esame del disegno di legge n. 2000 di cui egli è primo firmatario, la Commissione delibera la congiunzione ai disegni di legge nn. 1329 e 1981 dell'esame dei disegni di legge nn. 256, 566, 1310, 1330, 1332, 1505, 1789, 1977, 1998, 2036, 2044, 2163, 2182, 2318 e 2471, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

120^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri concernente il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della provincia di Massa Carrara (n. 117)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305: favorevole)

(R139 000, C13^a, 0003^o)

Il relatore RESCAGLIO riferisce sull'atto in titolo rilevando preliminarmente che il territorio della provincia di Massa Carrara è stato dichiarato «area ad elevato rischio di crisi ambientale» con l'articolo 8 della legge n. 195 del 1991, che recava anche un finanziamento di 17 miliardi di lire per alcuni interventi di bonifica e lo smaltimento di taluni rifiuti speciali. Dopo l'effettuazione di un'indagine da parte dell'ENEA per la verifica della situazione ambientale relativamente al degrado provocato non solo dalle attività produttive ma anche dal dissesto idrogeologico, dalla vulnerabilità delle risorse idriche, dall'erosione costiera e dal degrado urbanistico, è stato firmato un protocollo d'intesa con la regione Toscana per la stesura del piano di disinquinamento; a seguito della nomina del comitato scientifico previsto dal protocollo d'intesa, con delibera CIPE del 31 dicembre 1993 sono state poi destinate all'area ulteriori risorse finanziarie per 40 miliardi di lire. Al momento della richiesta regionale di rinnovo dello *status* di area ad elevato rischio di crisi ambientale (febbraio 1997), risultavano in corso i lavori di bonifica dei corsi d'acqua, per alcuni dei quali l'ultimazione dovrebbe essere imminente; per quanto riguarda invece la bonifica delle aree *ex* industriali gli interventi risultavano conclusi per l'area Farmoplant e

la discarica Cermec, in corso per le aree Italian Coke, Enichem, Ilva-Dalmine e non ancora avviati per l'area Ferroleghes. L'importanza della bonifica di tali aree, che richiede ancora un impegno notevole, è di tutta evidenza se si considerano gli incrementi di mortalità connessi con fattori esogeni di inquinamento e con esposizioni professionali, come è stato accertato anche da un apposito studio commissionato all'OMS dal Ministero dell'ambiente.

In riferimento all'erosione della spiaggia tra Marina di Massa e Marina di Ronchi, causata da fenomeni naturali ma anche dall'intervento dell'uomo, il relatore fa presente che nel corso degli anni sono stati effettuati diversi interventi ma non si è ancora raggiunto in modo apprezzabile il risultato perseguito. Accanto a ciò, va evidenziato il notevole stato di degrado ambientale dovuto sia all'azione dell'uomo (presenza di estesi disboscamenti, utilizzo non appropriato del suolo) sia all'abbandono di forme di gestione antropica del territorio che ha creato forti squilibri nella situazione idrogeologica naturale.

Per queste ragioni, il relatore Rescaglio propone l'espressione di un parere favorevole, ritenendo ampiamente giustificata la richiesta di rinnovo della dichiarazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTO chiede chiarimenti sulle ragioni della mancata conclusione dei tempi previsti per gli interventi di risanamento, nonché sull'entità dei finanziamenti complessivamente destinati all'area. Ricorda infine l'impegno già assunto dal Governo in sede parlamentare circa la verifica di tutte le situazioni a rischio ambientale presenti nel territorio nazionale ai fini della redazione di un programma globale di interventi, al quale non ha fatto riscontro finora alcun esito.

Il senatore COLLA, nel condividere quanto evidenziato dal relatore con riferimento alla connessione tra gli indici di mortalità e lo stato di inquinamento dell'area, ne sottolinea altresì il forte degrado ambientale, addebitabile a suo avviso all'impatto ambientale dell'industria chimica oltre che di quella estrattiva.

Chiusa la discussione, il relatore RESCAGLIO dichiara di rinunciare alla replica.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CALZOLAIO che, nell'inquadrare la problematica nella struttura produttiva della provincia di Massa Carrara, non può esimersi dal sottolineare anche la particolare valenza sociale, dimostrata dall'elevato tasso di disoccupazione riconosciuto anche di recente dalla legge 24 giugno 1997, n. 196. Già in una precedente occasione dalle sedi parlamentari competenti provenne un impegno al Governo a rivedere la normativa sulla declaratoria di aree ad elevato rischio di crisi ambientale, la cui pluralità di fonti legislative determina un'eccessiva discrezionalità e una notevole incertezza dei meccanismi di spesa: il Governo riconferma l'intenzione di adempiere a tale

impegno, cosa che potrebbe avvenire sin dall'autunno prossimo cogliendo l'occasione del recepimento della seconda «direttiva Seveso».

La declaratoria di area a rischio per Massa Carrara rientra nelle procedure differenziate, rispetto alla legge n. 305 del 1989, originate da appositi interventi legislativi settoriali: successivamente, una delibera CIPE del dicembre 1993 stanziò 40 miliardi di lire, dando luogo alla presentazione di progetti di risanamento ad opera degli enti locali. Fra tali progetti, di costo complessivo pari a 120 miliardi, il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana hanno selezionato una serie di interventi prioritari, per i quali sono stati già impegnati poco più di 28 miliardi; residuano 11,8 miliardi, che la proroga in esame consentirebbe di destinare al completamento di attività di bonifica già intraprese. La nuova declaratoria non risolve certo i casi di tumore già in atto, che rappresentano un gravoso peso per la coscienza civica nazionale, la quale dovrà in futuro affrontare – in termini di migliore prevenzione sul lavoro e nell'ambiente – la problematica testimoniata dalle gravi insorgenze cancerose diffuse nella zona: lo strumento atto al risanamento dei danni già inferti all'ecosistema è invece la riattivazione delle procedure di spesa conseguenti alla proroga richiesta dal Governo e dalla regione Toscana. Resta intatta l'esigenza di un'accelerazione delle procedure finanziarie conseguenti al programma triennale di tutela dell'ambiente, per le quali il Governo si è già dichiarato disponibile ad una revisione della normativa, che sia tale da entrare a regime dal 1998: un impulso parlamentare in tal senso sarebbe utile, nella sede più propria che i senatori della Commissione intendessero individuare nell'immediato futuro.

Il Presidente propone che sia conferito mandato al senatore Rescaglio di redigere parere favorevole sullo schema di declaratoria in titolo.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori COLLA (che auspica un sopralluogo a Massa Carrara per verificare le condizioni di degrado in cui versa la provincia) e BORTOLOTTI (che prende atto con soddisfazione del riconoscimento governativo dell'eccessiva discrezionalità del vigente criterio di classificazione delle aree a rischio), la Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Intervengono il dottor Gianaugusto Salvati della Confartigianato, il dottor Giuliano Sciarri, responsabile area economica della Confederazione nazionale artigianato, il dottor Francesco Tagliaferri della Confagricoltura, il dottor Angelo Siveri, responsabile ufficio fiscale della Confederazione italiana agricoltori, il dottor Giuseppe Cerroni, Segretario Generale della Confcommercio ed il signor Marco Venturi, segretario generale della Confesercenti.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato, della Confederazione nazionale artigianato, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana della Confederazione italiana agricoltori, della Confcommercio e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (R048 000, R17^a, 0001^o)

Il presidente ANGIUS svolge un intervento introduttivo, riassuntivo degli scopi dell'indagine conoscitiva.

Dopo interventi successivi del dottor Sciarri e del dottor Salvati, pone alcune domande il senatore POLIDORO.

A tali quesiti rispondono, successivamente, il dottor Sciarri e il dottor Salvati.

Ringraziandoli per la disponibilità dimostrata, il presidente ANGIUS congeda il dottor Sciarri e il dottor Salvati.

Dopo un intervento introduttivo del presidente ANGIUS, che dà conto dell'assenza dei rappresentanti della Confederazione nazionale Coltivatori diretti, prendono la parola il dottor Siveri ed il dottor Tagliaferri, i quali illustrano le posizioni delle rispettive confederazioni sui temi dell'indagine conoscitiva.

Ad alcuni quesiti posti dal senatore BONAVITA, rispondono, successivamente, il dottor Siveri e il dottor Tagliaferri.

Il presidente ANGIUS, ringraziandoli per la disponibilità dimostrata, congeda il dottor Siveri e il dottor Tagliaferri.

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente ANGIUS, prendono la parola il dottor Cerroni ed il dottor Venturi i quali illustrano la posizione delle rispettive confederazioni sui temi dell'indagine conoscitiva.

Il presidente ANGIUS, dopo aver svolto alcune considerazioni e aver ringraziato gli auditi, dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C23ª, 0005º)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che domani si terrà a Lussemburgo una riunione dei Presidenti degli organismi specializzati degli affari comunitari dei parlamenti dell'Unione europea, convocata dal Parlamento lussemburghese che ha assunto dal primo luglio la Presidenza della Conferenza dei suddetti organismi (COSAC). Tale iniziativa è stata assunta per svolgere una consultazione preliminare in merito agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della prossima Conferenza. Al riguardo l'oratore rileva come uno dei punti più controversi potrebbe essere quello dell'estensione dell'invito alla COSAC in qualità di osservatori ai paesi candidati all'adesione, eventualità già discussa in occasione della Conferenza svoltasi all'Aia lo scorso giugno, dove si riscontrarono talune opposizioni.

Il presidente Bedin informa altresì la Giunta che nella giornata di ieri si è tenuta, per la prima volta, una riunione congiunta dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Delegazioni parlamentari italiane presso gli organismi internazionali e delle Commissioni affari esteri, difesa e affari comunitari di Camera e Senato, con la partecipazione del ministro degli affari esteri, Dini, e del sottosegretario Fassino. Nel corso della riunione il presidente Bedin ha acquisito il consenso del Governo sulla partecipazione dei rappresentanti dei paesi candidati all'adesione alle riunioni della COSAC. L'oratore sottolinea infine come la partecipazione di tali osservatori, anche alla luce di esperienze analoghe che si sono svolte in altri organismi parlamentari internazionali, consentirebbe uno sviluppo proficuo dei rapporti con i

suddetti paesi e chiede il consenso della Giunta a sostenere tale posizione anche in occasione della riunione di Lussemburgo.

La senatrice SQUARCIALUPI conviene sull'opportunità di favorire la partecipazione alla COSAC, in qualità di osservatori senza diritto di voto, dei rappresentanti dei parlamenti candidati all'adesione poichè tale esperienza si è rivelata estremamente utile nell'ambito del Consiglio d'Europa e potrebbe aiutare a preparare l'adesione dei nuovi Stati.

La Giunta conviene, quindi, sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale rileva come il provvedimento in esame completi il processo di razionalizzazione e di semplificazione del sistema tributario avviato con la legge di accompagnamento alla legge finanziaria del 1997, legge n. 662 del 1996, e con le misure integrative della manovra finanziaria, di cui al decreto legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997. Per quanto concerne i profili di interesse comunitario l'oratore segnala in primo luogo una disposizione di delegificazione prevista dall'articolo 1, il quale, in relazione all'attuazione della direttiva 90/435/CEE, sul regime fiscale applicabile alle società «madi e figlie» di altri Stati membri dell'Unione europea, stabilisce che le modifiche conseguenti all'adesione di nuovi Stati membri vengano effettuate con decreto del Ministro delle finanze. Tale norma consentirà un rapido adeguamento dell'ordinamento fiscale in relazione all'avvenuta adesione di Finlandia, Svezia ed Austria e, soprattutto, consentirà di evitare quando entreranno nell'Unione europea i nuovi paesi dell'Europa centrale ed orientale, i ritardi che si sono prodotti in passato nell'applicazione del regime fiscale comunitario.

L'oratore rileva inoltre come l'articolo 4 sia volto a recepire talune disposizioni della direttiva 77/388/CEE, sesta direttiva sull'IVA, sia pure con notevole ritardo, consentendo la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni strumentali per l'esercizio di atti e professioni ed all'acquisto di beni immobili, quando questo sia effettuato congiuntamente da soggetti passivi e soggetti non passivi. L'articolo 9, infine, recepisce la direttiva 93/79/CEE, sulle aliquote minime da applicare per le tasse di circolazione sugli autoveicoli commerciali. In particolare viene incrementata la tassa applicata nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per allinearle con le indicazioni comunitarie.

Il relatore Tapparo sottolinea in conclusione come il provvedimento in titolo recepisca le disposizioni e le sollecitazioni dell'Unione europea

in merito a talune misure necessarie per armonizzare la legislazione fiscale, nella prospettiva del completamento del mercato unico. Segnalando il ritardo che caratterizza l'adempimento di alcune disposizioni comunitarie l'oratore non ritiene di formulare, per quanto di competenza della Giunta, specifiche osservazioni e propone di esprimere parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole nei termini esposti.

(2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei Deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta la relatrice DANIELE GALDI la quale illustra le misure previste dal provvedimento in titolo per la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo nazionale destinato a finanziare progetti concernenti servizi di sostegno per le famiglie naturali, affidatarie o adottive. I finanziamenti del Fondo nazionale possono essere integrati da interventi regionali e da quelli previsti dai Fondi strutturali dell'Unione europea. Il disegno di legge prevede altresì la presentazione di una relazione annuale al Parlamento e la convocazione, almeno ogni tre anni, di una Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il coinvolgimento dell'associazionismo e delle regioni.

Sul disegno di legge in titolo la senatrice Daniele Galdi ritiene di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, rilevando come i profili comunitari attengano essenzialmente all'utilizzazione dei fondi comunitari per la realizzazione delle suddette azioni di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza. Non si pongono invece problemi di compatibilità con la normativa comunitaria tenendo conto, peraltro, che la materia è prevalentemente disciplinata da convenzioni internazionali e da accordi nell'ambito delle Nazioni Unite.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se il provvedimento contempli anche il grave problema dei rapimenti dei figli da parte di uno dei genitori. Avviene infatti spesso che nel caso di matrimoni fra cittadini di paesi diversi, uno dei genitori sottragga all'altro coniuge il figlio sparendo senza lasciare tracce. Tale problema, affrontato anche da una specifica convenzione internazionale, richiederebbe un approccio europeo tenendo conto, in particolare, delle difficoltà di ordine burocratico e finanziario cui va incontro il genitore quando il coniuge che sottrae il figlio risiede al di fuori dell'Unione europea.

La relatrice DANIELE GALDI conviene sulla gravità della problematica sollevata dalla senatrice Squarcialupi ma non ritiene che il disegno di legge in titolo costituisca la sede più opportuna per l'inserimento

di disposizioni pertinenti, considerando che esso è prevalentemente finalizzato alla realizzazione di servizi sociali, educativi ed assistenziali. La sede più opportuna per recepire le suddette indicazioni potrebbe invece essere quella offerta dai provvedimenti legislativi *in itinere* sull'adozione e l'affidamento.

Il senatore BESOSTRI ritiene che il tema sollevato dalla senatrice Squarcialupi potrebbe costituire l'oggetto di uno specifico ordine del giorno da presentare nella sede opportuna.

Il presidente BEDIN, tenendo anche conto della proposta del senatore Besostri, propone di accennare alla suddetta problematica nel parere da esprimere alla 1^a Commissione. Conviene la relatrice DANIELE GALDI.

La Giunta pertanto, conferisce mandato alla senatrice Daniele Galdi ad esprimere un parere alla Commissione di merito nei termini emersi dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (Doc. XIX, n. 2)

(Esame e rinvio)

(R142 003, C23^a, 0004^o)

Il relatore NAVA riferisce alla Giunta sulla relazione in titolo, la quale costituisce un consuntivo sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea – su cui si sofferma evidenziandone gli aspetti più significativi – e sul secondo semestre del 1996, svoltosi sotto la Presidenza dell'Irlanda. La Giunta, peraltro, ha avuto modo di assumere informazioni dirette sugli sviluppi e l'attività dell'Unione europea nel corso dei due semestri attraverso la partecipazione alla Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC).

Il relatore si sofferma in primo luogo sugli sviluppi della Conferenza intergovernativa, avviata nel secondo semestre di presidenza italiana con il Consiglio europeo straordinario di Torino del 29 marzo 1996, e nell'ambito della quale uno dei primi problemi affrontati è stato quello delle modalità di coinvolgimento del Parlamento europeo ai suoi lavori, questione risolta con la partecipazione del Presidente e di due rappresentanti del Parlamento europeo. Il documento illustrato dal senatore Nava descrive come la Conferenza intergovernativa si sia sviluppata intorno a tre assi principali: le relazioni tra l'Unione europea e i suoi cittadini, tema che è stato sviluppato con l'introduzione nel Trattato di uno specifico titolo sull'occupazione e di altre disposizioni sui diritti sociali e sui diritti fondamentali nonché con l'estensione dell'applicazione delle procedure comunitarie a tematiche quali il diritto di asilo, l'immigrazione ed i controlli alle frontiere esterne; il rafforzamento dell'azione ester-

na dell'Unione; l'adeguamento delle istituzioni nella prospettiva dell'adesione di nuovi Stati membri e lo sviluppo delle competenze legislative del Parlamento europeo.

Il senatore Nava rileva altresì, tra gli altri aspetti che caratterizzano la relazione in titolo, la flessibilità – principio introdotto nei Trattati che consentirà a gruppi ristretti di Stati membri di procedere a forme di cooperazione rafforzata senza tuttavia pregiudicare i diritti e la possibilità di partecipazione degli Stati inizialmente esclusi – e la preparazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria, con la definizione del patto di stabilità e delle regole che dovranno sovrintendere al rispetto degli equilibri finanziari e di bilancio. Sottolineando come i nuovi scenari scaturiti dalle elezioni in Francia e Gran Bretagna abbiano consentito di porre ad Amsterdam un nuovo accento sui temi della crescita economica e dell'occupazione, l'oratore rileva come gli stessi temi siano stati già proposti lo scorso anno dalle presidenze italiana ed irlandese la quale, in particolare, si è dedicata all'incidenza che possono avere in materia i Fondi strutturali.

L'oratore si sofferma quindi su altri aspetti affrontati dal documento in titolo, quali le decisioni sulla modifica del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, in base alle quali la quota di PIL destinata al finanziamento della Comunità dovrebbe aumentare fino all'1,27 per cento nel 1999, sul bilancio di previsione per il 1997, che attribuisce all'Italia una quota di circa il 12,4 per cento del finanziamento complessivo, e sulla strategia di ampliamento dell'Unione, che interesserà i paesi dell'Europa centrale e Cipro.

Il relatore si sofferma inoltre sullo sviluppo del dialogo euromediterraneo rilevando come dalle dichiarazioni rese dal Ministro degli affari esteri alla Giunta e alla Commissione affari esteri si riscontrino gravi ritardi a livello europeo nell'attuazione del programma MEDA, ritardi che non consentono l'utilizzo delle risorse destinate alla cooperazione con i paesi del Mediterraneo che ammontano a più di 4 miliardi di ECU.

Rilevando come la relazione affronti altre importanti tematiche, quali gli sviluppi della politica estera di sicurezza comune e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, l'oratore sottolinea l'importanza del documento in esame quale strumento per valutare a consuntivo l'attività svolta dall'Unione europea e segnala tuttavia l'esigenza di un maggiore coordinamento con altre relazioni onde rendere più completa l'informazione delle Camere su tali argomenti. In particolare, si pone il problema di una ridefinizione degli obiettivi cui sono finalizzate le varie relazioni che vengono periodicamente presentate dal Governo in materia di Unione europea. Si pone altresì l'esigenza di acquisire con maggiore tempestività le informazioni contenute in tali documenti e di aumentarne, per quanto possibile, la sincronizzazione, tenendo conto, ad esempio, che la relazione sulla partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario –presentata dal Governo lo scorso

so gennaio ed afferente essenzialmente il pilastro comunitario – protraeva il rispettivo periodo di riferimento fino a tutto il semestre olandese di presidenza dell'Unione.

Per quanto concerne i contenuti della relazione, l'oratore sottolinea come non si possa non tener conto degli sviluppi successivi al periodo di riferimento del documento in titolo e, in particolare, delle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam su cui si è soffermato il ministro degli affari esteri, Dini, nella citata seduta congiunta con la 3^a Commissione. Rilevando come il progetto di Trattato definito ad Amsterdam preveda dei progressi significativi nel campo della politica estera di sicurezza comune – tra cui l'applicazione del voto a maggioranza a taluni settori, la costituzione di una Cellula per la gestione delle crisi e l'inclusione delle operazioni militari umanitarie e per il mantenimento della pace fra le competenze dell'Unione – il senatore Nava sottolinea come lo sviluppo delle relazioni con l'UEO, benchè ritenuto insoddisfacente da parte dello stesso Ministro degli affari esteri, non consenta più di trattare l'UEO in una relazione separata (*Doc. XIX-bis*), come invece avviene attualmente. A tale proposito l'oratore informa la Giunta, inoltre, che nell'ambito dell'Assemblea dell'UEO è stata approvata una specifica raccomandazione sulla revisione del Trattato di Maastricht, sulla base della relazione presentata dalla senatrice Squarcialupi e dal deputato tedesco Antretter. Tale raccomandazione chiede ai Governi di far coincidere l'istituenda Cellula di programmazione dell'Unione europea con l'esistente cellula di pianificazione dell'UEO e di prevedere l'inclusione nel Trattato sull'Unione europea delle clausole previste dal Trattato di Bruxelles modificato istitutivo dell'UEO in materia di assistenza militare reciproca e di cooperazione con la NATO.

Il relatore, pertanto, conclude ribadendo come la complessità delle trasformazioni istituzionali in corso – di cui gli sviluppi della politica estera di sicurezza comune costituiscono solo un esempio – confermino l'esigenza di rendere più adeguati e tempestivi gli strumenti informativi a disposizione delle Camere.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime il proprio apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Nava e chiede alcuni chiarimenti sulla politica mediterranea dell'Unione europea. In particolare si tratterebbe di ottenere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei progetti di cooperazione, presentati dai paesi «partner» del Mediterraneo, sui possibili riflessi economici dei suddetti progetti e sulla partecipazione dell'Italia a tali iniziative.

Considerando l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea il presidente BEDIN propone di rinviare il seguito dell'esame del documento in titolo. Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

Presidenza del Vice Presidente

Mario VALDUCCI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(A.S. n. 1063) CAPONI: Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo

(A.S. n. 2080) BARRILE ed altri: Disciplina della professione di guida subacquea

(Parere alla 10^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Domenico BARRILE, *relatore*, riferisce che le due iniziative legislative all'esame della Commissione nascono dalla constatazione che le attività subacquee negli ultimi anni hanno assunto una valenza turistico-ambientale sempre più marcata. L'esigenza che conseguentemente si avverte è di regolamentare la figura professionale della guida subacquea, già operante nell'ambito di alcune federazioni subacquee nazionali. Ciò consentirà di promuovere una maggiore conoscenza degli ambienti marini, nonchè permetterà agli operatori turistici di integrare le attività balneari con quelle subacquee, prolungando a tutto l'anno la stagione lavorativa. Una ulteriore preoccupazione, di cui i disegni di legge si fanno carico, è quella di garantire ai turisti subacquei un elevato grado di sicurezza attraverso una precisa disciplina della professione.

Il relatore prosegue osservando che, dal punto di vista normativo, i due disegni di legge si innestano sul tronco della legge 17 maggio 1983, n. 217, cosiddetta legge quadro per il turismo, e differiscono tra di loro in quanto il disegno di legge n. 1063 è meno dettagliato del disegno di legge n. 2080; quest'ultimo prevede infatti un vero e proprio «albo» in luogo di un semplice elenco, un collegio regionale di autodisciplina e

autogoverno e, infine, un apparato sanzionatorio (anche penale) per il fenomeno dell'abusivismo, mentre il disegno di legge n. 1063 prevede a carico delle imprese esercenti attività subacquea l'obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile.

Sulla base di tali premesse il relatore formula, quindi, per quanto di competenza della Commissione, una proposta di parere favorevole.

Il presidente Mario VALDUCCI si dichiara perplesso in ordine alla creazione di un nuovo albo professionale, per il rischio che un ulteriore apparato burocratico comprometta la semplicità dell'azione amministrativa.

Il senatore Domenico BARRILE, *relatore*, dopo aver ribadito che l'esistenza di un albo rappresenta una garanzia di professionalità, formula, anche sulla base dell'osservazione del presidente Valducci, la seguente proposta di parere favorevole che, posta in votazione, viene approvata:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge nn. 1063 e 2080,

ritenuto che gli stessi rispondono all'esigenza di una uniforme disciplina del turismo subacqueo colmando una lacuna che è fonte di situazioni di incertezza per gli operatori del settore;

segnalata l'opportunità che la nuova disciplina sia comunque caratterizzata da procedure rapide ed efficaci e da una organizzazione amministrativa ispirata a criteri di semplicità e trasparenza;

ravvisata la coerenza degli stessi disegni di legge con le competenze spettanti alle regioni,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge di cui in premessa».

(A.S. n. 2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale

(Parere alla 12ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO, *relatore*, riferisce che il disegno di legge all'esame della Commissione deriva dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei Deputati, dell'art. 1 del disegno di legge n. 3229, ed è stato già approvato dalla suddetta Camera il 24 giugno scorso.

Esso consta di un solo articolo, suddiviso in tre commi.

Il comma 1 stabilisce l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con DPR 22 luglio 1996, n. 484, per la predisposizione, da parte delle Regioni, delle gra-

duatorie regionali per l'anno 1997 degli aspiranti agli incarichi di medicina generale. Tale comma statuisce la possibilità di allegare al momento della presentazione, da parte degli interessati, delle domande di assegnazione delle zone carenti relative all'anno 1997, i titoli dagli stessi posseduti al 31/5/96, ad integrazione delle domande presentate entro il 31/6/96.

Il comma 2 riconosce, limitatamente alle graduatorie da valere per il 1998, agli iscritti al primo corso di formazione professionale, i quali alla data del 31/12/96 non abbiano potuto acquisire, a causa del ritardato inizio dei corsi, il relativo attestato di formazione, un punteggio pari a quello previsto dall'accordo collettivo di lavoro di cui al DPR 22/7/96 n. 484, per chi è in possesso dell'attestato. Per acquisire tale valutazione gli interessati dovranno presentare la certificazione di iscrizione e frequenza del corso e produrre, all'atto del conferimento dell'incarico, l'apposito attestato di formazione previsto.

Il comma 3 stabilisce che le zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, determinatesi fino al 31/12/96, anche se non rilevate dalle aziende unità sanitarie locali e non pubblicate sul bollettino regionale, vengono assegnate sulla base dei criteri previsti da due accordi collettivi nazionali: il DPR 28/9/1990, n. 314, per quanto riguarda la medicina generale, ed il DPR 25/1/91, n. 41 per quanto riguarda la guardia medica.

In conclusione, il relatore esprime due considerazioni: anzitutto appare opportuno che la Commissione sottolinei l'esigenza della vigilanza del competente Ministero, sul rispetto, da parte delle regioni, dei tempi d'inizio dei corsi di formazione, per evitare l'introduzione di norme discutibili, come quella prevista nel comma 2, pur nell'intento apprezzabile di eliminare il sostanziale di disparità di trattamento; in secondo luogo, la previsione del comma 3 relativa all'applicazione dei criteri contenuti in un accordo ormai scaduto, in vigore di un nuovo accordo collettivo nazionale (reso esecutivo con il DPR 22 luglio 1996, n. 484, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale), determina un'ultrattività ingiustificata della norma ormai superata, ed *in prorogatio* dal dicembre del 1994, ed è sostanzialmente non corretta e, quindi, da modificare.

Propone, quindi, che la Commissione, sottolineata l'esigenza della vigilanza ministeriale in ordine al rispetto da parte delle regioni dei tempi di attivazione dei corsi di formazione, esprima un parere favorevole condizionato alla modifica del comma 3, nella parte in cui si prevede l'applicazione, in vigore dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale reso esecutivo con il DPR n. 484 del 1996, di una normativa ormai superata ed *in prorogatio* dal 1994.

Il presidente Mario VALDUCCI pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, che viene approvata.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0032^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0019^o)

Il presidente Francesco STORACE comunica che con lettera in data 8 luglio scorso il Presidente della Camera ha nominato componente della Commissione il deputato Maurizio Bertucci, in sostituzione del collega Piero Melograni, dimissionario.

Rivolge, a nome della Commissione, il proprio benvenuto e l'augurio di buon lavoro al deputato Bertucci. Ricorda altresì che il deputato Melograni gli aveva comunicato nei giorni precedenti la sua intenzione di non far più parte della Commissione, a causa dei molti impegni parlamentari che non gli consentivano, con suo rammarico, di esservi presente con l'assiduità che avrebbe desiderato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0015^o)

Il presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera che ha indirizzato al Direttore generale della RAI, con la

quale dà atto che l'ipotesi di decentramento di alcune reti nazionali, dal Direttore adombrata nel corso dell'audizione del 18 giugno scorso, era stata intesa dalla Commissione appunto come ipotesi, e non come progetto operativo. Dà conto inoltre della risposta del Direttore, che richiamandosi a dichiarazioni già rese alla stampa conferma tale interpretazione. Pochi giorni orsono, difatti, alcuni organi di stampa hanno ripreso ed assai evidenziato tale questione, facendo inoltre intendere che le dichiarazioni alla Commissione, da parte del Direttore generale, sarebbero state rese note per errore, in quanto pronunciate in una fase dell'audizione priva di pubblicità: il che non corrisponde al vero.

Informa inoltre che nella riunione del 9 luglio scorso l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto circa l'opportunità di garantire adeguata pubblicità ed informazione al processo di revisione costituzionale in corso ed alle varie opinioni e proposte che lo caratterizzano, anche attraverso la programmazione di apposite Tribune. L'Ufficio di Presidenza, peraltro, tornerà a riunirsi su questo argomento.

Il senatore Enrico JACCHIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di avere condotto nei mesi passati un lavoro di approfondimento sull'argomento delle Tribune tematiche, per il quale è stato nominato relatore. Nel riservarsi di prospettare alla Commissione in tempi brevi un percorso di lavoro concreto su tale argomento, che è strettamente connesso a quello del quale il Presidente ha testè dato comunicazione, condivide in particolare la necessità di garantire un appropriato spazio, nelle trasmissioni radiotelevisive, allo specifico tema delle riforme istituzionali.

SEGUITO DELL'ESAME DI UN ATTO DI INDIRIZZO SUL TEMA DELLE DONNE E DELLA TELEVISIONE, E DI UNA RISOLUZIONE CONNESSA

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, B60*, 0080*)

Il presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta del 3 giugno scorso aveva avuto inizio la discussione congiunta sui documenti in titolo, nella quale alcuni gruppi si erano riservati di intervenire successivamente. Nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, peraltro, si è convenuto di fissare a lunedì 14 luglio scorso il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica ai testi, già da tempo noti alla Commissione.

Entro detto termine, che era stato portato alla conoscenza dei commissari contestualmente alla convocazione della seduta odierna, è pervenuta, da parte dei colleghi Grignaffini, Melandri, Falomi, Piloni e Giuliotti, la seguente proposta:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti la Dichiarazione e il Programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995);

visto il quarto Programma d'azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini dell'Unione Europea (1996-2000);

visto il documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996;

considerata la legislazione nazionale, la normativa internazionale e quella comunitaria relativa ai diritti delle donne;

considerata la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»;

considerati i principi cui si conforma la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi (art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103; art. 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223);

considerata la potestà della Commissione di rivolgere alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo atti di indirizzo per l'attuazione di tali principi (art. 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103);

considerati i contenuti della Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, elaborati dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

considerati i contenuti del documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione nella seduta del 13 febbraio 1997;

considerato il valore insostituibile della «libertà di espressione» sancito dall'art. 21 della Costituzione, così come il ruolo, altrettanto insostituibile, esercitato dai vari strumenti di autoregolamentazione predisposti in totale autonomia dai vari operatori del sistema dell'informazione;

considerato inoltre

che l'insieme dei *media* si configura sempre più, nella moderna società dell'informazione, come strumento principale di conoscenza e formazione individuale e collettiva, partecipazione democratica e crescita culturale e civile;

che tale nevralgico sistema non può essere governato confinandosi ai suoi margini la voce e lo sguardo delle donne e va dunque anch'esso investito del doppio obiettivo strategico emerso dalla Conferenza di Pechino: in particolare, *Empowerment* (acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne) e *Mainstreaming* (acquisizione del punto di vista di genere nelle politiche di governo);

che il sistema di rappresentazioni offerto dai *media* agisce da operatore attivo nei processi individuali e collettivi di costruzione di identità e assunzione di ruolo;

che la pluralità di voci, esperienze, libertà e responsabilità femminili affermatasi sulla scena sociale può promuovere, se adeguatamente rappresentata, nuova libertà e responsabilità per uomini e donne;

che l'obiettivo di una «società di uomini e di donne» (e dunque di piena cittadinanza dal punto di vista delle donne e di adeguata presenza delle donne nei luoghi della decisione e del potere) costituisce la premessa indispensabile per quel nuovo patto sociale su cui fondare una più compiuta democrazia;

formula

il seguente atto di indirizzo rivolto alla RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di promuovere, al proprio interno, l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovendo in particolare gli ostacoli (tempi di vita, organizzazione del lavoro, lavoro di cura) che rallentano tale acquisizione.

2. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di promuovere, sul piano informativo e rappresentativo, l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovendo in particolare i luoghi comuni e gli stereotipi culturali che rallentano, nell'immaginario sociale, tale acquisizione.

3. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche di governo dell'azienda, con particolare riferimento agli sviluppi tecnologici in atto e alle nuove offerte di canali telematici e prodotti audiovisivi,

4. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di promuovere, sul piano informativo e rappresentativo, il punto di vista della differenza di genere, tenendo conto della pluralità di voci ed esperienze che le donne hanno disseminato nella società.

5. Di tali iniziative la RAI presenta ogni sei mesi un resoconto all'interno della relazione bimestrale al Parlamento, che a sua volta lo trasmette al Ministero per le pari opportunità.

6. La Commissione auspica che l'intero sistema dei media possa conformarsi a tale atto di indirizzo».

In riferimento a tale testo, deve peraltro osservare che esso si configura come proposta del tutto alternativa alla bozza di atto di indirizzo sulla quale la Commissione è convocata, e si domanda se i presentatori non intendano trasformarne il testo in emendamenti riferiti a tale bozza.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene che non possa essere preclusa ai componenti la Commissione la presentazione di un testo autonomo di indirizzo. La bozza a suo tempo proposta dall'onorevole Poli Bortone presenta senz'altro punti di contatto con il testo della sua parte politica, che tuttavia reca pure elementi di significativa differenziazione, e dovrebbe rivestire un ruolo ed una dignità pari a quelli dell'altro testo.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che se la proposta dei colleghi del gruppo della Sinistra democratica intende configurarsi come testo del tutto alternativo a quello in esame, sarebbe probabilmente opportuno esaminarla in una seduta apposita, da programmarsì a seguito di una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Peraltro, il relatore potrebbe chiedere un aggiornamento della discussione, per ricomprendervi anche i contenuti della nuova proposta: in tal caso, per parte sua riterrebbe opportuno riaprire il termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, relatore, non intende entrare nel merito della procedura che dovrà essere seguita per pervenire all'esame della nuova proposta, testè pervenuta. Ritiene piuttosto, nel merito, che essa denoti non solo un'impostazione culturale legittimamente diversa da quella del primo testo, ma anche riferimenti, normativi e di altro genere, parziali e meno aggiornati, mentre sarebbe bene che il testo che la Commissione approverà risulti all'avanguardia anche per quanto concerne la citazione dei convegni e delle conferenze interparlamentari che recentemente hanno detto una parola nuova sul ruolo delle donne nella politica e nei *mass-media*.

Peraltro, non ha alcuna difficoltà – come già ebbe modo di far presente in passato – a pervenire ad eventuali modifiche del suo testo, anche a seguito dell'approvazione di emendamenti da presentarsi in futuro. In molte occasioni, infatti, questioni riguardanti il tema della condizione femminile e delle pari opportunità sono state portate avanti con un lavoro comune di tutte le donne impegnate nelle forze politiche rappresentate nel Parlamento.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI auspica che possa essere tempestivamente elaborata una soluzione procedurale che consenta alla Commissione di prendere in esame anche il testo del quale è prima firmataria. Nello scusarsi con i colleghi per il ritardo con il quale la sua parte politica è pervenuta all'elaborazione del testo, fa presente di riconoscersi, in linea di principio, nell'impostazione che al problema viene data dalla collega Poli Bortone: ciò non toglie che il suo gruppo intenda esprimere su alcune questioni un punto di vista diverso, specie circa la politica di valorizzazione della figura delle donne, ed i possibili compiti da attribuire in merito alla RAI. Auspica quindi che la Commissione possa, pur muovendo ciascuna forza politica da punti di vista non perfettamente coincidenti, pervenire ad un impegno e ad un risultato comuni, e si domanda se i lavori non possano proseguire anche in una sede informale.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene conclusivamente – e la Commissione vi consente – che le questioni procedurali e di merito emerse nella seduta di oggi possano essere affrontate in una riunione apposita dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei grup-

pi, alla quale potranno eccezionalmente assistere anche altri componenti della Commissione. Nel riservarsi di stabilire in seguito un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti, fa quindi presente che l'Ufficio di Presidenza è a tale scopo convocato per domani, 17 luglio, alle 13,30, e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

indi del Vice Presidente

GRIMALDI

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B55ª, 0022ª)

IL PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il signor Morucci ed il senatore Taviani hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni svoltesi rispettivamente il 18 giugno ed il 1º luglio scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Il Presidente informa poi che, nel corso dei contatti recentemente avuti con il giudice istruttore Priore, questi non ha mancato di sottolineare l'importanza che, ai fini della sua indagine, potrebbero rivestire i dati tecnici necessari alla lettura completa dei tracciati *radar* acquisiti all'inchiesta giudiziaria, dati tecnici in possesso delle autorità Nato e tuttora coperti da vincolo di segretezza.

Il Presidente in relazione a ciò, e su proposta dell'apposito gruppo di lavoro sul caso Ustica, dà lettura di una lettera, redatta di intesa con i Vice Presidenti della Commissione, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, il cui testo è il seguente:

«Signor Presidente,

l'inchiesta giudiziaria sul disastro aereo di Ustica, giunta alla sua fase conclusiva, ha potuto avvalersi di importanti acquisizioni techni-

co-processuali. Fra queste ultime mancano peraltro alcuni dati essenziali ai fini della ricostruzione e della interpretazione degli avvenimenti: ciò mentre la procedura istruttoria, ancora in corso, è destinata ad esaurirsi entro pochi mesi alla data non più rinviabile del 31 dicembre 1997.

La Commissione parlamentare di inchiesta che ho l'onore di presiedere, pur restando nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, già da diversi anni ed in ossequio al mandato ricevuto ha portato il suo esame sulla vicenda, seguendo con attenzione le fasi della istruttoria e, alla occorrenza, facendosi interprete delle esigenze di verità e di giustizia avvertite dalla opinione pubblica.

La Commissione ha constatato che – affinché l'indagine istruttoria possa concludersi con la maggiore chiarezza e completezza possibile – restano ancora da acquisire presso le competenti autorità della Nato i dati dei codici di identificazione dei SIF relativi ai velivoli dei quali è stata registrata la presenza alla data del 27 giugno 1980, nelle ore precedenti ed in quelle successive alla scomparsa del DC9 Itavia.

Se tali codici – per i vincoli discendenti dalla loro particolare riservatezza – non potessero essere consegnati all'Autorità Giudiziaria italiana, sarebbe necessario almeno acquisire la loro interpretazione, in modo da rendere possibile la identificazione dei velivoli.

La Commissione Le rivolge, mio tramite, signor Presidente, l'invito a far valere in via ufficiale, presso il Comando Nato di Bruxelles, le ineludibili e pressanti esigenze di giustizia sopra dette, sì da poter favorire l'utile conclusione dei lavori della magistratura.

È inoltre necessario, sempre ai fini della completezza dell'indagine giudiziaria, che gli Stati Uniti, la Francia e la Libia forniscano una risposta positiva alle richieste di rogatoria rimaste a tutt'oggi inevase.

Sono certo che Ella vorrà rendersi interprete, nella maniera più efficace, delle istanze che Le ho segnalato e, a nome della Commissione e mio personale, Le manifesto la mia gratitudine per quanto Ella vorrà compiere nell'interesse del nostro Paese.

Molti distinti saluti.

Giovanni PELLEGRINO».

SULL'ATTIVITÀ RISERVATA DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B55^a, 0007^o)

Chiede la parola il senatore PALOMBO, il quale interviene per denunciare un increscioso, recente episodio di divulgazione di notizie tratte da documenti riservati e da passaggi di audizioni svolte in seduta segreta presso la Commissione. Non è la prima volta che membri di questo organismo di inchiesta si rendono responsabili di tali comportamenti, che – oltre ad arrecare spesso irreparabile pregiudizio a privati cittadini o a istituzioni dello Stato – minano gravemente la stessa credibilità della Commissione stragi.

Il senatore Palombo conclude rivolgendo un formale invito alla Presidenza affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare che simili comportamenti abbiano a ripetersi nel futuro.

IL PRESIDENTE, rispondendo al senatore Palombo, assicura che il problema testè sollevato verrà portato all'esame dell'Ufficio di Presidenza nella riunione già convocata per la giornata di domani nel corso della mattinata.

INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: AUDIZIONE DEL SIGNOR STEFANO DELLE CHIAIE

(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto il signor Stefano Delle Chiaie).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del signor Stefano Delle Chiaie nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il signor DELLE CHIAIE risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANTICA e MANCA e dai deputati SARACENI, CORSINI e FRAGALÀ.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad una seduta che avrà luogo martedì 22 luglio.

La seduta termina alle ore 00,30 del 17 luglio 1997.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

Presidenza del Vice Presidente

senatore Giovanni FERRANTE

indi del Presidente

Antonio MARZANO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica prof. Alessandro Petretto – Interviene il prof. Giuseppe Pisauro membro della Commissione

(R047 000, B30^a, 0002^o)

Il Presidente, senatore Giovanni FERRANTE introducendo l'audizione dei professori Alessandro Petretto e Giuseppe Pisauro e ringraziandoli per il loro intervento li invita ad illustrare il contenuto della relazione presentata in Commissione riguardante i lavori della Commissione tecnica della spesa pubblica.

Alessandro PETRETTO, Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, precisa che non svolge un ruolo neutrale in merito al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 3.4.1997 n. 95; infatti due membri della Commissione, il prof. Onofri ed il prof. Pisauro, hanno preso parte al gruppo di lavoro coordinato dal Capo di gabinetto del ministro del tesoro dottor. De Joanna, incaricato di applicare materialmente le inclinazioni contenute nel provvedimento al bilancio a legislazione vigente. Inoltre, nel decreto è confluito parte del lavoro metodologico svolto dalla Commissione negli ultimi anni, particolarmente quando era presidente il prof. Piero Giarda. Precisa che in tale sede ci si soffermerà soprattutto sul significato economico generale che la Commissione tecnica per la spesa pubblica intende attribuire

a tale riforma del bilancio dello Stato, ed, inoltre, su alcune questioni di carattere metodologico che rimangono ancora aperte.

Sottolinea che il provvedimento legislativo all'esame della Commissione ha importanti risvolti di ordine giuridico e contabile, ma può essere soprattutto considerato sotto il profilo economico-decisionale e quindi in relazione all'efficacia delle procedure di controllo della spesa pubblica e dei saldi finanziari. Inoltre evidenzia come il pregio principale del provvedimento risiede nella sua flessibilità e nella sua funzionalità rispetto alla esigenza di apertura di un processo da perfezionare strada facendo.

Illustrando il decreto legislativo in esame rileva che il titolo I, sulla nuova classificazione del bilancio, viene incontro all'esigenza espressa da più parti ed in più occasioni di migliorare la trasparenza delle decisioni finanziarie e di aumentare la capacità decisionale del Parlamento e dell'esecutivo. Tra l'altro, in tal senso sono state assunte esplicite prese di posizioni anche da parte di organismi internazionali quali l'OCSE e il Fondo Monetario Internazionale. Inoltre questo titolo si inserisce, come esplicitato al comma 6 dell'articolo 1 del decreto, direttamente all'interno del più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione, venendone a costituire uno dei tasselli fondamentali.

Il titolo II, riguardante i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria, sotto il profilo economico-decisionale, fornisce alcuni indispensabili elementi di raccordo tra gestione di competenza e gestione di cassa. È questo uno degli elementi di più evidente discrasia che ha complicato negli ultimi anni il controllo della spesa per conseguire gli obiettivi di risanamento fissati in sede di documento di programmazione economico-finanziaria da attuare in sede di bilancio a legislazione vigente e di legge finanziaria e provvedimenti collegati.

Tale discrasia ha in particolare teso a generare una mancanza di raccordo tra saldo di competenza del bilancio e fabbisogno del settore statale. L'articolo 6 e l'articolo 7 del decreto legislativo fissano criteri e procedure per mantenere distinti, attraverso specifici codici per i prelievi dai conti correnti presso la tesoreria centrale, i titoli di spesa che utilizzano fondi provenienti dal bilancio dello Stato dagli altri. L'articolo 8 prefigura, tramite decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, contribuendo a quell'indispensabile processo di collegamento tra i due aggregati, la cui mancanza è stata in più circostanze messa in luce in questi anni. L'importanza deriva dal fatto che gli interventi sui parametri sono nell'ottica della pubblica amministrazione.

Il Titolo III, sul riordino del sistema della Tesoreria unica, si muove nell'ottica del processo di decentramento finanziario previsto dalla normativa recente, in particolare dalla L. 59/97 e dagli emendamenti della Commissione bicamerale con l'attribuzione alle Regioni e agli Enti Locali di piena autonomia di entrata e di spesa, da esercitare però entro vincoli di bilancio credibili e rigidi. In particolare, pur consentendo di non riversare le disponibilità derivanti da entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato nella tesoreria statale, l'articolo 9 impo-

ne (comma 3) di utilizzare queste in via prioritaria. Il processo di graduale eliminazione del sistema della tesoreria unica accompagnerà il processo di acquisizione di forme di autonomia tributaria delle Regioni. I «nuovi» tributi regionali, a partire dalla compartecipazione all'accisa sulle benzine, saranno via via versati direttamente presso il tesoriere regionale e si aggiungeranno alle liquidità detenibili presso il sistema bancario non contribuendo alla base di calcolo delle liquidità detenibili. In altre parole, la legge n. 720 dell'84 stabilisce che gli enti in Tabella B, come appunto le Regioni, possano mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito che esercitano il servizio di tesoreria per non più del 4 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con esclusione di quelle previste per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti. In base all'articolo 10 del decreto legislativo, d'ora in poi verranno escluse dal computo anche le entrate previste per il gettito dell'accisa sulle benzine e via via degli altri tributi regionali autonomi che si aggiungeranno. Tramite una sperimentazione su alcune realtà regionali e locali sarà, infine, testata l'ipotesi di totale eliminazione dei conti di tesoreria unica.

Il titolo IV, sulla contabilità analitica per centri di costo, introduce alcuni primi elementi indispensabili per raccordare il faticoso processo di introduzione dei meccanismi valutativi entro la pubblica amministrazione (in termini di costo e rendimento) con la struttura della contabilità pubblica e del bilancio dello Stato.

L'aspetto che più interessa sottolineare è il collegamento tra la riforma del bilancio e la riforma della Pubblica Amministrazione

Dopo una stagione di significative innovazioni nel campo della riordino della pubblica amministrazione sorge il pericolo che i vari pezzi di riforma comincino a vivere di vita autonoma, ripiegandosi su se stessi e bloccando il disegno generale. Per ridurre questo rischio occorre realizzare in modo coerente sia la riforma del bilancio che il coinvolgimento diretto della dirigenza. L'esperienza storica italiana infatti suggerisce, da un lato, come sia proprio la «dimensione contabile» – il vincolo ultimo vissuto dalla nostra amministrazione – a rappresentare il fattore di raccordo atto a saldare tra loro i vari spezzoni di riforma, dall'altro come il mancato coinvolgimento dei livelli alti dell'amministrazione spinga quest'ultima a ridurre il tutto all'acquisizione di piccoli vantaggi (paradigmatica la vicenda dei nuclei di valutazione), trasformando il resto in adempimenti formali fini a se stessi (pericolo che corrono, ad esempio, le stime di carichi di lavoro).

Questo raccordo tra riforma del bilancio e coinvolgimento della dirigenza è principalmente sviluppato, con il titolo I del decreto legislativo in esame, attraverso l'istituzione delle unità previsionali di base che dovrebbero essere tendenzialmente associate ai centri di responsabilità amministrativa (articolo 1) e attraverso il ruolo prefigurato per il dirigente generale, titolare del centro. Per quanto riguarda la costituzione delle unità previsionali di base il problema cruciale è l'individuazione delle aree omogenee, di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le quali non si può seguire, almeno a regime, un criterio meramente contabile, se non

si vuole tradire la logica di fondo sottesa alla legge delega. Un esempio di costruzione delle unità previsionali di base, non meramente contabile con, invece, finalità di sostanza, viene dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, laddove si specifica l'articolazione, per fini conoscitivi, delle spese di funzionamento, in particolare per il personale e per gli acquisti. Ciò fornisce al decisore una serie di informazioni, in passato mai enucleate, di fondamentale importanza.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della dirigenza, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 sono cruciali per attuare il collegamento tra gestione del bilancio e funzionalità organizzativa della pubblica amministrazione.

Nel comma 3 si stabilisce che il dirigente generale, titolare del centro, è «responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate». Allo stato dei fatti, questa è solo un'enunciazione di principio, ma indica esplicitamente la direzione in cui occorre procedere.

Il comma 4 attribuisce poteri di spesa e di acquisizione di entrata al dirigente generale attribuendogli la responsabilità dell'individuazione dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni: l'imputazione della responsabilizzazione finanziaria dei dirigenti diventa così un sistema verticale gerarchico di relazioni, sottoposte a *budget*, in cui dovrebbe snodarsi l'organizzazione delle singole amministrazioni. Il comma 5, infine, attribuisce al dirigente generale responsabile il potere di proporre al Ministro competente variazioni compensative nell'ambito di una stessa unità previsionali di base.

A giudizio della Commissione tecnica della spesa pubblica il ruolo del dirigente generale responsabile dovrebbe anche prevedere il compito di elaborare per il Ministro competente, nella prima fase del processo di formazione del bilancio, una proposta di programma di attività, in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili dall'amministrazione nel periodo cui si riferisce il bilancio. Insieme al programma, il dirigente generale dovrebbe proporre la corrispondente previsione di spesa, coerentemente con i vincoli e gli obiettivi generali indicati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale esplicito riferimento al coinvolgimento diretto del dirigente generale nel processo di formazione del bilancio, peraltro già previsto all'articolo 3 della legge delega, potrebbe sostituire la dichiarazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, secondo cui «...gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili dalle amministrazioni interessate...», che appare un pronunciamento per certi versi pleonastico poichè non si possono fare stanziamenti collegati alle esigenze.

Anche la materia disciplinata dal titolo IV sulla contabilità analitica per centri di costo costituisce un significativo passo verso l'integrazione tra riforma della contabilità pubblica e riforma organizzativa della pubblica amministrazione. Il comma 4 dell'articolo 12 infatti stabilisce che «...i centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e

ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione». Il comma 5 esplicita il ruolo valutativo da porre in essere all'interno delle amministrazioni pubbliche (presso gli uffici per il servizio di controllo interno) prevedendo che «... il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato di gestione...». Molto lavoro metodologico e di acquisizione delle informazioni deve essere fatto in questa materia (soprattutto per quanto concerne l'identificazione e imputazione dei costi per centro di responsabilità, il concetto di costo; infatti non è identico al concetto di spesa); tuttavia le norme contenute in questo decreto legislativo, in particolare nell'articolo 14 che prevede l'attuazione delle adeguate misure organizzative, possono rappresentare un primo significativo passo nella direzione auspicata.

Conclude con le cose che sono ancora da fare e che la norma consente di fare.

Gli articoli del titolo I sulla riforma del bilancio di previsione prefigurano un sistema «aperto» di norme flessibili che richiederà un tempo non breve per andare a regime. Ciò si desume dal comma 6 dell'articolo 3 in cui si prevede, per facilitare il passaggio al nuovo ordinamento, la possibilità di disporre, limitatamente alle spese di funzionamento, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. L'idea è che ci vorrà del tempo affinché ogni unità previsionale di base possa «stabilizzarsi» ed acquisire interamente il significato e il ruolo che gli è attribuito dalla riforma.

Ma soprattutto la riforma è «aperta» nel momento in cui prevede una revisione degli elementi per definire la nuova struttura dei capitoli (articolo 5). Il «nuovo capitolo» avrà in effetti ancora un ruolo fondamentale del nuovo ordinamento; esso rimarrà unità elementare del bilancio anche se perderà il significato di unità sulla cui grandezza finanziaria si esprime l'approvazione parlamentare. La struttura del capitolo dovrà però essere rivista allo scopo di contenere oggetti con lo stesso contenuto economico (come recita l'articolo 5) e, a giudizio della Commissione tecnica per la spesa pubblica, anche funzionale. Ciascun capitolo dovrà quindi contenere spese della stessa categoria economica e funzione obiettivo e in tal senso dovrà essere riorganizzata la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio. La ripartizione della spesa in capitoli dovrebbe inoltre avvenire secondo il carattere giuridicamente obbligatorio e discrezionale della spesa stessa; in particolare dovrebbero venire evidenziate le spese in annualità, per limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. Infine, come è stato autorevolmente messo in luce (1) in una recente audizione di Garda presso la V Commissione Bilancio, vi è la necessità, ai fini di un adeguato controllo dei flussi finanziari, di individuare, per ciascun capitolo che dispone trasferimenti, anche quelli a «destinazione mista», i singoli beneficiari della spesa.

(1) Piero Garda, «Il monitoraggio mensile della spesa del settore statale», Audizione presso la V Commissione Bilancio e Programmazione Economica della Camera dei Deputati, del 3 luglio 1997.

Un'altra questione «aperta» oggetto di studi da parte della nostra commissione negli anni passati è relativa alla ristrutturazione complessiva degli stati di previsione dei ministeri, in altre parole la ricostruzione delle unità previsionali di base con apporti (positivi o negativi) da altri ministeri. Come è noto infatti i bilanci di alcuni Ministeri, come quello del tesoro e delle finanze, nonché della Presidenza del Consiglio, comprendono autorizzazioni di spesa che si riferiscono a responsabilità politiche che attengono ad altri ministeri. Le unità previsionali di base dovrebbero unificare, per ogni settore di competenza, le indicazioni dei relativi impegni finanziari; a tal fine, almeno il Ministero del tesoro dovrebbe essere «sgonfiato» in misura rilevante con appropriate allocazioni di stanziamenti agli effettivi centri di responsabilità che si trovano altrove, presso gli stati di previsione di altri ministeri.

Il deputato Roberto VILLETTI dopo aver richiamato lo stretto nesso esistente fra riforma del bilancio e riforma della pubblica amministrazione, mostra perplessità sul fatto che la riforma in discussione porti ad una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse; ritiene infatti che se da un lato si attribuisce una nuova e più flessibile capacità al Governo rispetto al Parlamento nella gestione della spesa, non risulterà risolto il problema del coordinamento tra i vari ministeri di settore nella gestione della spesa con il rischio che si perpetui l'accentramento decisionale nei confronti del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale. Sembrerebbe pertanto opportuno che nello schema di decreto venisse prevista una riforma della ripartizione dei poteri, con un maggior coordinamento tra i ministeri di settore ed il Ministero del tesoro ed una accentuata responsabilizzazione dei dirigenti generali. Ritiene inoltre che una serie di concetti previsti nello schema di decreto richiedano dei chiarimenti; sono per esempio previste le unità previsionali di base ed i singoli capitoli mentre non risulta del tutto chiaro qual è il significato da attribuirsi alla funzione-obiettivo soprattutto in relazione ai tre livelli indicati dalla Corte dei conti. Ritiene inoltre che sia necessario avere dei dati di bilancio ben codificati in modo che possano effettuarsi aggregazioni significative dal punto di vista economico. Infine, ricorda come il Consiglio europeo all'atto dell'approvazione del nuovo sistema europeo dei conti nazionali (SEC 95) abbia recepito un ordine del giorno presentato dal senatore Ripamonti, volto a far sì che nel regolamento sulla contabilità venga inserito l'aspetto concernente l'impatto ambientale: auspica in tal senso che di tale parametro si tenga conto nella riforma del bilancio attualmente in discussione.

Il professor Alessandro PETRETTO, rispondendo alle questioni sollevate dal deputato Villetti concorda, in merito alla prima questione, con la necessità di prevedere un maggior coinvolgimento della dirigenza nell'amministrazione della contabilità di Stato; ricorda a tal proposito che la Commissione tecnica per la spesa pubblica aveva proposto che nel documento di programmazione economico finanziaria venisse inserita una sorta di delegificazione delle norme di attuazione delle manovre previste in modo da coinvolgere pienamente la pubblica amministrazio-

ne nell'attuazione e nella gestione delle stesse. Sarebbe inoltre auspicabile che il Ministro del tesoro svolga dei compiti di verifica finale passando quindi da un ruolo di prima ad uso di ultima istanza. Ritiene comunque che non si debba eccedere nell'assegnare troppi compiti ad una riforma da attuarsi attraverso un decreto legislativo.

Per quanto riguarda la questione dei conti ambientali ricorda come la commissione tecnica abbia in programma un tentativo in questa direzione. Siamo però nell'ambito dei conti della pubblica amministrazione ed in particolare in sede di definizione del prodotto nazionale lordo. Per quanto concerne le ricadute sul bilancio dello Stato e sui conti pubblici occorrerà un'ulteriore riflessione.

Il Professor Giuseppe PISAURO ribadisce in merito alla problematica dell'impatto ambientale nella valutazione dei costi, che tale questione debba essere affrontata dalla contabilità nazionale nei conti della pubblica amministrazione, mentre l'impatto sul bilancio dello Stato dovrebbe eventualmente avvenire in un secondo momento. Ritiene inoltre che la riforma del bilancio debba accompagnare la riforma della pubblica amministrazione e non precederla. Ciò anche perchè potrebbero verificarsi resistenze a livello di struttura ed apparato: anche la facoltà data nel primo anno di applicazione della riforma, di spostare risorse in modo compensativo fra unità previsionali è indice di difficoltà e di necessità di adattamento.

Per quanto riguarda il rapporto tra i capitoli, funzioni obiettivo e centri di responsabilità ricorda come la situazione attuale conosca dei centri di responsabilità che svolgono più funzioni obiettivo; per questo motivo si è scelto di dare preminenza ai centri di responsabilità senza alterare la strutturazione organica degli stessi. Il problema del bilancio come strutturato precedentemente risiedeva nella scarsa qualità dell'informazione di base riferita ai capitoli: attualmente nello schema di decreto si è tentato di operare una ricostruzione delle unità di base in modo che siano facilmente riconoscibili le informazioni di base riferite ai capitoli. Riguardo al problema dei centri di costo osserva che il suo rapporto con le unità amministrative dipenderà da come verranno costruiti i capitoli di bilancio: se essi saranno omogenei ed analitici sicuramente si avrà un aumento degli stessi con un bilancio che conoscerà un numero di voci di spesa superiore a quello attuale e quindi una più consistente base informativa.

Il deputato Roberto VILLETTI chiede ulteriori chiarimenti in merito al modo che si seguirà per raggruppare i capitoli in relazione ai diversi livelli di aggregazione.

Il Professor Giuseppe PISAURO replica che i capitoli dovranno essere strettamente collegati alle unità operative e ai centri di responsabilità. Ritiene comunque che nel primo anno di applicazione si potrà raggiungere come risultato quello di predisporre una buona classificazione economica; resterà invece da affrontare la problematica riguardante la qualificazione di alcuni istituti come per esempio la Scuola superiore

della pubblica amministrazione, in quanto occorrerà scegliere se elevarli a rango di centri di costo o delegificare il funzionamento degli stessi.

Il deputato Roberto DI ROSA, osserva che dalla lettura dello schema del decreto legislativo e dagli interventi svolti emerge una doppia esigenza: da un lato vi è la necessità che venga approvata una riforma razionale e specificamente definita degli elementi cardine del bilancio dello Stato, mentre dall'altro emerge la necessità di lasciare indefinite alcune soluzioni in vista della prima attuazione della riforma. Ritiene che questa doppia esigenza debba essere risolta in favore di un'impostazione che comporti la definizione dei ruoli del Parlamento, del Governo e della pubblica amministrazione.

Sottolinea altresì che l'esame del rendiconto debba essere rivalutato al fine di controllare l'efficienza con cui la pubblica amministrazione ha gestito le risorse attribuitegli dal bilancio. Emerge inoltre uno stato di indeterminatezza nella nozione di funzione obiettivo; il rapporto che dovrebbe instaurarsi tra funzioni obiettivo e strutture attuative dovrebbe ricattare il modello su cui è stato predisposto il documento di programmazione economico-finanziario, dove da un lato vengono previste quali siano le grandezze macro economiche da raggiungere e dall'altro vengono predisposte le politiche di settore attuative.

Il Professor Alessandro PETRETTO osserva che l'elemento di forte novità è costituito non tanto dalle unità previsionali quanto dai centri di responsabilità. Ritiene, inoltre, che un nuovo schema di riforma del bilancio favorisca la riforma della pubblica amministrazione ma è auspicabile che comunque il bilancio sia riformato tenendo conto della riforma della pubblica amministrazione; inoltre è importante che parte delle manovre di bilancio vengano effettuate attraverso l'attuazione amministrativa.

Il Professor Giuseppe PISAURO ricorda che se si sceglie come strada quella della responsabilità della gestione è allora necessario utilizzare come base le categorie economiche mentre, se si preferisce utilizzare come criterio prevalente la funzione obiettivo, si esclude la prima strada; occorre comunque chiarire che le funzioni obiettive interessano maggiormente la gestione della pubblica amministrazione più che il bilancio dello Stato. Ricorda quindi che le funzioni obiettivo richiedono un'approfondita considerazione ma non costituiscono il quadro generale di riferimento.

Il deputato Antonio BOCCIA chiede dei chiarimenti in ordine a due questioni. In primo luogo osserva che non risulta chiaramente se le funzioni-obiettivo debbano far capo alla responsabilità dei ministri o invece a una sorta di superdirigente che sia in grado di effettuare un coordinamento nella direzione della spesa; ritiene che sarebbe al riguardo opportuno conoscere l'organigramma generale dei centri di responsabilità.

In secondo luogo chiede dei chiarimenti in ordine al modo con il

quale verrà raccordata la gestione centralizzata di alcuni servizi quali per esempio il provveditorato generale.

Il professor Giuseppe PISAURO, osserva in merito alla seconda questione sollevata dal deputato Boccia, che il provveditorato generale dello Stato costituisce un centro di responsabilità del Ministero del tesoro al quale viene imputata la spesa generale. Fino a quando non si provvederà ad una ristrutturazione delle sue competenze permarrà la necessità di imputare globalmente le spese all'organo stesso anche se la riforma porterà ad una ripartizione in due voci delle spese effettuate dal provveditorato stesso; da un lato gli oneri necessari per il funzionamento dell'ente stesso, dall'altro gli oneri derivanti dalle spese effettuate per conto dello Stato. Questa distinzione, effettuata anche per altri centri di responsabilità, rappresenta una rilevante novità nella rappresentazione e nella gestione del bilancio perchè permetterà di individuare per ogni centro gli oneri dovuti al funzionamento della macchina burocratica e gli oneri collegati invece alla spesa funzionale. In merito invece all'opportunità di decentrare la gestione della spesa osserva che ciò potrebbe anche sortire effetti negativi in ordine all'efficienza e alla economicità della gestione stessa; queste questioni comunque non sono state affrontate nella predisposizione dello schema di decreto in quanto, altrimenti, si sarebbe aggravato di gran lunga il lavoro di riforma con il rischio di non pervenire ad alcuna modifica.

Il senatore Giovanni FERRANTE rileva che mano a mano che si procede nelle audizioni e nell'approfondimento dei problemi cresca, da parte sua, un certo scetticismo.

A suo giudizio la logica di base della riforma dovrebbe articolarsi sui tre capisaldi delle unità previsionali di base, dei centri di responsabilità amministrativa e dei centri di costo. Se è vero che la riforma del bilancio deve accompagnare la riforma della pubblica amministrazione senza anticiparla rileva, tuttavia, che la stessa potrebbe contribuire a spingere quest'ultima. Diversamente, manifesta la sua perplessità circa la possibilità che la fotografia della situazione esistente finisca per condizionare la riforma stessa.

Rileva come, a suo giudizio, il numero delle unità previsionali di base avrebbe dovuto essere contenuto in quattro o cinquecento, mentre verifica che, attualmente, sono già pari a mille e quaranta ed, insieme alle altre amministrazioni, arrivano fino a millecentocinque: questa situazione induce a ritenere che l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa sia avvenuta non già in relazione alle unità previsionali di base ma seguendo un processo di tipo diverso: è l'esistenza delle direzioni generali che ha contribuito ad individuare le unità previsionali di base. Il terzo cardine quindi viene ad essere condizionato dai due precedenti.

Allo stato attuale sottolinea come sui centri di costo non si abbia alcuna notizia; si rende conto, tuttavia, come la riforma costituisca un processo graduale e come non sia possibile risolvere tutti i problemi fin dalla seconda tappa.

D'altra parte sarebbe opportuno, fin da ora, attivarsi per ridurre il peso di alcune amministrazioni quali, ad esempio, il Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio la cui consistenza incide negativamente sulle altre amministrazioni ai fini della funzionalità del bilancio. Chiede dunque al professor Petretto possibili suggerimenti per affrontare le problematiche sollevate, ritenendo che lo scetticismo manifestato in questa sede potrebbe accentuarsi nelle successive sedute. È opportuno quindi fornire indicazioni affinché il processo di riforma possa avviarsi nei termini indicati.

Il deputato Guido POSSA rileva che, in seguito all'esame dell'elenco delle unità previsionali di base, ha riportato l'impressione di una disomogeneità dei criteri di scelta delle stesse. Ad esempio nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica sono state individuate ventidue unità previsionali di base, mentre nel Ministero dell'ambiente ne sono state individuate ventinove. Inoltre, in molte amministrazioni viene incluso, tra le quattro voci generali, anche il trattamento di quiescenza mentre ciò non avviene nell'ambito del Ministero affari esteri.

Manifesta inoltre la sua difficoltà di comprendere la distinzione tra la colonna degli interventi e la colonna degli investimenti; la prima dovrebbe comprendere le spese trasferite a strutture esterne, a terzi, mentre in alcuni casi, questi terzi sono rinominati nella colonna degli investimenti. Ad esempio l'agenzia per l'ambiente è presente in entrambe le colonne.

L'impressione generale, quindi, è quella che le unità previsionali di base siano state impostate mediante un lavoro a molte mani senza curare l'unicità dei criteri e l'allineamento con i centri di costo e di responsabilità.

Il Professor Alessandro PETRETTO, rispondendo alle considerazioni del senatore Ferrante sottolinea che lo scetticismo costituisce un patrimonio comune dei ricercatori scientifici: sarebbe preoccupante che tale scetticismo investisse anche il legislatore.

Ricorda che il dimagrimento del Ministero del tesoro costituisce un impegno che la Commissione tecnica ha già assunto negli anni passati; ricorda, tra l'altro, una simulazione a suo tempo effettuata dalla Commissione con cui si è cercato di ricollocare presso le amministrazioni, competenti per il merito, ciò che è stato impropriamente assegnato al Ministero del tesoro. Si tratta, tuttavia, di un problema ancora aperto.

Il Professor Giuseppe PISAURO, richiamandosi alle osservazioni del senatore Ferrante, circa il numero eccessivo delle unità previsionali di base, ricorda, che il numero dei centri di responsabilità è pari a duecentodiciassette. La legge delega, tuttavia, su tale aspetto, presenta margini di ambiguità. Si è discusso in passato sull'opportunità di distinguere la spesa per funzionamento da quella per intervento; un diverso criterio avrebbe senz'altro consentito di avere un numero di voci molto inferiore, ma sicuramente meno significativa.

Rileva, tuttavia, come la quota di millequaranta unità previsionali di base sia comunque più bassa rispetto a quella presente in altri paesi. Esistono certamente alcune voci che si riproducono nella parte corrente e in quella capitale, ma ciò rappresenta un problema da affrontare mediante un'apposita modifica legislativa. È la legge delega stessa infatti, a prevedere tale distinzione ed a consentire, in conseguenza, che spese della stessa natura siano previste per una parte, come spese in conto corrente, e per l'altra come spese in conto capitale.

Auspica, quindi, che questa duplicazione possa essere superata ritenendo, tuttavia, indispensabile per tale scopo un intervento legislativo.

Quanto alla disomogeneità rilevata dal deputato Possa riconosce che ciò è possibile in quanto al provvedimento hanno collaborato persone diverse, applicando peraltro criteri uniformi.

Il Presidente Antonio MARZANO, ritiene che sia opportuno costruire la posizione della Commissione partendo da un'analisi dei difetti e dei limiti dell'attuale aricolazione dei documenti di bilancio. Questi ultimi erano stati identificati nel difetto di trasparenza, di leggibilità, di governabilità, di funzionalità, e nei problemi dei residui e della tesoreria. Occorre dunque chiedersi se il disegno di legge all'esame della Commissione abbia superato questi difetti o, diversamente quali problemi lasci irrisolti.

Certamente la riforma comporta un miglioramento quanto a trasparenza e leggibilità; in merito alla governabilità sottolinea come l'aumento della flessibilità possa tuttavia porre maggiori problemi in termini di controllo. Quanto alla funzionalità rileva come sia possibile avere notizie sul costo di un centro di responsabilità ma non su quello di una funzione-obiettivo; questo aspetto potrebbe costituire l'oggetto di una successiva risistemazione. D'altra parte manifesta perplessità circa l'idoneità dei capitoli a costituire la base idonea per una riclassificazione per obiettivo.

Il problema dei residui rimane insoluto. Quanto alla tesoreria ricorda le considerazioni svolte dal senatore Coviello - Presidente della Commissione Bilancio del Senato - che sottolineava come la tesoreria venisse utilizzata non già come strumento di compensazione, ma come strumento di governo, operando limiti e deroghe anche in difformità da quanto deciso dal Parlamento.

Occorre quindi che, nel contesto del parere, vengano formulate raccomandazioni anche sul divenire. È necessario, in conclusione, individuare le cose che non funzionano ed i possibili rimedi.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

48^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(2645) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2607) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni sul disegno di legge n. 2570; in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario sul disegno di legge n. 206)

La relatrice DENTAMARO illustra il disegno di legge n. 2570, rivolto a depenalizzare una serie di reati, previsti in gran parte da leggi speciali. In linea di principio, l'opera di depenalizzazione viene realizzata con modalità condivisibili e conformi alla Costituzione, provvedendo per alcuni casi anche con efficaci sanzioni accessorie. Alcuni dubbi, peraltro, sono suscitati dalla disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), la cui formulazione potrebbe configurare una responsabilità per fatto altrui. Per altri casi, l'intervento di depenalizzazione si presta a una critica concernente la sufficienza della residua potestà sanzionatoria, per esempio in tema di libertinaggio, di cui all'articolo 10, laddove la rinuncia alla potestà punitiva contraddice la maturata sensibilità per la tutela della persona. Quanto all'articolo 11, il criterio di cui alla lettera *b*) potrebbe essere interpretato estensivamente fino ad ammettere nuove figure di reato per qualsiasi violazione, anche di minore entità, purchè non di natura formale, riferibili alla normativa urbanistica. Sull'articolo 13, la relatrice osserva che la previsione di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe determinare l'esclusione di qualsiasi funzione generale preventiva, in violazione del principio di libertà dell'iniziativa economica e a danno di una fondamentale esigenza di certezza nei rapporti economici.

Circa il disegno di legge n. 206, connesso al precedente, risulta a suo avviso ingiustificata la depenalizzazione dei reati contemplati nell'articolo 11, che in effetti non hanno una portata di minore entità ma riguardano anche beni assai rilevanti, tutelati da specifici precetti costituzionali. Risulta invece apprezzabile, nel disegno di legge, la diversa soluzione individuata per il caso dei cosiddetti assegni a vuoto, poichè vi si dispone per i casi più gravi il mantenimento del reato, prevedendone la perseguibilità a querela di parte.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che l'articolo 5, comma 1, lettera *f*) non è formulato in modo sufficientemente chiaro, al fine di poter escludere l'estensione a soggetti diversi dal conducente e dal proprietario o legittimo possessore della forma di responsabilità che vi è prevista.

In proposito, la relatrice DENTAMARO ritiene opportuno escludere la responsabilità del proprietario o del legittimo possessore in ogni caso in cui questi non abbia prestato il proprio consenso all'uso del mezzo, non limitando l'esclusione al caso di utilizzazione contro la sua volontà. Quanto all'articolo 10 del disegno di legge n. 2570, precisa che gli indirizzi legislativi più recenti tendono a incrementare i mezzi di tutela penale contro gli illeciti a sfondo sessuale.

Prosegue il senatore LUBRANO DI RICCO rilevando che l'articolo 11 del disegno di legge n. 2570, nel suo complesso, non corrisponde pienamente al principio di legalità in materia penale e risulta carente anche come delega legislativa, quanto alla determinazione di principi e criteri direttivi.

Secondo il senatore BESOSTRI, il criterio di cui alla lettera *b*) potrebbe essere interpretato nel senso che non possono essere comunque istituite nuove figure di reato.

Il senatore PINGGERA interviene in materia di depenalizzazione del reato di emissione di assegni a vuoto, considerando opportuna tale misura, anche perchè in alcuni paesi vicini, come la Repubblica federale di Germania, l'illecito è colpito esclusivamente da sanzione amministrativa.

Prende nuovamente la parola il senatore LUBRANO DI RICCO, il quale si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2570, in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 679 del 1981: in proposito egli rammenta che la Corte costituzionale ha pronunciato un'ordinanza nel 1994 e una sentenza nel 1995, con le quali ha rispettivamente affermato che il sindacato del giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione, con il conseguente completo apprezzamento delle risultanze processuali e che l'opposizione all'autorità giudiziaria non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto. Egli propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di rappresentare al Governo, eventualmente con un apposito atto di indirizzo, l'esigenza di osservare tali principi nell'esercizio della delega legislativa.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge n. 2507, a condizione che l'articolo 11 sia precisato quanto ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, in particolare prevedendo che in base alla lettera *b*) non possono essere introdotte nuove figure di reato; si conviene inoltre di integrare il parere favorevole con le altre osservazioni formulate dalla relatrice e dal senatore Lubrano di Ricco.

Quanto al disegno di legge n. 206, il parere è favorevole, con una osservazione positiva sull'articolo concernente il reato di emissione di assegni a vuoto ma con un parere contrario sull'articolo 11, secondo l'indicazione della relatrice.

(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI propone di esprimere un parere favorevole, rilevando che il Protocollo non viola alcun principio costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 43, che prevede l'esame da parte della sezione allargata delle decisioni assunte dalla sezione, alla presenza del presidente della sezione stessa e del giudice che vi siede a titolo dello Stato: in materia, infatti, non sono applicabili i principi propri del processo penale italiano.

Conviene la Sottocommissione.

(2168) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2205) BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta della relatrice DENTAMARO, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore PINGGERA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2465) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite INTELSAT ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGGIORE, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che riferisce in sostituzione del relatore designato Magnalbò, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2476) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2478) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore PINGGERA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2480) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e il 10 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGGIORE, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2481) Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore PINGGERA, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(2482) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che riferisce in sostituzione del relatore designato Magnalbò, si conviene di formulare un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

39^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio: rinvio dell'emissione del parere;

(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(2118) Istituzione del servizio civile nazionale: parere favorevole;

(329) COVIELLO. – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*: parere favorevole;

(1015) BEDIN. – *Istituzione del servizio civile nazionale*: parere favorevole;

(1165) NAVA ed altri. – *Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*: parere favorevole;

(1290) *DE CAROLIS ed altri.* – *Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile:* parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(2585) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997:* rinvio dell'emissione del parere;

(2584) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 9ª Commissione:

(1994) *Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario:* parere favorevole con osservazioni;

(2076) *BUCCI ed altri.* – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario:* parere favorevole con osservazioni;

(2133) *CARCARINO e CRIPPA.* – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte:* parere favorevole con osservazioni;

(2379) **CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE.** – *Misure di riordino nel settore lattiero-caseario:* parere favorevole con osservazioni;

(2402) **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.** – *Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario:* parere favorevole con osservazioni;

alla 11ª Commissione:

(2552) *BUCCIERO ed altri.* – *Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16:* rinvio dell'emissione del parere.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2443) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996:* parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(2584) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996:* parere favorevole con osservazione.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

38^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 1^a Commissione:

(2617) *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 2^a Commissione:

(1523) *MONTICONE ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori*: parere favorevole;

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 LUGLIO 1997

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

(2645) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071-B) Interventi urgenti per l'economia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio senatore
Francesco PONTONE

La seduta inizia alle ore 14,10

Il Presidente Francesco PONTONE, apprezzate le circostanze, rin-
via la costituzione della Sottocommissione ad altra data, che sarà stabili-
ta dal Presidente della Commissione plenaria.

La seduta termina alle ore 14,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 17 luglio 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).
- Richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Toscana.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

VI. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (2617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- III. Esame dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).

- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
 - MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
 - GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
 - GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994 (1950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996 (2443).
 - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite INTEL-SAT ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995 (2465).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: proposta di integrazione del programma dell'indagine.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro: comunicazioni del Presidente sulla conclusione dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni 11^a del Senato e XI della Camera dei deputati ed esame del documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).

- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).
- SERENA. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno (n. 119).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).

- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DI ORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

II. Esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (2660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (2335-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di rappresentanti in Italia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**13^a Commissione permanente****(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

del Senato della Repubblica

con la

VIII Commissione permanente**(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)**

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo*Giovedì 17 luglio 1997, ore 16**Procedure informative*

Audizione del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro delegato al dipartimento della protezione civile.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 17 luglio 1997, ore 13,30 e 18

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
